

**Regione
del Veneto**

**Provincia
di Verona**



**Comune di
Castelnuovo del Garda**



**Piano Comunale di
Protezione Civile**

Relazione Unica

Veneto Service s.a.s. - Corso Porta Nuova 20 – 37122 Verona
venetoservice@gmail.com

PARTE PRIMA – NORMATIVA

1.0	PREMESSA	4
1.1	NORMATIVA	5
1.1.1	Elenco delle norme inerenti la Protezione Civile	5
1.1.2	Principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile	10
1.1.3	Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (II edizione dicembre 1996)	61

PARTE SECONDA – VOLONTARIATO

2.0	Schema del piano di Protezione Civile comunale	74
2.1	Censimento associazioni di protezione civile	81

PARTE TERZA – LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

3.0	Schema del piano di protezione civile del comune di Castelnuovo del Garda	144
3.1	Funzioni di supporto all'emergenza presso il COC comunale	145
3.2	Indice delle schede	151
3.3	Dati del comune, elenco delle attrezzature, materiali, risorse, comunicazioni (da pag.)	153

PARTE QUARTA – SCENARI DI RISCHIO

4.1	Schema e finalità del piano di protezione civile comunale	202
4.2	Sruttura del piano di protezione civile	203
4.3	Schede risorse	205
4.4	Le procedure, le carte tematiche di base e le cartografie del rischio	206
4.5	Rischio Idraulico	208
4.6	Rischio Sismico	213
4.7	Rischio Industriale	222
4.8	Rischio Incendio Boschivo	232
4.9	Rischio nel parco divertimenti "Gardaland"	234
4.10	Rischio Idropotabile	238
4.11	Rischio Neve	240
4.12	Rischio da trasporto di sostanze pericolose	245
4.13	Rischio da Eventi Meteorologici	246
4.14	Le Aree di emergenza	247
4.15	Procedure per l'evacuazione degli abitanti	248

PARTE PRIMA

1.0 Premessa

Il Piano comunale di Protezione Civile rappresenta lo strumento per gestire le emergenze derivanti da eventi prevedibili ed imprevedibili che si verificano nel territorio secondo il principio della massima prevenzione e della massima efficacia degli interventi di salvaguardia della popolazione e dei beni presenti nel territorio stesso. A tal fine per la redazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo del Garda si sono seguite le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle norme vigenti e nelle linee guide del metodo "Augustus" elaborato nel 1997 dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero degli Interni.

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose". Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. Le linee guida del metodo "Augustus", oltre a fornire al Sindaco un indirizzo per la pianificazione di emergenza flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delineano con chiarezza un metodo di lavoro semplice nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile.

Il metodo "Augustus" rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione Civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente come "eventi naturali", con una loro specifica ciclicità. È ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano quasi sempre nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il valore esposto e quindi l'entità del rischio in aree notoriamente pericolose.

Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l'entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra di loro a parità d'intensità dell'evento che si manifesta. Quindi proprio per questo gli operatori di Protezione Civile debbono essere pronti a gestire sia la "prevedibilità" sia "l'incertezza", intesa come l'insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell'evento. La "gestione dell'incertezza" si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. Nell'attività preparatoria della Protezione Civile questo principio corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta informazione alla popolazione sui rischi che incombono e all'adozione, nel piano locale di Protezione Civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche l'organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la popolazione ed i soccorritori per passare dalla "cultura del manuale" alla "cultura dell'addestramento".

Inoltre, il Piano deve essere "semplice", senza eccedere in una pianificazione nei minimi particolari, poiché l'intervento di emergenza, seppure prevedibile, si verifica nella realtà in modo sempre diverso; deve essere "flessibile", e quindi deve identificare con precisione i molteplici scenari di rischio e gli effetti degli eventi che possono accadere; deve essere in grado di modulare e ottimizzare le risposte che vengono date alle emergenze a seconda della gravità degli effetti degli eventi e sulla base della conoscenza e dell'utilizzo puntuale delle risorse, a partire da quelle locali.

Il Sindaco al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale è autorità comunale di Protezione Civile (art.15, comma 3 L.225/92). Il piano comunale di emergenza consente pertanto al Sindaco di assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni.

La realizzazione del progetto del Piano di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo del Garda sarà strutturato in due fasi successive e complementari, il presente documento è relativo alla sola Fase 1.

1.1 **NORMATIVA**

Di seguito si riporta l'elenco delle normative italiane e della Comunità Europea attinenti ad argomenti di Protezione Civile: tale elenco è riportato ne "Il Codice di Protezione Civile" (2001). Successivamente (cfr. cap. 2.2) sono presentate le principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile, la normativa regionale ed, infine, la "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile" (seconda edizione Dicembre 1996), utile soprattutto ai fini operativi.

1.1.1 **Elenco delle norme inerenti la Protezione Civile**

– **Aria**

R.D. 27/07/1934, n. 1265. Testo Unico delle leggi sanitarie

L. 13/07/1966, n. 615. Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

D.P.R. 15/04/1971, n. 322. Regolamento per l'esecuzione della legge 13/07/1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.

L. 27/04/1982, n. 289. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13/11/1979

D.P.R. 24/05/1988, n. 203. Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/04/1987, n. 183

L. 27/10/1988, n. 487. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, adottato a Helsinki l'8/07/1985

L. 27/10/1988, n. 488. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione dei 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28/09/1984

D.P.C.M. 21/07/1989. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 8/07/1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali

L. 7/01/1992, n. 39. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lungo distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia l'1/11/1988, con annesso tecnico e dichiarazione

L. 28/12/1993, n. 549. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

L. 15/01/1994, n. 65. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9/05/1992

D.M. 5/09/1994. Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

L. 12/04/1995, n. 146. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18/11/1991

L. 18/06/1998, n. 207. Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14/06/1994

D.L.vo 4/08/1999, n. 35 1. Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

• **Armi chimiche e nucleari**

L. 8/10/1974, n. 618. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10/04/1972

L. 24/04/1975, n. 131. Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington l'1/07/1968

L. 29/11/1980, n. 962. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10/12/1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18/05/1977

L. 18/11/1995, n. 496. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13/01/1993

D.P.R. 16/07/1997, n. 289. Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione,

immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione

- **Calamità naturali**

D.L.vo 12/04/1948, n. 1010. Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, ratificato con L. 18/12/1952, n. 3136

D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22/07/1975, n. 382

3. D.L. 1/07/1996, n. 347. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, convertito, con modificazioni, nella L. 8/08/1996, n. 426

- a) **Comunità europea**

Ris. CEE 16/12/1983, n. C 10. Il volontariato

Ris. CEE 25/06/1987, n. 87/C 176/01. Instaurazione di una cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 13/02/1989, n. 89/C 44/03. Nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 23/11/1990, n. 90/C 315/01. Cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Ris. CEE 23/11/1990, n. 90/C 315/02. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo

Ris. CEE 8/07/1991, n. 91/C 198/01. Miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche

Dec. CEE 29/07/1991

Ris. CEE 31/10/1994, n. 94/C 313/01. Rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di Protezione Civile

Dec. CEE 19/12/1997, n. 98/22/CE. Programma d'azione comunitario a favore della Protezione Civile

Dec. CEE 29/07/1999, n.. COM (1999) 400 DEF. Programma di azione comunitario a favore della Protezione Civile

- **Danno ambientale**

L. 8/07/1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

D.M. 11/11/1986. Istituzione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri

D.P.R. 22/09/1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale

Reg. CEE 7/05/1990, n. 1210. Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Dir. CEE 7/06/1990, n. 313. Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente

D.L. 4/12/1993, n. 496. Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

D.L.vo 24/02/1997, n. 39. Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente

D.P.R. 4/06/1997, n. 335. Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative

L. 8/10/1997, n. 344. Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 30/07/1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 18/08/2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

- Difesa del suolo**

L. 3/12/1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna

L. 23/03/1981, n. 93. Disposizioni integrative della L. 3/12/1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna

L. 18/05/1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dei suolo

D.P.R. 7/01/1992. Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla L. 18/05/1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dei suolo

L. 5/01/1994, n. 37. Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

L. 31/01/1994, n. 97. Nuove disposizioni per le zone montane
D.P.R. 14/04/1994. Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale
D.P.R. 18/07/1995. Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino
D.L. 13/05/1999, n. 132. Interventi urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella L. 13/07/99, n. 226

Energia nucleare

L. 31/12/1962, n. 1860. Impiego pacifico dell'energia nucleare
L. 3/01/1963, n. 38. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con protocollo, firmata a Parigi il 20/12/1957
D.M. 6/06/1968. Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
L. 31/10/1989, n. 375. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26/09/1986
Dir. Euratom 27/11/1989, n. 618. Informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva
L. 9/04/1990, n. 92. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26/09/1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
D.L.vo 17/03/1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
L. 19/01/1998, n. 10. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20/09/1994

Incendi

R.D. 19/10/1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale
R.D. 18/06/1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
L. 13/05/1940, n. 690. Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti
L. 27/12/1941, n. 1570. Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi
D.P.R. 27/04/1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 26/05/1959, n. 689. Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco
L. 13/05/1961, n. 469. Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L. 23/12/1980, n. 930. Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo - contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.P.R. 29/07/1982, n. 577. Approvazione del regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi
L. 2/12/1991, n. 384. Modifiche alla legge 23/12/1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti
Reg. CEE 23/07/1992, n. 2158. Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi
L. 21/11/2000, n. 353. Legge - quadro in materia di incendi boschivi

Industrie pericolose

D.P.R. 17/05/1988, n. 175. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/04/1987, n. 183
D.P.C.M. 31/03/1989. Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali
D.M. 12/02/1992. Costituzione e ordinamento del gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico - industriali ed ecologici
D.M. 13/05/1996. Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti
Dir. CE 9/12/1996, n. 96/82/CE. Direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti da determinate sostanze pericolose
L. 19/05/1997, n. 137. Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. 17/05/1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59

D.L.vo 17/08/1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
D.M. 9/08/2000. Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio
D.M. 19/03/2001. Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante

Protezione Civile in genere

L. 8/12/1970, n. 996. Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile
D.P.R. 6/02/1981, n. 66. Regolamento di esecuzione della L. 8/12/1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile
D.P.C.M. 14/09/1984. Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile
D.M. 25/06/1985. Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato
D.P.C.M. 25/07/1986, n. 5/053/22
Circ. 12/01/1987, n. 1/DPC/87. Tipologia e terminologia delle esercitazioni di Protezione Civile
D.M. 12/02/1987. Autorizzazione a fregiarsi dell'emblema rappresentativo della protezione da parte delle associazioni di volontariato
O.M. 30/03/1989, n. 1676/FPC. Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato
D.P.C.M. 13/02/1990, n. 112. Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri
L. 24/02/1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile
D.P.C.M. 22/10/1992. Costituzione e funzionamento del comitato operativo della Protezione Civile
D.P.R. 30/01/1993, n. 50. Regolamento concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della Protezione Civile
D.P.R. 30/01/1993, n. 51. Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza
D.M. 10/02/1993. Individuazione e disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio
D.P.C.M. 26/07/1993. Riorganizzazione del Comitato, nazionale di volontariato di Protezione Civile
D.M. 4/08/1994, n. 569. Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio
D.P.R. 21/09/1994, n. 613. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile
Circ. 16/11/1994, n. 1768 U.L. Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica
Circ. 29/11/1994, n. 314. Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile
D.L. 29/12/1995, n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/1996, n. 74
D.L.vo 31/03/1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15/03/1997, n. 59
D.M. 18/05/1998, n. 429. Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
L. 8/07/1998, n. 230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
D.L.vo 30/07/1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59
D.L.vo 30/07/1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15/03/1997, n. 59

Terremoti

R.D.L. 9/12/1926, n. 2389. Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura,

convertito nella L. 15/03/1928, n. 823

D.M. 7/03/1981. Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia

D.M. 7/03/1981. Riclassificazione sismica, ai sensi e per gli effetti della legge 2/02/1974, n. 64, dei comuni della regione Molise

Vincolo idrogeologico

R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

R.D. 16/05/1926, n. 1126. Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30/12/1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

R.D. 16/03/1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile

D.M. 14/02/1997. Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico

D.L. 11/06/1998, n. 180. Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, nella L. 3/08/1998, n. 267

D.L. 13/05/1999, n. 132. Interventi urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella L. 13/07/1999, n. 226

D.L. 12/10/2000, n. 279. Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di Protezione Civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali, convertito nella L. 11/12/2000, n. 365

Volontariato

L. 11/08/1991, n. 266. Legge - quadro sul volontariato

D.M. 14/02/1992. Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima

L. 18/02/1992, n. 162. Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso

Circ. 25/02/1992, n. 3, Legge 11/08/1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato»

D.M. 24/03/1994, n. 379. Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico

D.M. 15/04/1994, Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale

D.M. 25/05/1995. Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato

D.L. 29/12/1995, n. 560. Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di Protezione Civile, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/1996, n. 74

L. 23/12/1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

D.M. 8/10/1997. Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni

Circ. 27/07/1998, n. DAS/III/5035/VOL. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11/08/1991, n. 266. Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11/08/1991, n. 266

L. 6/03/2001, n. 64. Istituzione del servizio civile nazionale

L. 21/03/2001, n. 74. Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Appendice di aggiornamento

D.P.R. 8/02/2001, n. 194. Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile

D.M. 9/05/2001. Statuto dell'Agenzia di Protezione Civile

1.1.2 Principali leggi e decreti in materia di Protezione Civile

Di tutte le leggi elencate nel capitolo precedente, si riporta di seguito una selezione delle più significative ai fini della Protezione Civile, seguita dalla normativa regionale e dalla "Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile". Questi i titoli presi in considerazione:

➤ *Normativa nazionale*

Legge 24 febbraio 1992, n.225, Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n.112, Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri

Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 6 febbraio 1981, Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile

Ordine di Servizio n. 1 del 27 aprile 1992, Attribuzione delle competenze agli Uffici del Dipartimento della Protezione Civile

Ordinanza 30 Marzo 1989, Attuazione dell'art 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela (Ordinanza n. 1675/FPC)

Circolare n. 15 del 9 Giugno 1989- Associazioni di volontariato: regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429, Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 107, 108, 109)

➤ *Leggi e circolari regionali*

Lettera circolare 7 Novembre 1984 N. 257/2500 – Comitati Comunali di Protezione Civile, banca dati.

Legge regionale 27 Novembre 1984, N. 58, Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001), conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 112

a) *Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (seconda edizione Dicembre 1996)*

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile

Art. 1 Servizio nazionale della Protezione Civile

1. E' istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in:

1. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

2. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

3. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi

e poteri straordinari.

Art. 3 Attività e compiti di Protezione Civile

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di Protezione Civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4 Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della Protezione Civile predisponde, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6 Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile

1. All'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di Protezione Civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di Protezione Civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della Protezione Civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della Protezione Civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della Protezione Civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della Protezione Civile.

Art. 8 Consiglio nazionale della Protezione Civile

1. Il Consiglio nazionale della Protezione Civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di Protezione Civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
 - ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
 - ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
 - all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della Protezione Civile;
 - alla elaborazione delle norme in materia di Protezione Civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
 - a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
 - b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
 - c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
 - d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La [Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi](#) è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di Protezione Civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10 Comitato operativo della Protezione Civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della Protezione Civile.

2. Il Comitato:

- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di Protezione Civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di Protezione Civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- j) il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della Protezione Civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della Protezione Civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della Protezione Civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di Protezione Civile.

Art. 12 Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di Protezione Civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla

predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di Protezione Civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di Prot. Civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13 Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di Protezione Civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14 Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

- informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
- assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
- adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della Protezione Civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della Protezione Civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18 Volontariato

1. Il Servizio nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
 - a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
 - b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di Protezione Civile;
 - c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la Protezione Civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la Protezione Civile" di cui all'articolo 2 del decreto - legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la Protezione Civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di Protezione Civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la Protezione Civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20 Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di

verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Riassumendo:

Definizione di Protezione Civile

**La Protezione Civile è un sistema coordinato di competenze al quale
concorrono:
le amministrazioni dello Stato,
gli Enti Locali,
il Volontariato, ecc.**

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco organizza il soccorso tecnico urgente nelle situazioni di emergenza in caso di calamità naturale o di natura tecnologica o nucleare

**PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
è
UN SISTEMA COMPLESSO
DI TIPO APERTO**

Legge n.225/1992 – art.6


QUALI SONO LE COMPONENTI DEL SISTEMA?

- b) Componenti che partecipano**
- c) Componenti che concorrono**
- d) Strutture Operative**

Componenti che partecipano :




Componenti che concorrono:



Strutture operative:



Componenti partecipanti
Componenti concorrenti
Strutture Operative




*Interagiscono
secondo le reciproche
competenze in modo*



COORDINARE
Significa

PROGRAMMARE
PIANIFICARE



a) PREVISIONE

Attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

b) PREVISIONE

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

c) SOCCORSO

Consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni, colpite da eventi calamitosi, ogni forma di prima assistenza

d) SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112 (1), Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Istituzione

1. E' istituito il Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.

Art. 2. Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

- e) la promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della Protezione Civile; la predisposizione dei mezzi necessari;
- f) l'acquisizione e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi rischi;
- g) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la Protezione Civile;
- h) il coordinamento dei piani di Protezione Civile nazionali o relativi ad ambiti territoriali specifici;
- i) il coordinamento della attuazione dei piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;
- j) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di esercitazioni di Protezione Civile; il coordinamento dell'addestramento delle componenti interessate alla Protezione Civile;
- k) il coordinamento di amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di Protezione Civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura tecnica ed amministrativa;
- l) attività connesse agli interventi di ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza finanziate con il fondo della Protezione Civile;
- m) gli affari generali e l'attività di documentazione;
- n) individuazione e formazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione Civile e programmazione nel settore;
- o) l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale, beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; nonché le attività contrattuali e gli acquisti riguardanti il fondo per la Protezione Civile.

Art. 3 Organizzazione

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione; ufficio emergenze; ufficio opere pubbliche di emergenza; ufficio affari generali, documentazione e volontariato; ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.

2. L'ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi: servizio rischio nucleare ed ecologico; servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; servizio rischio idrogeologico; servizio rischio sismico e vulcanico.

3. L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri: servizio coordinamento soccorsi; servizio interventi straordinari; servizio pianificazione e attività addestrative; servizio materiali e mezzi per l'emergenza; servizio difesa civile; servizio emergenza sanitaria; servizio per il centro polifunzionale; Centro situazioni (C.E.SI.); Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.); Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).
4. L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi: servizio terremoti e bradisismi; servizio dissesti idrogeologici; servizio emergenze idriche e delle acque; servizio calamità meteorologiche; servizio vigilanza e controllo lavori.
5. L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza: servizio affari generali; servizio documentazione e biblioteca; servizio volontariato; Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.); Centro telecomunicazioni di Protezione Civile (C.T.).
6. L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari contabili e finanziari; servizio attività contrattuali.

Art. 4 Settore legislativo

1. E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 5 Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
3. Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 6 Coordinamento

1. Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile»;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità;

Decreta

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996: «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile».

Disposizioni di carattere generale

1. (Protezione Civile)

La Protezione Civile è un compito primario dello Stato. Essa concerne: 1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause; 2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso; 3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617; 4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

2. (Limiti di applicabilità delle norme)

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle situazioni di cui all'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per interventi tecnici straordinari, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, si intendono quelli che le varie amministrazioni od enti pongono in atto in aggiunta alla loro normale attività di istituto.

TITOLO I Organizzazione della Protezione Civile

Capo I - Organi di Protezione Civile

3. (Organizzazione della Protezione Civile)

Sono organi di Protezione Civile il Ministro dell'interno, il direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, il commissario straordinario di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il commissario del Governo nella regione, il prefetto, l'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il sindaco quale ufficiale del Governo. Sono altresì elementi dell'organizzazione della Protezione Civile il Comitato interministeriale della Protezione Civile, la commissione interministeriale tecnica, i comitati regionali della Protezione Civile. Nel presente regolamento, l'espressione «organo ordinario» di Protezione Civile va riferita al Ministro dell'interno, al prefetto ed al sindaco quale ufficiale del Governo; l'espressione «organo straordinario» va riferita al commissario straordinario.

4. (Comitato interministeriale della Protezione Civile)

Il Comitato interministeriale della Protezione Civile, costituito presso il Ministero dell'interno nella composizione di cui al secondo, comma dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si avvale, per l'espletamento dei compiti fissati nel terzo comma dello stesso articolo, della commissione interministeriale tecnica ivi prevista. Il Ministro dell'interno, per gli studi di cui alla lettera c) del citato art. 3, può avvalersi anche di esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a primo dirigente.

5. (Commissione interministeriale tecnica: composizione e nomina)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, è determinata la composizione della commissione interministeriale tecnica. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati: essi durano in carica cinque anni. La commissione è presieduta dal direttore generale della p.c. e dei servizi antincendi o, in caso di sua assenza o impedimento o di temporanea vacanza, dal funzionario che normalmente lo sostituisce

nelle funzioni di direttore generale. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal direttore della divisione Protezione Civile del Ministero dell'interno.

6. (Commissione interministeriale tecnica: competenze)

La commissione interministeriale tecnica, oltre ad esaminare le particolari questioni tecniche ad essa sottoposte dal Comitato interministeriale della Protezione Civile, cura e coordina gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

7. (Commissione interministeriale tecnica: funzionamento)

La commissione interministeriale tecnica si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria e viene convocata con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La commissione può operare anche in gruppi di lavoro per singoli settori di studio; può altresì demandare, ad uno o più dei suoi componenti, lo studio di particolari problemi.

8. (Comitati regionali: costituzione e sede)

I comitati regionali della Protezione Civile, di cui all'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti per la durata di cinque anni con decreto del Ministro dell'interno. Essi hanno sede, di regola, presso i commissariati del Governo, ove è costituito l'ufficio regionale della Protezione Civile.

9. (Comitati regionali: competenze)

I comitati regionali, in conformità di quanto previsto ai commi quarto e quinto dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi della pianificazione economica: 1) studiano e fanno proposte circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, sulla base delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 2) predispongono i programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali all'azione di soccorso in caso di calamità naturali o catastrofi, specie per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera, il rapido ripristino della viabilità delle strade, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale, tenuto conto delle eventuali proposte formulate dalle regioni; 3) determinano, in relazione ai programmi di cui al n. 2), gli organismi regionali e gli enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della Protezione Civile, specificandone le disponibilità ed i mezzi. I programmi di cui al n. 2) divengono operativi dopo trenta giorni dalla comunicazione, a cura del segretario del comitato, agli organi deliberativi della regione.

10. (Comitati regionali: convocazioni e determinazioni)

I comitati regionali si riuniscono ordinariamente due volte l'anno e sono convocati dal presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione. La convocazione può essere chiesta anche dal commissario del Governo o da un terzo dei componenti. L'ordine del giorno viene comunicato anche al commissario del Governo, che ha la facoltà di chiedere l'inserimento di altri argomenti. Le determinazioni dei comitati sono trasmesse al Ministero dell'interno, per il coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della Protezione Civile, alla regione, al commissario del Governo, nonché alle prefetture della regione, per la redazione dei piani provinciali di Protezione Civile.

11. (Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, all'organizzazione della Protezione Civile predisponendo i servizi di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe. A tali effetti il Ministro dell'interno, cui fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni - civili e militari, centrali e periferiche - nonché di soggetti privati e di enti pubblici e privati, impartisce le direttive generali in materia di Protezione Civile; in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali. Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate di cui al successivo art. 39, il Ministro dell'interno provvede a farne richiesta, in occasione di calamità naturali o catastrofe, al Ministro della difesa o all'autorità da questo delegata. Allorché ricorrano le circostanze di cui all'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale designando la persona, che, tenuto conto dell'entità e gravità dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario. Inoltre, il Ministro dell'interno: 1) dispone l'esecuzione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile, anche con la partecipazione degli

organi e degli enti, il cui intervento è previsto dai piani di emergenza; 2) dispone campagne annuali per la divulgazione delle misure di prevenzione, protezione e soccorso; 3) adotta ai fini della Protezione Civile ogni altro provvedimento a lui demandato dalle vigenti norme; 4) promuove l'emanazione dei provvedimenti di urgente necessità richiesti nell'interesse pubblico. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Ministro dell'interno si avvale della Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, presso cui è costituita la commissione interministeriale tecnica, prevista dal precedente art. 5.

In situazioni di emergenza, il Ministro dell'interno può disporre che con i rappresentanti di amministrazioni e di enti direttamente interessati alle operazioni di soccorso, che fanno parte della commissione interministeriale tecnica, si costituisca il Centro operativo combinato (COC) quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi di Protezione Civile con i seguenti compiti: 1) raccogliere e valutare ogni informazione interessante la Protezione Civile; 2) preavvertire e porre in stato di allarme, in caso di necessità, le amministrazioni e gli enti aventi compiti di intervento e di soccorso; 3) ricevere le direttive impartite dalle autorità superiori in materia di soccorso e di assistenza e promuovere l'applicazione nell'organizzazione degli interventi; 4) raccogliere tutti i dati provenienti dalle zone colpite nonché quelli relativi alle risorse disponibili sia di soccorso che di assistenza, valutarli e promuovere l'emanazione delle conseguenti disposizioni, tenuto conto delle esigenze prioritarie; 5) armonizzare, per darne forma unitaria, gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati ai soccorsi; 6) raccogliere le richieste di materiale ed equipaggiamento delle forze di soccorso e di assistenza, promuovendo quanto necessario per il loro più organico e sollecito soddisfacimento; 7) promuovere quanto necessario perché sia assicurato il più rapido ripristino dei servizi essenziali nella zona colpita.

12. (Direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi)

Il direttore generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi: 1) cura la predisposizione di quanto possa occorrere per l'attuazione, in caso di calamità o catastrofe, degli interventi tecnici urgenti e dell'assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite; 2) impartisce le direttive per l'organizzazione e la predisposizione dei servizi di Protezione Civile in conformità agli indirizzi del Ministro ed in esecuzione delle determinazioni del Comitato interministeriale della Protezione Civile; 3) provvede, secondo gli indirizzi impartiti dal Comitato interministeriale della Protezione Civile, al coordinamento, ove occorra, dei piani provinciali di Protezione Civile, tenuto conto anche dei programmi predisposti dai comitati regionali della Protezione Civile; 4) dirige, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofe e coordina le attività all'uopo svolte da enti e da privati; 5) organizza e dispone quanto necessario per l'attuazione delle esercitazioni di Protezione Civile; 6) attende alla divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

13. (Commissario del Governo nella regione)

Il commissario del Governo: 1) mantiene intese con il comitato regionale della Protezione Civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza; 2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di Protezione Civile nell'ambito regionale nonché la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale; 3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della Protezione Civile. Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità, sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

14. (Prefetto)

Il prefetto, quale organo ordinario di Protezione Civile: 1) cura la predisposizione del piano provinciale di Protezione Civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato; 2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attività svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati; 3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessità, di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico; 4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate; 5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia; 6) cura gli adempimenti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari; 7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di Protezione Civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni. Il

prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione, a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).

15. (Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco)

L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita nell'ambito dell'Ispettorato, e assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nelle località colpite da calamità e di ogni altro reparto del Corpo.

L'ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario l'intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre amministrazioni e enti, ne segnala l'esigenza all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile perché li richieda. Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintendente, altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

16. (Sindaco)

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è organo locale di Protezione Civile. Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

17. (Commissario straordinario)

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996: 1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamità o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 14; 2) assicura l'unità di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa; 3) promuove il più tempestivo afflusso di quanto altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la più efficace azione di soccorso e di assistenza; 4) chiede il concorso delle forze armate; 5) promuove l'adozione delle misure idonee per il più rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalità nella zona colpita. Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorità operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo. Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attività svolte.

Capo II - Oggetto e strutture di intervento

18. (Oggetto degli interventi)

L'azione dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi: 1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose, di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente; 2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani e abbandonati ed agli incapaci in genere; 3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; 4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto; 5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile; 6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo art. 46 in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto; 7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo articolo 44.

19. (Unità assistenziali di emergenza)

A cura dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile vengono costituite, ove necessario, particolari «unità assistenziali di emergenza» che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di Protezione Civile. In particolare dette «unità assistenziali»: 1) forniscono ogni utile informazione agli organi della Protezione Civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti; 2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei

soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati; 3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata. Le «unità assistenziali» comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrati in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione. Le «unità assistenziali» sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; ad esse è addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati. Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle «unità assistenziali» vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione. All'atto della costituzione delle «unità assistenziali», l'autorità provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto appositi nuclei di polizia, cui può essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, in particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.

TITOLO II Predisposizioni di misure di Protezione Civile

Capo I - Piani provinciali di Protezione Civile

20. (Piani provinciali di Protezione Civile)

Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1): 1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilità di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza; 2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza; 3) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità; 4) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 14. Copia del piano viene inviata al Ministero dell'interno, alla regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano stesso.

Capo II - Personale di pronto impiego

21. (Personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno individua, possibilmente con il criterio della volontarietà, idoneo personale, il cui periodico addestramento è curato dalla Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi.

22. (Personale di altre amministrazioni ed enti)

Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di Protezione Civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.

Capo III - Volontari

23. (Domanda, istruzione e addestramento)

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di Protezione Civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta. La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalità - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento. In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I volontari di Protezione Civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi «ruolini».

24. (Obblighi)

I volontari sono tenuti: 1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni; 2) a rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di Protezione Civile; 3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato; 4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifida - paratifida da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetana, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifida-paratifida deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetana con frequenza quinquennale. I volontari, che intendano cessare da ogni attività inerente a tale

qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai «ruolini», restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.

25. (Impiego)

L'impiego dei volontari è autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno. Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.

Capo IV - Esercitazioni

26. (Esercitazioni di Protezione Civile)

Allo scopo di sperimentare la validità delle varie pianificazioni, la Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui può essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

Capo V - Materiali assistenziali

27. (Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I.)

I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi. I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate. Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulotte, case mobili, tende, effetti lettereci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.

28. (Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento)

Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario. La nomina del predetto personale, nonché la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura. I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.

29. (Inoltro dei materiali alle località di impiego)

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonché ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario. Qualora l'entità e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilità non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra il Ministero della difesa e le autorità militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.

30. (Revisione e nuova inventariazione dei materiali)

Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento. Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

31. (Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali)

Al fine di avere l'immediata disponibilità dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il Ministero dell'interno può avvalersi delle procedure semplificate di cui all'art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

TITOLO III Attuazione misure di Protezione Civile

Capo I - Segnalazioni

32. (Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati)

I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare lare immediatamente al prefetto

l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità. Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, è tenuto a darne immediata notizia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri. Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi è tenuto ad informarne, con il mezzo più rapido, il più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri. L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo e del verificarsi di un evento calamitoso è tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata. Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entità dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi. I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché le iniziative intraprese.

33. (Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili)

Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi - o comunque il più vicino organo periferico del Ministero stesso. Essi hanno, altresì, l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.

34. (Attivazione delle predisposizioni di misure di Protezione Civile)

Il prefetto, avuta notizia della situazione di pericolo o del verificarsi di calamità naturali o catastrofi, ne informa immediatamente il Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi. In pari tempo, il prefetto, sentiti, ove occorra, gli organi tecnici e valutate la natura e la entità dell'evento, informa ed attiva ogni organismo interessato in conformità alle previsioni del piano provinciale di Protezione Civile. Il Ministero dell'interno, in relazione alla valutazione fatta delle notizie pervenute, informa con ogni urgenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organismi interessati.

35. (Ricognizioni aeree)

Il Ministero della difesa e i comandi delle forze armate aventi in dotazione aeromobili, appena avuta comunque notizia del verificarsi di una calamità naturale o catastrofe, dispongono ricognizioni aeree allo scopo di determinare la estensione della zona colpita e possibilmente la entità dei danni. Le stesse ricognizioni sono disposte su richiesta degli organi ordinario straordinari di Protezione Civile. I risultati delle ricognizioni aeree devono essere comunicati nel modo più rapido all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

36. (Avvertimenti alla popolazione)

Allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di Protezione Civile, e, in caso di urgenza, il sindaco.

Capo II - Primi interventi - Interventi tecnici dei vigili del fuoco e delle Forze armate

37. (Primi interventi)

Ferme le incombenze del prefetto e del sindaco, di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento, tutte le amministrazioni e gli enti aventi compiti di Protezione Civile, ricevuta notizia di eventi calamitosi, portano immediatamente nei luoghi del disastro i primi soccorsi secondo le previsioni contenute nei piani di emergenza e comunque in misura adeguata alla situazione da fronteggiare, dandone nel contempo notizia al prefetto per i fini indicati dall'art. 14 del presente regolamento. Egual obbligo è fatto ai comitati locali dell'Associazione italiana della Croce rossa.

38. (Interventi tecnici urgenti dei vigili del fuoco)

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ove i mezzi tecnici ed il personale a sua disposizione non siano adeguati per gli interventi tecnici urgenti necessari per affrontare la calamità, informa l'ispettore regionale o interregionale sull'entità dell'evento e sul personale ed i mezzi tecnici integrativi ritenuti necessari, informandone contemporaneamente l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

39. (Intervento Forze armate)

I comandanti militari territoriali, i comandanti dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree pongono a disposizione dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile personale, mezzi, attrezzature, materiali e viveri di riserva. I reparti utilizzati nella zona sinistrata operano secondo le direttive del suddetto organo ordinario o straordinario. A detti reparti deve essere assicurata dalla competente autorità militare la completa autosufficienza logistica ed operativa.

Capo III - Interventi assistenziali

40. (Attività assistenziali)

Gli interventi assistenziali consistono essenzialmente nell'assegnazione agli aventi diritto, previa la eventuale dotazione della tessera di cui all'articolo seguente, di viveri, vestiario ed effetti lettereci.

41. (Censimento dei sinistrati e dotazione di tessere assistenziali)

L'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile ove ne ricorra la necessità, provvede per la individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso ed, eventualmente per la consegna agli stessi di apposite tessere, avvalendosi del personale degli enti locali, dei volontari, nonché delle forze di polizia, anche femminile. Il relativo elenco è tenuto costantemente aggiornato. Chiunque, per qualsiasi motivo, provvede al ricovero dei sinistrati, è tenuto a darne immediata notizia all'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

42. (Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio)

L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di funzionare regolarmente.

Capo IV - Interventi igienico - sanitari

43. (Soccorsi sanitari)

Il Ministro dell'interno, per le esigenze di carattere sanitario e ad integrazione degli interventi operati dalle regioni, può richiedere, in caso di necessità: 1) al Ministro della sanità l'invio di medici, veterinari, personale ausiliario e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nonché l'invio di sieri, vaccini, medicinali, presidi profilattici ed altro materiale sanitario di prima necessità; 2) al Ministro della difesa l'invio di formazioni sanitarie mobili; 3) al Ministro dell'agricoltura e delle foreste l'invio di squadre di soccorso veterinario composte dal personale disponibile del Corpo forestale dello Stato; 4) all'Associazione italiana della Croce rossa ed all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta l'invio di formazioni sanitarie; 5) ai prefetti l'invio di squadre di soccorso sanitarie spontaneamente organizzate da enti pubblici o da privati. Per l'apporto dell'Associazione italiana della Croce rossa, di cui al n. 4) del comma precedente, è fatto salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

44. (Interventi igienico - sanitari e veterinari di urgenza)

Fino a quando la direzione ed il coordinamento dei servizi sanitari nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato, i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica vengono effettuati dagli organi tecnici sanitari delle unità sanitarie locali e dei servizi multizonali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, coordinati dagli organi regionali. In detti servizi - che operano secondo gli indirizzi dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile - si intendono compresi anche il personale e le attrezzature sanitarie messe a disposizione dalle varie Amministrazioni ovvero volontariamente affluite.

45. (Concorso dell'Associazione italiana della Croce rossa ai soccorsi sanitari)

Salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, l'Associazione italiana della Croce rossa concorre ad assicurare l'assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, nonché le attrezzature ed il personale occorrenti per i reparti sanitari delle unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 19, secondo le indicazioni dell'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile.

46. (Servizi di soccorso veterinario)

Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.

Capo V - Comunicazioni e trasporti

47. (Servizi radio, telegrafici, telefonici e postali)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici e alle società concessionarie le disposizioni necessarie per riattivare nel modo più sollecito le

comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali, per istituirne altre, ove necessario, nonché per provvedere alla eventuale installazione di uffici provvisori ed a quanto altro necessario per assicurare un andamento regolare dei servizi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile. Le comunicazioni riguardanti i servizi di soccorso hanno precedenza assoluta.

48. (Servizi di trasporto statali ed in concessione)

Il Ministro dei trasporti, avuta notizia dell'evento calamitoso, impartisce ai propri organi centrali e periferici le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento di tutti i servizi ferroviari ed il coordinamento di tutti gli altri servizi pubblici di trasporto nelle zone colpite. Lo stesso Ministro impartisce, altresì, disposizioni affinché l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile possa disporre l'utilizzazione, con il sistema più rapido, dei vari mezzi di trasporto, per qualsiasi esigenza di Protezione Civile. Analoghe disposizioni sono impartite dal Ministro della marina mercantile per il trasporto di cose e persone con mezzi nautici rientranti nella sua competenza.

Capo VI - Opere di urgente necessità

49. (Opera di urgente necessità)

Le opere di urgente necessità di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono quelle la cui realizzazione si rende necessaria per l'adempimento dei compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Alla realizzazione di dette opere il Ministero dell'interno provvede direttamente o a mezzo di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati, anche mediante apposite convenzioni, le quali possono prevedere, altresì, l'affidamento della manutenzione e dell'esercizio delle opere medesime. Sono considerate opere di urgente necessità anche quelle realizzate da enti pubblici o da privati che siano idonee alla protezione della popolazione civile.

50. (Attrezzature di Protezione Civile)

Per attrezzature di Protezione Civile di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, si intendono tutti i materiali e i mezzi destinati ad assicurare la protezione della popolazione civile in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dalla legge stessa, nonché dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Alla predisposizione di dette attrezzature il Ministero dell'interno provvede anche con le forme indicate nel precedente articolo.

51. (Utilizzazione di opere ed attrezzature di enti pubblici e di privati)

Le opere e le attrezzature di cui ai precedenti articoli 49 e 50 debbono essere costantemente tenute in perfetto stato di funzionamento e messe a disposizione del Ministero dell'interno su sua richiesta, in caso di grave necessità. Qualora le amministrazioni, gli enti pubblici o i privati provvedano alla realizzazione di opere e di attrezzature che da parte del Ministero dell'interno siano ritenute idonee ai fini della protezione della popolazione civile, il Ministero stesso cura che venga data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1915, nonché nel regio decreto 25 maggio 1936, n. 1553.

52. (Ministero dei lavori pubblici - Interventi straordinari)

Agli interventi straordinari di cui all'art. 1 della legge 12 aprile 1948, n. 1010, provvede il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 88, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla Protezione Civile. In tali casi, in via straordinaria, gli interventi si estendono anche alle opere idrauliche di cui all'art. 89 del surrichiamato decreto.

53. (Interventi delle amministrazioni regionali e degli enti locali territoriali)

Gli organi regionali e gli enti locali territoriali, oltre al contributo di cui al penultimo comma dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, pongono in essere le attività, loro trasferite o delegate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616. Gli enti locali debbono provvedere all'immediata esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere e dei servizi di propria competenza, informandone contestualmente l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile e segnalando le eventuali necessità di intervento integrativo.

Capo VII - Offerta di prestazioni, di materiale assistenziale, di denaro, di ospitalità e di altre iniziative assistenziali - Offerte dall'estero

54. (Offerte di prestazioni)

I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire il loro concorso alle operazioni di soccorso e di assistenza, ne danno notizia al prefetto della propria provincia, indicando i mezzi dei quali dispongono. L'impiego nelle zone colpite da calamità è disposto dal Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi, d'intesa con l'organo ordinario o straordinario di Protezione Civile al quale sono affidati la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso. L'utilizzazione di coloro che intendono concorrere alle operazioni di cui al primo comma è regolata, per quanto applicabili nella circostanza, dalle

disposizioni contenute nel capo III, titolo II del presente regolamento.

55. (Offerte di materiale assistenziale)

I privati cittadini, le associazioni ed i comitati, che in occasione di eventi calamitosi intendano offrire materiale assistenziale, ed in particolare indumenti, masserizie e derrate, ne danno notizia al prefetto della propria provincia. La raccolta e la distribuzione possono essere affidate alla Associazione italiana della Croce rossa. Il materiale non utilizzabile è ceduto alla stessa Associazione secondo le vigenti disposizioni per il materiale fuori uso dello Stato.

56. (Offerte di ospitalità o di altre iniziative assistenziali)

Chiunque intenda contribuire all'attività di assistenza mediante offerte di ospitalità od altre particolari forme, diverse da quelle previste negli articoli 54 e 55, ne informa il prefetto della provincia di residenza, il quale provvede alla loro utilizzazione.

57. (Offerte provenienti dall'estero)

Qualora le offerte di cui al presente capo pervengano dall'estero, il preventivo coordinamento viene curato dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'interno, il quale provvede alla successiva utilizzazione. Il materiale proveniente dall'estero è soggetto ad ogni effetto, ove non diversamente stabilito con accordo internazionale, alla stessa disciplina del materiale assistenziale dello Stato impiegato nelle operazioni di soccorso e di assistenza.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

Ordine di servizio n. 1

Il ministro per il coordinamento della Protezione Civile

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 112, relativo alla istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla ripartizione delle competenze tra i Servizi che costituiscono l'articolazione degli Uffici del Dipartimento della Protezione Civile;

DISPONE

Le competenze dell'Ufficio Coordinamento delle Attività di previsione e prevenzione sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti, per il personale dell'Ufficio, nel documento "Organizzazione del dipartimento della P. Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi, nonché quelle di volta in volta affidate dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio rischio nucleare ed ecologico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi ambientali e nucleari: formula programmi e direttive di indirizzo e orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nel campo della salvaguardia ambientale e del rischio nucleare; coordina le attività competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo attraverso reti di rilevamento degli inquinamenti ambientali e della radioattività; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la sezione II, settore rischio nucleare, della Commissione Grandi Rischi, per gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti in materia di inquinamento e radioattività; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica, in materia ecologica e nucleare, e partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti della II sezione della Commissione Grandi Rischi.

Servizio rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi da incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto; formula programmi e direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi di propria competenza; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche di ricerca e con enti pubblici e privati

che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza, partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la Commissione Grandi Rischi - Sezione V, settore rischio chimico - industriale ed ecologico, per la Commissione Grandi Rischi - Sezione IV, settore rischio trasporti, per il Gruppo nazionale rischio chimico - industriale ed ecologico del C.N.R. e per gli Organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento. In caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza; partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti delle sezioni V e VI della Commissione Grandi Rischi, del Gruppo nazionale rischio chimico, industriale ed ecologico del C.N.R.

Servizio rischio idrogeologico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di movimenti franosi, alluvioni, valanghe, inquinamenti e crisi idriche, dighe e invasi, e formula programmi, direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile.; attiva studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi di propria competenza; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi; cura il rapporto con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza, partecipando altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile e di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la IV sezione - rischio idrogeologico - della Commissione Grandi Rischi, per il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R., per gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza; partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti della IV sez. della Commissione Grandi Rischi e del Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

Servizio rischio sismico e vulcanico: assicura la promozione ed il raccordo delle iniziative in materia di rischi sismici e vulcanici; formula programmi e direttive di indirizzo ed orientamento, valutando anche scenari di crisi, per i necessari aggiornamenti dei piani di emergenza e per le esercitazioni di Protezione Civile; promuove studi e ricerche curando l'organizzazione, la predisposizione e la divulgazione di materiale scientifico e documentale nei campi sismologico e vulcanologico; coordina le attività tecnico - scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi di competenza; cura i rapporti con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nei settori di rischio di competenza partecipando, altresì, ad ogni iniziativa posta in essere da detti Enti in collaborazione con strutture omologhe di Protezione Civile di altri Paesi; cura l'attività di segreteria, organizzazione e coordinamento per la Commissione Grandi Rischi - sezione I, settore rischio sismico, per la Commissione Grandi Rischi - sezione III, settore rischio vulcanico, per il Gruppo nazionale di difesa dei terremoti del C.N.R., per il Gruppo nazionale per la vulcanologia del C.N.R. e per i Gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito del Dipartimento; in caso di emergenza provvede all'individuazione degli idonei organi di consulenza scientifica nelle materie di competenza e partecipa con propri funzionari ai sopralluoghi che si rendessero necessari, unitamente agli esperti delle sezioni I e III della Commissione Grandi Rischi nonché dei Gruppi nazionali per la difesa dai terremoti e vulcanologico del C.N.R.

Le competenze dell'Ufficio Emergenze sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio (Sanità - Trasporti - Mezzi e Materiali - Difesa Civile - Informatica - Volontariato - nonché i Centri Operativi), indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; formula direttive di natura tecnica ed amministrativa per la gestione del personale del Dipartimento al fine di assicurare l'operatività degli Uffici al verificarsi dell'emergenza; costituisce, su disposizione del Ministro, nuclei di intervento destinati ad operare in Italia ed anche all'estero; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri Servizi nonché quelle affidate di volta in volta dal Coordinatore dell'ufficio.

Servizio Coordinamento Soccorsi: convoca l'EMERCOM, attiva, tramite il CE.SI., le componenti di Protezione Civile che assicurano il pronto intervento e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità; coordina, d'intesa con le Amministrazioni interessate, l'attuazione dei piani di emergenza, compresi quelli relativi ai trasporti, all'utilizzazione delle risorse e dei mezzi, anche di volontariato; attua le ordinanze del Ministro concernenti il pronto intervento e l'assistenza; cura i rapporti con le varie componenti nazionali ed internazionali di Protezione Civile e mantiene i collegamenti con gli organismi scientifici che svolgono attività di sorveglianza, sui fenomeni calamitosi; studia i

risultati delle esperienze di organizzazioni di Protezione Civile di altri Paesi, acquisendo e classificando la relativa documentazione; cura in collegamento con il Ministero dell'Interno la gestione del Sistema Mercurio, indirizza l'attività delle Regioni in materia di preparazione all'emergenza (ed impulso all'attività dei Comitati regionali).

Servizio interventi straordinari: predispone gli atti relativi agli interventi straordinari del Ministro, intesi a fronteggiare situazioni di emergenza, cura ogni attività connessa alle richieste di interventi volti a fronteggiare situazioni di emergenza idrica e di inquinamento e bonifica ambientale formalizzando anche i relativi provvedimenti.

Servizio pianificazione ed attività addestrative: coordina le pianificazioni delle Amministrazioni centrali e periferiche; predispone piani di emergenza per zone del territorio esposte a particolare rischio; pianifica tempi e modi dell'afflusso degli uomini e mezzi di tutte le componenti di Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità; studia le problematiche connesse alle pianificazioni di emergenza; organizza le esercitazioni di Protezione Civile.

Servizio materiali e mezzi per l'emergenza: studia tutte le problematiche concernenti i mezzi speciali e le tecnologie di emergenza; provvede al censimento, alla gestione e alla movimentazione dei beni mobili della Protezione Civile nonché all'approvvigionamento di mezzi e materiali d'emergenza; programma i centri mobili d'emergenza (treni d'emergenza, campi base, ecc.); effettua le relative ispezioni.

Servizio Difesa Civile: studia tutte le problematiche inerenti la difesa civile; cura i rapporti con gli organi della N.A.T.O.; cura la cooperazione civile - militare; organizza le esercitazioni nazionali ed internazionali di difesa civile.

Servizio emergenza sanitaria: attua il piano di emergenza sanitaria nazionale; assicura la Vice - presidenza e Segreteria della Commissione Sanitaria Tecnico - Scientifica; cura i rapporti nazionali ed internazionali con gli enti ed istituti preposti alla tutela sanitaria della popolazione.

Servizio per il Centro Polifunzionale: provvede a tutti i compiti relativi alla gestione, amministrazione e funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature del Centro stesso, cura le attività connesse alla gestione dei beni mobili della Protezione Civile.

Centro Situazioni (C.E.SI.): riceve e valuta le notizie riguardanti gli eventi calamitosi e risolve direttamente, ove possibile, i problemi inerenti ai primi soccorsi; in caso di dichiarata emergenza, si trasforma in centro operativo, integrato da altri Ufficiali e funzionari designati dal Dipartimento e da altri Enti, articolandosi anche in settori funzionali.

Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.): coordina l'impiego degli aeromobili comunque resi disponibili per il concorso aereo delle attività di Protezione Civile sia in ambito nazionale sia all'estero; coordina l'intervento dei mezzi aerei resi disponibili dalla Amministrazione della Difesa e dell'Agricoltura e Foreste per il concorso aereo alla lotta contro gli incendi boschivi; nei casi di maxi emergenza opera con propri rappresentanti presso il Centro Situazioni con il compito di richiedere e coordinare l'esecuzione di missioni aeree nel quadro della pianificazione dei trasporti di emergenza nonché la ricognizione e il controllo delle aree disastrose.

Centro Operativo Emergenza in mare (C.O.E.M.): provvede alla gestione operativa dell'emergenza in caso di attivazione del "Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive", approvato con D.M. 5 aprile 1989; coordina l'attività di soccorso ad aerei in mare svolte dalle Prefetture competenti in prossimità di aeroporti costieri; nei casi di maxi emergenza opera, nell'ambito del Centro Situazioni, con il compito di coordinare, d'intesa con il Ministero della Difesa, l'impiego della nave S. Marco e di altre unità similari assegnate per attività di Protezione Civile nonché, d'intesa con il Ministero della Marina Mercantile, l'impiego delle navi civili requisite o noleggiate per i trasporti d'emergenza; studia tutte le problematiche connesse all'inquinamento marino cagionato da idrocarburi e da altre sostanze nocive; cura i rapporti con enti ed organismi nazionali ed internazionali operanti in materia; presiede e coordina l'attività del Comitato tecnico - scientifico di cui al D.M. 8 novembre 1989.

Le competenze dell'Ufficio Opere Pubbliche di Emergenza sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'Ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti per il personale dell'Ufficio nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi nonché quelle affidate, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio terremoti e bradisismi: coordina e organizza le operazioni di rilevamento dei danni causati da eventi sismici, avvalendosi anche degli Istituti di ricerca (G.N.D.T. e I.N.G.); elabora su mandato legislativo le direttive tecnico - amministrative attinenti gli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato da eventi sismici; acquisisce i dati concernenti le richieste finanziarie, relative al ripristino del patrimonio edilizio e delle infrastrutture danneggiate, prodotte dagli Enti interessati (comuni, province, regioni, comunità montane enti dello Stato, ecc.); formula i piani di spesa nell'ambito degli stanziamenti disposti da apposite leggi; predispone gli atti di

assegnazione dei fondi agli Enti territoriali sopra citati; coordina le attività di controllo delegate ad uffici regionali; coordina le attività di prevenzione sismica svolte a seguito di appositi stanziamenti e finalizzate all'adeguamento sismico del patrimonio edilizio ricadente in zone soggette ad alto rischio, avvalendosi, eventualmente, dell'apporto tecnico - scientifico di istituti di ricerca.

Servizio dissesti idrogeologici: sovrintende all'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per l'eliminazione del pericolo imminente dovuto a dissesti idrogeologici; esamina le richieste avanzate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito alle soluzioni tecniche e alle esigenze economiche relative ai singoli interventi; elabora normative per l'attuazione di detti interventi; definisce gli interventi di ripristino dei beni colpiti da eventi calamitosi di settore.

Servizio emergenze idriche e delle acque: acquisisce dati e notizie relative alla situazione delle reti idriche e della gestione delle acque sul territorio nazionale; esamina e valuta le richieste avanzate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito alle soluzioni tecniche e scientifiche, prospettate da enti di ricerca pubblici e privati e da operatori del settore, finalizzate ad interventi di emergenza; definisce gli interventi da attuare, elaborando, ove necessario, la normativa di settore.

Servizio calamità meteorologiche: acquisisce dati e notizie in merito agli eventi calamitosi determinati da situazioni meteorologiche; esamina e valuta le richieste prospettate da Regioni, Enti locali ed altre Pubbliche amministrazioni in merito agli interventi di ripristino dei beni colpiti dagli eventi calamitosi di settore.

Servizio vigilanza e controllo lavori: acquisisce ed esamina dati e notizie concernenti l'attuazione degli interventi disposti dal Dipartimento; vigila sull'esecuzione di detti interventi, in modo diretto o con la collaborazione di organi tecnici regionali, degli enti locali e di altre pubbliche amministrazioni, esaminando, ove occorra, anche gli atti delle commissioni di collaudo, nominate dal Dipartimento, delle quali cura la predisposizione delle note di incarico e degli altri adempimenti connessi.

Le competenze dell'Ufficio Affari Generali, Documentazione e Volontariato sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina l'attività di tutti i settori funzionali dell'ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti per il personale dell'Ufficio, nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenze"; tratta tutte le materie non rientranti nelle competenze degli altri servizi nonché quelle affidate, di volta in volta, dal Coordinatore dell'Ufficio.

Servizio Affari Generali: assicura il coordinamento amministrativo fra gli uffici, risolvendo anche eventuali conflitti di competenze tra i medesimi; cura la ricezione di tutta la corrispondenza in arrivo e provvede alla relativa assegnazione agli Uffici; mantiene i rapporti con le organizzazioni sindacali che operano nell'ambito della Presidenza e si occupa della contrattazione decentrata: predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione; tratta i progetti F.I.O.

Servizio Formazione, Documentazione e Biblioteca: organizza e coordina le attività di formazione svolte nell'ambito del Dipartimento; cura l'acquisizione anche tramite l'Ufficio Stampa, di servizi filmati, video magnetici, fotografici, ivi compresi quelli relativi alle esercitazioni di Protezione Civile, provvedendo alle opportune sistemazioni ed utilizzazioni; cura la raccolta di pubblicazioni prodotte dal Dipartimento o da altri enti sia per le scuole che per le altre istituzioni; cura la pubblicazione di un periodico - d'intesa con l'Ufficio Stampa - del Dipartimento della Protezione Civile; recepisce e conserva la documentazione riguardante tutte le attività di Protezione Civile; cura l'acquisizione di volumi e documenti anche di carattere internazionale.

Servizio Volontariato: individua e forma i gruppi, le associazioni, gli enti e gli organismi di volontariato di Protezione Civile; cura i rapporti con gli stessi ed assicura il raccordo con il Comitato di volontariato di Protezione Civile per l'espletamento delle attività ad esso attribuite; istruisce le pratiche per le attività di formazione dei gruppi di volontariato da effettuare nel Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto; provvede agli adempimenti normativi ed amministrativi sull'impiego dei volontari; diffonde la cultura del volontariato di Protezione Civile; avvia e cura studi comparati sulla legislazione del volontariato in altri Paesi.

Centro Applicazione Studi Informatici (C.A.S.I.): provvede all'automazione dei processi operativi e gestionali degli Uffici, alla gestione ed allo sviluppo del sistema informatico centrale; fornisce, al verificarsi di un'emergenza, il supporto informatico richiesto dall'evento; provvede alla individuazione dei nuovi sistemi informativi elaborati da enti nazionali ed internazionali, nonché allo sviluppo e alla gestione della rete telematica del Dipartimento; svolge, in collaborazione con gli uffici ed i centri, attività di analisi e progettazione di sistemi informativi; garantisce il collegamento con banche dati esterne; cura la formazione nel settore, inquadra ed armonizza le richieste degli Uffici e dei Centri, nel contesto del sistema informatico centrale, dei sistemi esterni, della rete telematica e dei sistemi locali, valutandone la fattibilità tecnico - amministrativa; cura i rapporti con l'Ufficio per l'Informatica e la Telematica (U.I.T.) della Presidenza del Consiglio.

Centro Telecomunicazioni di Protezione Civile: cura l'esercizio e la manutenzione del sistema di telecomunicazioni ordinarie del Dipartimento; assicura i collegamenti d'emergenza con aree di crisi sul territorio nazionale ed estero; cura l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi di telecomunicazione del Dipartimento attraverso la promozione di lavori di ampliamento e ammodernamento delle reti esistenti e l'elaborazione della pianificazione operativa e delle direttive dell'impiego relative all'intero settore delle Telecomunicazioni; cura l'addestramento del personale TLC; organizza e dirige le esercitazioni tecniche e operative di settore; assicura la consulenza in materia di telecomunicazioni ed elettronica per la Protezione Civile a favore di tutti gli Uffici del Dipartimento e delle Amministrazioni ed Enti che concorrono all'attuazione del servizio nazionale di Protezione Civile; assicura il coordinamento ed il controllo delle reti d'emergenza realizzate da altri organismi per le esigenze proprie della Protezione Civile; assicura la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro interni, interministeriali e internazionali nonché a corsi di insegnamento in materia di Protezione Civile.

Le competenze dell'Ufficio Organizzazione Affari Amministrativi e finanziari sono così ripartite:

Servizio Coordinamento: promuove e coordina le attività di tutti i settori funzionali dell'ufficio, indicando, ove occorra, anche periodiche riunioni tra i responsabili dei settori medesimi; emana direttive interne e di raccordo dei vari servizi dell'ufficio; promuove studi volti ad ottimizzare le procedure tecnico - contabili; cura gli affari speciali di natura tecnico - amministrativa non attribuibili istituzionalmente agli altri uffici e/o servizi; assicura lo svolgimento dei compiti straordinari previsti, per il personale dell'ufficio, nel documento "Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenza"; adempie a tutti i compiti che di volta in volta gli vengono affidati dal coordinatore dell'ufficio.

Servizio Organizzazione: provvede all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, agli affari relativi al personale comprese le materie concernenti il trattamento economico e la liquidazione delle competenze, alla gestione e manutenzione dei beni e servizi, anche informatici, facenti carico ai capitoli di bilancio, fatte salve le attribuzioni del C.A.S.I. e del Servizio attività contrattuali. Il CONSEGNETARIO che opera alla dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esegue, nell'ambito del Servizio Organizzazione i compiti di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

Servizio Affari Amministrativi e Finanziari: provvede agli atti contabili e di gestione dei capitoli di bilancio, all'approntamento dei titoli di spesa, alla rendicontazione, ai rapporti con gli organi finanziari e di controllo dello Stato. Il CASSIERE che opera alla dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esegue, nell'ambito del Servizio Affari Amministrativi e Finanziari i compiti di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

Servizio attività contrattuali: cura l'attività contrattuale, l'approvvigionamento di beni e servizi con oneri a carico dei capitoli di bilancio e la liquidazione delle relative spese. L'UFFICIO ROGANTE assolve, nell'ambito del Servizio attività contrattuali, le attribuzioni ed i compiti di cui alla legge e al regolamento della Contabilità Generale dello Stato.

Segreteria Generale di Coordinamento: coadiuva il Capo del Dipartimento nell'attività di organizzazione e direzione del Dipartimento stesso; svolge, secondo le direttive del Capo del Dipartimento, ogni forma di coordinamento dell'attività dei diversi settori del Dipartimento, nonché ogni attività programmatica e di impulso in materia di Protezione Civile; svolge ogni attività di studio, di consulenza e ricerca che si renda necessaria per la funzionalità del Dipartimento.

Con successivo ordine di servizio a cura dei coordinatori degli Uffici potranno essere, ove occorra, ulteriormente dettagliate le attribuzioni dei Servizi e della Segreteria di coordinamento con l'articolazione dei medesimi in omogenei settori funzionali.

Roma, li 27 aprile 1992

Ordinanza 30 Marzo 1989 - Attuazione dell'art 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela (Ordinanza n. 1675/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 12 Novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1982, n. 939;

visto l'art. 11 del decreto – legge 26 Maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 1984, n. 363;

visto l'art. 15 della legge 10 Febbraio 1989, n. 48, con il quale sono state, da ultimo, prorogate le disposizioni di cui al precedente art. 22 del decreto legge 26 Maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Luglio 1984, n. 363;

vista l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 Ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 Ottobre 1984, con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato;

viste le circolari n. 4/DPC/85 del 24 Ottobre 1985; n. 399/o53/11 Emer del 28 Gennaio 1986 e n. 1940/VOL del 22 Marzo 1986, con le quali sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363.

Ritenuto che il fenomeno del volontariato vada tenuto in particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso può dare nelle situazioni di emergenza come in effetti è avvenuto sinora e che, all'uopo, è stato anche organizzato apposito incontro con le organizzazioni interessate;

Considerato che, anche a seguito del predetto incontro si è appalesata la necessità e l'urgenza di una apposita disciplina che espliciti al meglio la portata dell'art.11 della legge n. 363/84, la cui validità è stata di recente ulteriormente protratta nel nostro ordinamento;

Ritenuto che si rende altresì urgente e indispensabile un coordinamento delle attività di volontariato di Protezione Civile, nelle more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle forze di volontariato operanti sul territorio nell'espletamento di attività di previsione e prevenzione di Protezione Civile, nonché in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

L'art. 11 della legge 24 Luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione, nell'ambito del volontariato di Protezione Civile, l'attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 Ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di Protezione Civile, se sussistente.

Art. 2

Ai fini della concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile dispone apposita istruttoria sentite eventualmente le regioni ed il prefetto territorialmente competente e gli enti locali per le organizzazioni operanti in ambito locale.

Per le attività di formazione di cui al comma 1 il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile si avvale per la loro organizzazione del centro di Castelnuovo di Porto ed interviene altresì per la promozione della loro organizzazione in ambito locale.

Art. 3

Il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile provvede al rimborso delle spese relative all'impiego operativo svolto in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza, nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento ed esercitazioni organizzate ai sensi del precedente art. 1, comma 2.

Ai fini del rimborso di cui al comma che precede, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile vi provvede a seguito di domanda delle organizzazioni interessate corredata di idonea documentazione giustificativa e a seguito di certificazione o attestazione richieste, se del caso, alle autorità competenti.

Art. 4

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente certificato dalla prefettura competente, o

dall'autorità regionale, ove prevista, è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza. A tal fine gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nella domanda di permesso, devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato, allegando le relative attestazioni del gruppo di loro appartenenza.

Art. 5

Il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, è tenuto ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo.

La prefettura competente o l'autorità regionale di Protezione Civile, ove prevista, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontario e le modalità con la quale è avvenuta.

Art. 6

Per il periodo di effettivo impiego, prestato e certificato ai sensi della presente ordinanza, il volontario che ha partecipato all'opera di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali nonché alle attività di addestramento ed esercitazioni espletate ai sensi della presente ordinanza, conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale.

Il relativo onere farà carico sul fondo per la Protezione Civile.

Art. 7

Per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi e contro gli infortuni che possono loro occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli precedenti e disposte dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o da altra autorità a ciò delegata.

Il ministro per il coordinamento della Protezione Civile, anche nell'ambito della più generale previsione di una copertura assicurativa per i rischi di Protezione Civile, provvede per l'assicurazione di cui al comma che precede alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 8

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato per l'anno 1989 il L. 1.500.000.000, è posto a carico del fondo per la Protezione Civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 Marzo 1989

Il Ministro: LATTANZIO

Circolare n. 15 del 9 Giugno 1989 - Associazioni di volontariato - regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Servizi della Protezione Civile
1989

Roma, lì 9 Giugno

Divisione Protezione Civile, N.ro 693/02/OR/155/34 di prot.: CIRC. N. 15 MI. PC. (89)4

Oggetto: Associazioni di volontariato – Regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
SEDI

LORO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
SEDI

LORO

Pervengono da parte di alcune sedi segnalazioni sul comportamento di associazioni di volontari di Protezione Civile che, pur operando prevalentemente nel campo della salvaguardia ambientale e della Protezione Civile, in alcune occasioni non hanno dato prova di svolgere correttamente la propria attività, soprattutto per quanto riguarda l'uso di uniformi, lampeggiatori visivi e palette segnaletiche.

Al riguardo si ritiene necessario precisare che non è ammesso l'uso di palette in quanto lo stesso è riservato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 137 del Codice della Strada, al personale incaricato della prevenzione e dell'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Per quanto concerne, poi, l'uso di uniformi, questa Direzione Generale, sentito anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, osserva che l'uso di particolari uniformi è consentito a condizione che vengano rispettate le procedure previste dall'articolo 230 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza.

Per quanto riguarda, infine, l'uso di lampeggiatori luminosi, si precisa che gli artt. 45 e 46 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale (D.P.R. 15.6.1952, n. 363 e successive modifiche) consentono tale possibilità soltanto ai veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché alle autoambulanze. E' fatta però salva l'ipotesi prevista dall'art. 76, 3° comma del citato Testo Unico così come modificato dall'art. 10 della legge 10 Febbraio 1982, n. 38 di ottenere dal Ministero dei Trasporti l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi luminosi anche per altri veicoli oltre a quelli sopraindicati, per garantire la sicurezza della circolazione, purché di luce diversa da quella normalmente utilizzata dalle Forze di Polizia.

p. IL MINISTRO Carleo

Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto l'art. 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile;

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art.1 Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della Protezione Civile.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di Protezione Civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

2. Presso il Dipartimento della Protezione Civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento della Protezione Civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni (2/a).

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di Protezione Civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.

5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Art. 2 Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.

2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali

più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico - pratici indicati dal Dipartimento della Protezione Civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta.

5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.

6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare.

Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5, del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico - esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

2. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di spesa relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di:

- una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle attività dell'associazione richiedente;
- un'analisi costi - benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del territorio.

2. Se il Dipartimento della Protezione Civile ritiene che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

3. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 5 Criteri di concessione dei contributi.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento

della preparazione tecnica.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano:

- a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera;
- b) il minor grado di efficienza delle strutture di Protezione Civile nella zona, anche in considerazione del rapporto costi - benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo;
- c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.

Art. 6 Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo.

1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, è emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre:

- a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;
- c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
- d) le modalità di erogazione del contributo medesimo;
- e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.

Art. 7 Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile può disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della Protezione Civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

1. la revoca, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, del contributo finanziario accordato;
2. l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento della Protezione Civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8 Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di Protezione Civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art.14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , le associazioni di volontariato di Protezione Civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di Protezione Civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'associazione.

2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di Protezione Civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di Protezione Civile presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il Comune si sia dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile elemento di valutazione.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di Protezione Civile, le associazioni di volontariato sono in particolare tenute a comunicare:

- a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
- b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo;
- c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
- d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
- e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di Protezione Civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi piani.

Art. 9 Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le associazioni di volontariato di Protezione Civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica.

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico - pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di Protezione Civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari - programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della Protezione Civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle

modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della Protezione Civile.

6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della Protezione Civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 11 Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico - pratica.

1. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di Protezione Civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

- a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
- b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCALFARO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429, Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL MINISTRO DELL' INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990 n.112, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione e all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione Civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'Interno;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'art.7 della legge 24 febbraio 1992, n.225, pubblicata nel supplemento ordinario n.545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.64 del 17 marzo 1992, che istituisce tra gli organi centrali del Servizio nazionale della Protezione Civile la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi;

VISTO il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.261 del 5 novembre 1992;

VISTO il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.37 del 15 febbraio 1993 concernente l'individuazione e la disciplina dell'attività dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della Protezione Civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio e di prevenzione;

VISTO l'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 gennaio 1991, n.85;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.836, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento

economico di missione;

RITENUTO di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

CONSIDERATA l'opportunità, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 comma 1 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, di articolare la Commissione in sezioni a base interdisciplinare per l'analisi dei problemi relativi ai singoli rischi che comportano misure di P.C.;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997;

CONSIDERATA la necessità, in adesione a quanto formulato dal Consiglio di Stato, di prevedere un abbassamento del quorum strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse alle situazioni di emergenza;

CONSIDERATO altresì che la formulazione del presente provvedimento garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnico - scientifica indispensabili ad affrontare la gestione dell'emergenza e che il numero dei componenti delle singole sezioni è da ritenere congruo, data la complessità delle singole materie trattate;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,n.400;

ADOTTA

il seguente regolamento

CAPO I Costituzione

Art. 1

1. Presso il Dipartimento della Protezione Civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione Civile per tutte le attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

CAPO II Modalità organizzative

Art. 2

1. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di Protezione Civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione I - Rischio sismico; sezione II - Rischio nucleare; sezione III - Rischio vulcanico; sezione IV - Rischio idrogeologico; sezione V - Rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - Rischio trasporti; sezione VII - Aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica;

b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione in seduta plenaria.

2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonché tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

3. La sezione VIII^A, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonché di ogni altro organismo con finalità di Protezione Civile.

Art. 4

1. Il Coordinatore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente articolo 3, è svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto Ufficio o da funzionari del medesimo Ufficio con qualifica non inferiore al VII° livello, esclusa la Sezione VII^A "Aspetti sanitari delle emergenze", per la quale l'incarico di segretario è svolto dal coordinatore del Servizio emergenze sanitarie dell'Ufficio Emergenze.

Art. 5

1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il Comitato dei presidenti di sezione, composto dal ministro per il coordinamento della Protezione Civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio

dei Ministri, che lo presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6

1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.

CAPO III Modalità di funzionamento

Art. 7

1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l'esame di questioni interdisciplinari.

2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità. Le proposte formulate dalle Sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all'approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria.

3. Qualora si ravvisi l'urgenza di convocare la Commissione per l'esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate.

4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di Protezione Civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del CNR, individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n.37, dell'Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonché di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di Protezione Civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze.

5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere.

6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.

Art. 8

1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del Comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno.

2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, quelle del Comitato dei Presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza.

5. Alle sedute della Commissione aventi all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione dei programmi di attività dei Gruppi o Istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti e i componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti Gruppi o Istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.

6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

CAPO IV Spese di funzionamento

Art. 9

1. I componenti della Commissione svolgono l'attività di istituto senza compensi.

2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.
3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto alla loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.

Articolo 10

1. Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 21 ottobre 1992.
3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 97, n. 59.

Capo VIII - Protezione Civile

107. Funzioni mantenute allo Stato

– Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile;
- b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- f) alle funzioni operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
- g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 24 febbraio 92, n.225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari

ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la Protezione Civile;
- b) il Comitato operativo della Protezione Civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- Direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Regione del Veneto – Giunta Regionale: Lettera circolare 7 Novembre 1984 N. 257/2500 –
Comitati Comunali di Protezione Civile, banca dati.*

Ill.mo Signor Sindaco

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (L. 8.12.1970 n. 996 e D.P.R. 66.2.1981 n. 66) la Protezione Civile è un compito primario dello Stato che si organizza – allo scopo – mediante gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile (Ministro dell'Interno, Direttore Generale della Protezione Civile, Commissario del Governo, Prefetto, Ispettore regionale del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, Sindaci e Commissario straordinario).

E' altresì elemento dell'organizzazione il "Comitato regionale della Protezione Civile", il quale è competente:

- A studiare i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofici;
- A predisporre i programmi relativi al contributo della Regione e degli Enti locali all'azione di soccorso;
- A determinare gli organismi regionali e gli Enti locali tenuti a dare il loro apporto agli organi ordinari e straordinari della Protezione Civile.

La Regione, a sua volta, è delegata a formulare proposte al Comitato regionale circa i provvedimenti ed i programmi più sopra menzionati.

Mentre per il tempo dell'emergenza il Prefetto può avvalersi di strumenti di coordinamento che hanno carattere di provvisorietà quali il "C.C.S. - centro di coordinamento soccorsi" (a livello provinciale), il "C.O.M. - centro operativo misto" (a livello intercomunale) e le "C.O.C. - unità assistenziali di emergenza" (a livello comunale); questa Regione ritiene che il contributo degli Enti locali debba attuarsi secondo piani e programmi preventivamente definiti ed aggiornabili secondo le esigenze del momento.

A questo scopo, La Regione suggerisce alle Amministrazioni Comunali di istituire "Comitati comunali di Protezione Civile" che devono costituire l'elemento direzionale della prima fase di intervento a seguito di calamità naturali.

A titolo esemplificativo si ritiene che il **Comitato comunale di Protezione Civile** possa essere composto da:

- Sindaco o Assessore delegato alla Protezione Civile;
- Assessore ai Lavori Pubblici;
- Assessore alla Sanità;
- Capo dei Servizi Tecnici;
- Medico di base;
- Comandante Vigili Urbani;
- Responsabile Ufficio Anagrafe;
- Rappresentante Radio Amatori;
- Rappresentante Associazioni Volontari di Soccorso.

Compito immediato dei Comitati comunali sarà quello di elaborare un piano comunale di Protezione Civile

accompagnato dal censimento delle risorse disponibili in persone e mezzi, che servirà per la formazione della banca dei dati, promossa, coordinata e gestita dai competenti Uffici regionali.

I dati più significativi da immagazzinare nella memoria dell'elaboratore riguardano i seguenti argomenti:

- a) Personale comunale e mezzi a disposizione;
- b) Fabbricati per ricovero temporaneo;
- c) Campi sportivi ed aree per attendamenti;
- d) Campeggi ed alberghi;
- e) Istituzioni con impianti per erogazione pasti;
- f) Negozi e magazzini di generi alimentari;
- g) Prestazioni sanitarie;
- h) Magazzini di medicinali;
- i) Negozi e magazzini di materiali per l'edilizia;
- j) Negozi e magazzini per vestiario;
- k) Depositi di combustibili per trazione e riscaldamento;
- l) Imprese edili e stradali;
- m) Trasporti pubblici e privati;
- n) Trasporti merci e animali;
- o) Tecnici volontari a disposizione (professionisti);
- p) Associazioni varie a disposizione.

Distinti saluti.
Il Presidente
Prof. Carlo Bernini

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 58, DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

La Regione, mediante gli interventi previsti dalla presente legge, partecipa all'organizzazione nazionale della Protezione Civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti e mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, ai sensi della legge 8 Dicembre 1970, n. 66, del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 in materia di calamità naturali.

Tali interventi sono diretti a prevedere, prevenire e/o limitare le cause e gli effetti di straordinarie calamità naturali o catastrofi, anche prodotte dall'attività dell'uomo; a soccorrere le popolazioni colpite; a ripristinare i pubblici servizi, nonché i beni pubblici e privati, danneggiati o distrutti.

Art. 2

Le attività regionali

Le attività regionali in materia di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze proprie o delegate, consistono:

– In attività di previsione e prevenzione, quali:

- a) La predisposizione di studi e progetti, anche mediante l'elaborazione di piani, per la previsione e la prevenzione di calamità naturali o catastrofi;
- b) L'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) L'installazione e la gestione di sistemi, anche con l'ausilio delle telecomunicazioni, per il rilevamento di fenomeni naturali o artificiali che possano essere causa di eventi dannosi o pericolosi, di natura straordinaria o eccezionale;
- d) L'attivazione di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento;
- e) L'acquisizione di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, per costituire una propria dotazione permanente e/o per concederli in uso ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ad altri organismi pubblici;
- f) La concessione di contributi ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l'acquisto di mezzi per la gestione, anche in forma associata, del servizio di pronto intervento – ivi compreso il servizio di polizia urbana – nonché ad associazioni aventi fini di volontariato;
- g) La formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile attraverso la promozione e il coordinamento di programmi educativi, realizzati con i mezzi più aggiornati e efficaci;
- l) In attività di soccorso e ripristino, quali:
 - a) L'approntamento dei mezzi, l'esecuzione dei servizi di emergenza e di pronto intervento, l'assistenza delle popolazioni, nonché i primi interventi di riattivazione dei mezzi pubblici;
 - b) L'adozione dei provvedimenti di competenza regionale per il ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, per la riparazione dei servizi pubblici e per la ricostruzione di quelli distrutti, ovvero per il recupero e la sistemazione ambientale.

Art. 3

Le modalità di attuazione

Le attività di prevenzione di cui alle lett. a), b), c) e d), n. 1 dell'art. 2 sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica di Protezione Civile, e valgono anche quali proposte al Comitato regionale per la Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dai numeri 1) e 2) dell'art. 9 del DPR 6 Febbraio 1981, n. 66. Le attività di cui alle restanti lett. e) e f) del n. 1 dell'art. 2, sono esercitate in armonia con quanto previsto dai piani provinciali e dai programmi regionali di Protezione Civile, di cui al citato decreto n. 66 del 1981.

Le attività regionali di soccorso e di ripristino, di cui al punto 2) dell'art. 2), sono realizzate, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, secondo i criteri e le modalità previste dai piani provinciali e dai programmi regionali di Protezione Civile e, comunque, nell'ambito del coordinamento previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO II - Le strutture operative

CAPO I - Le strutture regionali

Art. 4

L'Ufficio per la Protezione Civile

E' istituito l'Ufficio per la Protezione Civile come articolazione della Segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali, costituito da servizi ordinari e servizi di emergenza.

La denominazione di "Ufficio" attribuita, nella presente legge, alla struttura di cui al primo comma non ha rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 26 Novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.

Alle dipendenze dell'Ufficio è costituita la sala operativa della Protezione Civile, cui fanno capo i sistemi regionali di

informazione e rilevamento dei dati, con lo scopo di assicurare:

- a) L'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi;
- b) Il collegamento in tempo reale con le sedi del Comitato regionale della Protezione Civile e delle Prefetture; con gli uffici e le sedi; anche periferiche, delle Amministrazioni Provinciali e degli Enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della Protezione Civile.

L'Ufficio è altresì fornito delle attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

Art. 5

Le attribuzione dell'Ufficio per la Protezione Civile

Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art.2, la Giunta regionale si avvale principalmente dell'Ufficio per la Protezione Civile.

In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:

2. Alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernente i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane, delle Province;
3. All'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;
4. Alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi:
 - Alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;
 - Agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l'installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;
 - Alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi ed attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;
 - Alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;
 - Ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;
 - Alla gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati interessanti la Protezione Civile.

Art. 6

La Commissione Tecnica per la Protezione Civile

E' istituita la Commissione Tecnica per la Protezione Civile (CTPC) con funzioni consultive sulle materie di cui alla presente legge.

La Commissione è composta:

- a) Dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da esso delegato;
- b) Da un rappresentante della Sezione regionale dello ANCI;
- c) Da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Venete;
- d) Da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Comunità Montane;
- e) Dal Segretario generale della Programmazione e dai Segretari regionali;
- f) Da sette esperti o tecnici di chiara fama, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: sismologia, idraulica, sicurezza degli impianti industriali ed energetici, ingegneria civile, inquinamento atmosferico e idrico, epidemiologica;
- g) Da un rappresentante del Ministero della Difesa;
- h) Dall'Ispettore interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i) Dal Responsabile dell'Ufficio per la Protezione Civile e dai Dirigenti dei Dipartimenti per i Lavori Pubblici, per la Viabilità e i Trasporti, per la Sanità, per L'Assistenza Sociale, per l'Agricoltura, per le Foreste e la Economia Montana;
- a) Da un rappresentante delle Associazioni di volontariato presenti nel Veneto.

Funge da Segretario un dipendente nominato dal Presidente della Commissione.

I membri della Commissione, che vi partecipano in rappresentanza di un ufficio pubblico, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

La Commissione agisce su iniziativa del proprio Presidente, formulando proposte e pareri o elaborando studi nelle materie di cui alla presente legge. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio regionale. I compensi sono fissati con deliberazione della Giunta regionale secondo le norme vigenti.

CAPO II - Le forme di concorso degli Enti locali

Art. 7

I Comuni

Nel quadro della vigente normativa nazionale, **la Giunta regionale favorisce, anche mediante l'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l'iniziativa dei Comuni, diretta a:**

- 1. Redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;**
- 2. Predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;**
- 3. Organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la Protezione Civile, nonché quelli di emergenza.**

Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i Comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le Province, o delegare le Comunità Montane o convenzionarsi con Enti e Aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.

Art. 8

Le Province

Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la Giunta regionale favorisce – anche mediante l'erogazione di contributi – con le modalità indicate agli articoli 13 e 15, l'iniziativa delle Province diretta a:

- a) Provvedere, d'intesa con i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti per la Protezione Civile;
- b) Collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento dei corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di Protezione Civile;
- c) Eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;
- d) Proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;
- e) Organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri Enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della Protezione Civile;
- f) Nonché a coordinare e organizzare corsi, programmi e attività per la formazione, l'addestramento dei volontari, provvedere alla raccolta, e alla trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati relativi agli elenchi, a livello provinciale, del volontariato di cui ai punti a, b e c, dell'art.10.

CAPO III - Il volontariato

Art. 9

Finalità e requisiti

La Regione promuove e valorizza la funzione sociale del volontariato come forma organizzativa della solidarietà umana, e quale mezzo significativo della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, per il conseguimento di fini di elevato interesse civile.

Rientrano nel "volontariato della Protezione Civile" i soggetti singoli o gli enti e associazioni riconosciuti a norma delle leggi vigenti, che dichiarino di perseguire le finalità di operare in modo assolutamente gratuito, nella attività di previsione, prevenzione, protezione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell'autorità competente.

A tale scopo la Regione contribuisce al finanziamento dei programmi e delle attività di formazione in materia di Protezione Civile, nonché al finanziamento delle attività dei volontari, delle associazioni e degli enti di volontariato nell'ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di Protezione Civile.

La Regione utilizza il volontariato esclusivamente nei settori di competenza propria o delegata.

Art. 10

Gli elenchi del volontariato

Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Giunta regionale provvede, tramite l'Ufficio per la Protezione Civile, a tenere aggiornata la raccolta:

- Degli elenchi dei volontari, singoli o per gruppo, suddivisi secondo competenze professionali e specialistiche;
- Dell'elenco degli enti, che hanno, come finalità istituzionali la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei volontari, sia nella specializzazione di attività collettive e di coordinamento fra specializzazioni diverse;
- Dell'elenco delle Associazioni di volontariato, che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

TITOLO III - Attività di prevenzione

Art. 11

Studi e piani di intervento

Per l'elaborazione degli studi e l'approntamento dei piani di intervento, di cui alle lett. a) e b), punto 1) dell'art. 2, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti Universitari, Istituti scientifici e di ricerca, Società di studio e progettazione, o singoli esperti.

Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione, e della sua destinazione naturale.

Le proposte contenute nei piani di intervento – elaborati, di norma, per singoli settori e a dimensione provinciale – indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento, nonché al coordinamento e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato.

Art. 12

Acquisto e custodia di materiali

La Giunta regionale è autorizzata a dotarsi di:

- a) Attrezzature e sistemi di rilevamento dei dati e dei rilevamenti naturali o artificiali, di cui alla lett. c) dell'art.2;
- b) Attrezzature, macchine ed equipaggiamento di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, al fine di costituire una dotazione permanente, da utilizzare, in caso di eventi calamitosi, sia direttamente, sia mettendoli a disposizione degli Enti locali interessati.

Per l'acquisto e la custodia del materiale, si osserva, in quanto applicabile, la legge regionale 4 Febbraio 1980, n.6.

Art. 13

Contributi agli Enti locali

La Giunta regionale concede, su domanda, contributi a fondo perduto, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Province, per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di Protezione Civile di rispettiva competenza. In assenza dei programmi regionali e provinciali di Protezione Civile di cui all'art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto della estensione territoriale dei comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.

Art. 14

Contributo al volontariato

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

I contributi sono concessi:

- Per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;
- Per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;
- Per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l'addestramento e per l'intervento.

Per le finalità di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell'apposito elenco, di cui alla lett. a) dell'art. 10.

Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell'addestramento e dell'aggiornamento dei volontari, per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

L'assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.

Art. 15

Condizioni per la concessione di contributi

La concessione dei contributi di cui al presente titolo, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Quando si tratti di Comuni singoli o associati, di Comunità montane e di Province:
 - Che gli stessi enti attuino nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività, indicate dalla Regione, di cui ai precedenti artt. 7 e 8;

- Che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile i dati di cui alla precedente lettera a);
 - Che, in caso di emergenza, si impegnino a mettere a disposizione con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di Protezione Civile.
- a) Quando si tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi si impegnino:
- A realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari, a presentare l'annuale rendiconto degli acquisiti operati, dell'addestramento delle attività svolte con il contributo regionale;
 - A intervenire nei casi di emergenza.

Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 32, lett. g) dello Statuto, e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO IV - Le attività di soccorso e di ripristino

Art. 16

L'organizzazione degli interventi

Per consentire l'adozione dei provvedimenti di pronto intervento di competenza regionale, i Sindaci, i presidenti di Comunità Montane e di province, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono alla sala operativa regionale e al competente Ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi.

La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonché per l'individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di Protezione Civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcrastinabili di propria competenza e, quando l'evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbita dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonché quella delle Associazioni di volontariato.

Art. 17

I lavori di pronto intervento

In caso di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell'articolo 6 della legge regionale 10 Dicembre 1973, n. 27, sia l'intervento diretto del Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica utilità.

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza.

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:

- Puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica utilità;
- Ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;
- Ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
- Ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;
- Ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;
- Costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;
- Salvaguardia essenziale, statica e strutturale, di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e

integrazioni.

I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.

Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia – in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari – entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale per la ratifica. Il Presidente della Giunta regionale può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera. L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.

Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate.

Art. 18

Snellimento delle procedure

Per l'esecuzione dei lavori a essi affidati dell'articolo precedente, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono direttamente, quando ciò sia consentito dall'urgenza:

1. All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;
2. All'affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;
3. A decidere in ordine all'accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori, dal DM 25 Novembre 1972 e dai successivi provvedimenti nazionali;
4. Alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;
5. All'autorizzazione all'inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza, qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica, o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;
6. All'approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d'opera;
7. All'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori.

Per gli scopi previsti dal presente articolo, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono chiedere la collaborazione degli Uffici del Genio Civile.

Art. 19

Interventi in materia di agricoltura

Gli interventi della Regione nel settore dell'agricoltura e delle foreste avvengono a norma delle leggi regionali vigenti.

I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati – a cura delle strutture interessate – alla sala operativa della Protezione Civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo - boschivo, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalle leggi regionali vigenti, e sono a totale carico della Regione.

Art. 20

Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria

Per l'immediata assistenza e il pronto intervento in materia di assistenza sociale, di ricovero di personale e mezzi, e, in genere, nei settori di competenza regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con idonei istituti di credito, al fine di ottenere, in caso di calamità naturali o catastrofi, un'apertura di credito da utilizzare per i fini indicati.

In tali situazioni di urgenza, la Giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.

Art. 21

Rimborso dei fondi anticipati

Per le opere di pronto intervento e di ripristino, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare propri fondi per l'esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciuti comunque tali successivamente dallo Stato mediante leggi ordinarie o speciali; quando ciò sia ammesso, la Giunta regionale ha titolo al successivo rimborso.

Art. 22

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali e dei programmi regionali di Protezione Civile, la concessione delle provvidenze di cui al Titolo III della presente legge, è deliberata dalla Giunta regionale, sulla base dei criteri di massima formulati dalla Commissione Tecnica per la Protezione Civile; gli interventi regionali di cui al Titolo IV avvengono nell'ambito del coordinamento degli organi statali della Protezione Civile, quando si tratti di eventi comportanti la dichiarazione di calamità naturale o catastrofe grave, utilizzando la collaborazione dei corpi statali e degli enti locali, in caso di emergenza.

Art. 23

Abrogazione

L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza”.

Art. 24

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge, relativamente alla attività di prevenzione di cui al Titolo III, sarà provveduto con fondi stanziati in bilancio su appositi capitoli di spesa a partire dall'esercizio finanziario 1984.

La legge annuale di bilancio provvederà a determinare l'entità della spesa a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 Dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 Settembre 1982, n. 43.

Al fine di dotare il servizio regionale della Protezione Civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell'art. 12 della presente legge, attraverso l'acquisto o il noleggio, anche nella forma del “leasing” è autorizzata nel biennio 1984/85 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, così ripartita:

Esercizio finanziario 1984 L. 700.000.000

Esercizio finanziario 1985 L. 300.000.000

La copertura finanziaria di tale spesa è ottenuta attraverso il prelievo delle somme corrispondenti dal capitolo 80230 “Fondo globale spese di investimento e sviluppo” del bilancio 1984 e pluriennale 1984/1986, in corrispondenza degli specifici accantonamenti previsti per la partita n. 8 dell'elenco annesso alla legge di bilancio.

Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnica regionale per la Protezione Civile istituita a norma dell'art. 6 della presente legge l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 02282 “spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi, e Commissioni...” dei bilanci a partire dal 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio di ciascun esercizio.

Agli oneri per l'effettuazione dei lavori di pronto intervento a norma dell'art.16 della presente legge, l'Amministrazione provvede con i fondi già stanziati sul capitolo 53010 del bilancio per l'esercizio 1984; per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 Dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 Settembre 1982, n. 43.

Art. 25

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80230 “Fondo globale spese d'investimento e sviluppo”

Partita n. 8 – Attrezzature per la Protezione Civile

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986	
Competenza	L. 700.000.000	1984	L. 700.000.000
Cassa	L. 700.000.000	1985	L. 300.000.000
1986			-

Variazioni in aumento:

Cap. 53002 "Spese per la elaborazione di studi e l'approntamento di piani di intervento per la Protezione Civile a norma dell'art. 9 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.1.42.2.04.03

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986	
Competenza	p.m.		p.m.
Cassa	p.m.		

Cap. 53020 "Spese per dotare i servizi regionali della Protezione Civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento a norma dell'art. 11 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.2.20.3.04.03

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986	
Competenza	L. 700.000.000	1984	L. 700.000.000
Cassa	L. 700.000.000	1985	L. 300.000.000

1. -

Cap. 53022 "Contributi agli Enti locali per l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni necessarie per gli interventi di Protezione Civile di loro competenza a norma dell'art. 12 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.2.32.3.04.03

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986	
Competenza	p.m.		p.m.
Cassa	p.m.		

Cap. 52024 "Contributi alle Associazioni di volontariato riconosciute a norma delle leggi vigenti per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile a norma dell'art. 14 della legge regionale" (c.n.i.)

Codice ISTAT 2.1.1.

Bilancio 1984		Bilancio pluriennale 1984/1986	
Competenza	p.m.		p.m.
Cassa	p.m.		

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 27 Novembre 1984

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Finalità e indirizzi generali

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.
2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di

delega agli enti locali” e successive modifiche e integrazioni.

3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa.

5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

CAPO VIII - Protezione Civile

Art. 103 - Sistema regionale veneto di Protezione Civile.

1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di Protezione Civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di Protezione Civile.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di Protezione Civile, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di Protezione Civile articolato su scala provinciale.

b) Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di Protezione Civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

Art. 104 - Attività programmatica della Regione.

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la Giunta regionale:

- a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di Protezione Civile;
- b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di Protezione Civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;
- c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modifiche e integrazioni le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di Protezione Civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;
- d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione Civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5

“Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di Protezione Civile in Longarone”, oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di Protezione Civile;

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di Protezione Civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di Protezione Civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, dei “piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico” ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

Art. 105 - Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni.

1. All'attuazione degli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole “*o di Comunità montane,*” si aggiungono le parole “*o di Province,*”; al comma 2 le parole “*e le Comunità montane*” sono sostituite dalle parole “*le Comunità montane, e le Province*”. Nel comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole “*i Comuni singoli o associati e le Comunità montane*” sono sostituiti dalle parole “*i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province*”.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.

c) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

Art. 106 - Eccezionale calamità o avversità atmosferica.

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di Protezione Civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali” e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 “Disciplina del fondo di solidarietà nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di Protezione Civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un

apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa.

Art. 107 - Funzioni delle Province.

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;
 - b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
 - c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di Protezione Civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
 - d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di Protezione Civile;
 - e) a predisporre le strutture tecnico - amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di Protezione Civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.
2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

Art. 108 - Funzioni delle Comunità montane.

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:
 - a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la Protezione Civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;
 - b) a promuovere e supportare le attività di Protezione Civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di Protezione Civile, con il coordinamento delle province;
 - a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

Art. 109 - Funzioni dei Comuni.

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico - amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
 - b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.
- b) Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 110 - Fondo regionale di Protezione Civile.

1. È istituito il fondo regionale di Protezione Civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.
2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

• ***Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile (II edizione dicembre 1996)***

Ha lo scopo di disciplinare le attività e i provvedimenti principali da attuare ai vari livelli di responsabilità per quanto riguarda l'organizzazione dei soccorsi in emergenza e il superamento dell'emergenza;

si ripropone di avviare un processo di standardizzazione delle procedure che si concluderà con l'emanazione di un manuale di Protezione Civile che tratterà tutti gli aspetti di interesse, dalle competenze alle modalità operative, in corso di elaborazione al Dipartimento;

elenca le attribuzioni e i compiti a livello comunale, della Prefettura, a livello provinciale, regionale e centrale; non è pertanto una pianificazione, bensì un manuale di consultazione, con carattere sperimentale e sarà perfezionata ed integrata sulla base anche dei suggerimenti che le Amministrazioni in indirizzo vorranno far pervenire.

Eventuali prescrizioni emanate in precedenza nella materia trattata nel presente documento da altre amministrazioni centrali o periferiche devono essere adeguate alla presente direttiva.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per Protezione Civile

INDICE

Attribuzioni e compiti a livello comunale

Attribuzioni e compiti a livello della prefettura

Attribuzioni e compiti a livello provinciale

Attribuzioni e compiti a livello regionale

Attribuzioni e compiti a livello centrale

ALLEGATI:

- a) Scenari
- b) La struttura comunale o intercomunale di Protezione Civile
- c) Caratteristiche delle aree di Protezione Civile
- d) Schema di piano di Protezione Civile a livello comunale o intercomunale
- e) Procedure per la diramazione di avvisi meteo e provvedimenti conseguenti
- f) Caratteristiche e organizzazione delle esercitazioni di Protezione Civile
- g) Caratteristiche e modalità per la richiesta di stato di emergenza e stati di calamità
- h) Comitati di Protezione Civile (nazionali, regionali e provinciali); composizione, compiti e procedure di convocazione
- i) Sistema Mercurio: struttura e finalità
- a) Schema di piano di emergenza provinciale (Prefettura)
- b) Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
- c) Gruppi nazionali di ricerca scientifica (costituzione, compiti, modalità di intervento)
- d) Organizzazione dei rapporti con i mass media
- e) Procedura per l'impiego dei mezzi aerei per lo spegnimento di incendi boschivi
- f) Elenco delle abbreviazioni
- g) Registrazione delle aggiunte e varianti
- h) Elenco di diramazione

ATTRIBUZIONI E COMPITI A LIVELLO COMUNALE

ATTIVITA'	TEMPI
Compiti: il Sindaco è l'autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in raccordo col Prefetto, Provincia, Regione e pertanto ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute.	
1. Attività preparatoria Il Sindaco provvede a:	
- informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenza (All. A)	periodicamente
- rendere reperibile alla provincia, prefettura e regione se stesso o un proprio sostituto responsabile	costantemente
- dotare il Comune di una struttura di Protezione Civile (costituita dai vigili urbani e/o da altri organi comunali esistenti, ma soprattutto da volontari locali, organizzati in gruppo o convenzionandosi con associazioni presenti sul territorio iscritte all'albo dei protezione civile) (All. B)	non appena possibile
- individuare aree per esigenze di Protezione Civile e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini. (All. C)	non appena possibile
- organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, telefoni ecc.) (All. D)	non appena possibile
- individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per i vari tipi di rischio (osservazione, allarme, interventi). Per rischio di forti piogge vedasi All. E	non appena possibile
- mantenere aggiornato un semplice piano di Protezione Civile nel quale sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra (All. D)	in occasione di esercitazioni
- effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di Protezione Civile, in particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di Protezione Civile, adottando preferibilmente il criterio di effettuarle "su allarme" e non predisposte (perché di scarsa utilità) (All. F)	inizialmente almeno ogni tre mesi, poi ogni sei mesi
2. Attività in emergenza (**)	
In caso di emergenza (per rischio sismico, idrogeologico, industriale o d'incendio) il Sindaco (o il suo sostituto), di propria iniziativa o su attivazione esterna, valuta e:	
- Si collega con la provincia, prefettura, regione per segnalare l'evento	con sollecitudine
- Attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto (All. D)	a ragion veduta
- Attiva la struttura comunale di Protezione Civile, le strutture sanitarie comunali e chiede al Prefetto l'eventuale intervento delle forze dell'ordine (polizia e carabinieri) e dei vigili del fuoco.	a ragion veduta
- Dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali), impiegando la struttura comunale di Protezione Civile	non appena possibile
- Assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (agli organi sanitari, al gruppo comunale di Protezione Civile, etc.)	a ragion veduta
- Disloca personale dipendente dal Comune e volontario sugli itinerari d'afflusso/deflusso per dirigere il traffico eventualmente in collegamento con le forze dell'ordine.	a ragion veduta
3. Attività per il superamento dell'emergenza	
Il Sindaco:	
- Dispone per l'accertamento dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto o alla regione per l'istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità (All. G)	a ragion veduta

NOTE

(*) I compiti di seguito elencati possono essere svolti da consorzi di comuni o dalla comunità montana.

(**) I provvedimenti elencati sono i principali e dovranno essere esplicitati e/o integrati nella pianificazione comunale (intercomunale) con particolare riferimento a: tipo di rischio; condizioni locali

Per il rischio idrogeologico per forti piogge vedasi in particolare l'All. E

allegato A SCENARI

1. Definizione

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. Lo scenario si basa pertanto su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato dall'evento atteso e i relativi vulnerabilità e valore).

2. Documentazione di riferimento e fonte

Tipo di rischio	Documentazione	Fonti
a. Rischio idrogeologico (*)	<p>A. Alluvione</p> <p>1. Carte tematiche di base limiti dei bacini limiti amministrativi ubicazione strumenti di misura insediamenti civili/industriali reticolo idrografico reti pluvio- idrometriche opere idrauliche rilevanti classificazione dei tratti di alveo carta delle aree inondabili: - aree limitrofe ai corsi d'acqua ad alta probabilità di inondazioni: t = 30 anni a media probabilità: t = 100 anni; a bassa probabilità : t = 300 anni - aree a valle delle dighe: caratteristiche dello sbarramento; caratteristiche degli organi di scarico caratteristiche dell'invaso caratteristiche del bacino massima piena naturale massima piena per manovra organi di scarico massima piena per collasso di sbarramento caratteristiche sistema vigilanza e allarme. carta del danno atteso e degli elementi a rischio: insediamenti urbani/industriali/commerciali agricoli per densità abitativa infrastrutture di trasporto infrastrutture di servizio infrastrutture di soccorso beni ambientali.</p> <p>2. Valutazione rischio alluvione mappa di rischio: incrocio tra le carte del danno atteso e le carte delle aree inondabili limitrofe ai corsi d'acqua o a valle delle dighe - classi di rischio : altissimo - copertura fondiaria > 15% alto - vie di comunicazione, servizi, nuclei abitativi medio - aree extraurbane infrastrutture secondarie basso - aree libere da insediamenti</p>	<p>Regioni Province Servizi tecnici nazionali Idrografico e mareografico Dighe Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche Autorità di bacino Comitato provinciale di Protezione Civile</p>

a. Rischio idrogeologico (*)	B. Frane 1. Carte tematiche di base carta geologica carta geomorfologica carta della distribuzione degli eventi pluviometrici estremi carta dell'uso del suolo (aree urbanizzate, seminative, incolte e boscate, progetto AVI, inventari regionali) carta inventario fenomeni franosi carta dei sistemi di monitoraggio esistenti carta dell'intensità e della pericolosità, velocità, volume, energia, tempo di ritorno del fenomeno franoso carta del danno atteso e degli elementi a rischio (vds. A.1.) 2. Valutazione del rischio di frana mappa di rischio - si ottiene incrociando le carte dell'intensità e della pericolosità con quella del danno atteso e degli elementi a rischio classi di rischio (vds. A.2.)	Servizio geologico nazionale o regionale Servizio idrografico, mareografico e servizi regionali Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche Comitato provinciale di Protezione Civile
b. Rischio sismico (*)	rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati, infrastrutture, ecc.) stima della popolazione e dei nuclei familiari coinvolti nell'evento atteso	Regioni Gruppo nazionale difesa terremoti Servizio sismico nazionale
c. Rischio industriale (*)	rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati) stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità. stima della popolazione coinvolta nell'evento atteso.	Prefettura Comitati regionali V.V.F. G.N.D.R.C.I.E.
d. Rischio vulcanico (*)	serie storica degli eventi e modello di comportamento del vulcano individuazione delle aree esposte rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all'esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali.. sistemi di monitoraggio, preallarme e allarme	Gruppo nazionale per la vulcanologia
e. Rischio d'incendio boschivo (*)	carta dell'uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo) carta climatica del territorio carta degli incendi storici sistema di avvistamento/allarme	Regioni

NOTE (*) Per ogni tipo di rischio sono in preparazione specifici quaderni che puntualizzano anche le attività dei soggetti istituzionali (Comune, prefettura, provincia, regione, Dipartimento).

allegato B STRUTTURA COMUNALE O INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Definizione

E' una struttura operativa finalizzata all'organizzazione locale dei servizi di Protezione Civile nell'ambito di un Comune o di più comuni tra loro consorziati o di comunità montana (*).

2. Composizione

Possono far parte della struttura:

- i dipendenti del Comune (o dei comuni consorziati oppure della comunità montana) impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici;
- gli appartenenti a corpi specializzati residenti in loco;
- i cittadini residenti, disponibili a prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso, volontariamente, senza fini di lucro e vantaggi personali appartenenti alle categorie indicate al punto 4. a.

3. Costituzione e compiti

La struttura è costituita con provvedimento del Sindaco nel quale sono indicati :

- la sede, i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dal Comune;
- (1) le procedure di utilizzazione dei volontari attraverso il loro coordinatore operativo;
- le modalità di finanziamento dell'attività e per il potenziamento dei mezzi a disposizione.

4. Disposizioni particolari per la componente volontaristica

a. Categorie:

- volontari singoli iscritti nei ruolini prefettizi; la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 66/81; l'impiego deve essere concordato col Prefetto;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; la normativa di riferimento è la legge 266/91 e le leggi regionali;
- organizzazioni e gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile iscritti nell'elenco nazionale; la normativa di riferimento è il D.P.R. 613/94, modificato con D.L. n.292 del 27 maggio 1996;

b. Agevolazioni e garanzie. I volontari facenti parte di organizzazioni e/o gruppi comunali preventivamente autorizzati usufruiscono (*):

- **del mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale per il periodo di impiego in emergenza e in addestramento;**
- **dei rimborsi per le spese strettamente relative all'impiego operativo e all'addestramento;**
- **della garanzia assicurativa stipulata dal Dipartimento per l'impiego delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato in emergenza ed in attività addestrative.**

c. Formazione:

i volontari singoli o associati partecipano alle attività addestrative organizzate dall'Autorità comunale d'intesa con la regione.

d. Modulistica:

1. schema di domanda individuale per iscrizione nel ruolino prefettizio (vds. appendice);
2. schema di domanda di iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di Volontariato (vds. All. M);
3. schema di domanda di iscrizione nel registro regionale di volontariato (vds. All. M);
4. schema di richiesta di autorizzazione all'applicazione di agevolazioni e/o garanzie per l'impiego di volontari (vds All. M);
5. schema per la richiesta di agevolazioni o garanzie di cui al punto 4. b. (vds. All. M).

NOTE (*) La struttura è prevista dall'art. 15 della legge 225/92 ed è compito delle regioni favorirne l'organizzazione.

(**) Le relative spese sono a carico del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti consentiti dal bilancio.

In tale contesto, è necessario che il Prefetto, in caso di impiego prevedibile o addestramento, chieda preventivamente l'autorizzazione del Dipartimento, indicando altresì un preventivo di massima. (vds All. M). In caso di emergenza il Prefetto è autorizzato, data l'urgenza, a convocare e impiegare d'iniziativa il personale volontario, dandone peraltro comunicazione il più presto possibile al Dipartimento.

L'articolo 14 della legge 26 febbraio 1996, n.74 consente alle organizzazioni di volontariato di poter acquisire gratuitamente materiali e mezzi non più in uso ad organismi istituzionali e di poter avere in gestione mezzi e materiali di proprietà dello Stato.

allegato C CARATTERISTICHE DELLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE

Il modello organizzativo di comando/controllo intervento a livello prefettura o Commissario delegato (vds. All. L) prevede, fra l'altro, la disponibilità sul territorio di aree attrezzate, sulle quali:
poter ospitare d'urgenza persone e mezzi evacuati;
concentrare persone e mezzi delle colonne di soccorso.

Le aree in questione dovrebbero avere le seguenti caratteristiche ottimali:

- essere di dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e servizi campali;
- essere nelle vicinanze di un casello autostradale o comunque facilmente raggiungibili per strada agevole anche a mezzi di grandi dimensioni;
- a) disporre, almeno nelle vicinanze, di risorse idriche, facilmente collegabili e di cabina elettrica;
- essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio di interruzione, (ad es. accessibili attraverso opere d'arte complesse come viadotti ecc.);
- essere possibilmente lontane da centri abitati o zone soggette a normale intenso traffico.

Le prefetture sono quindi invitate ad individuare tutte le aree esistenti sul territorio di giurisdizione che abbiano le caratteristiche indicate compilando per ciascuna una scheda, come da fac-simile in appendice al presente allegato. Successivamente, in accordo con le autorità locali competenti, si dovrà:

- definire la possibile utilizzazione delle aree in questione, previa dichiarazione di servitù da predisporre in sede di pianificazione urbanistica comunale;
- predisporre un piano di lavori di urbanizzazione primaria (acqua, corrente elettrica e fognature) secondo una soluzione standardizzata.

appendice all'allegato C

AREA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

PREFETTURA DI	Frosinone
Area di	Alatri (FR) - località "Le Fraschette" (vds mappa catastale allegata)
Proprietà	Demanio statale
Superficie	22.000 mq.
Caratteristiche dell'area	natura della superficie; sito sterrato; presenza di fabbricati; vie di accesso; strada provinciale e comunale; cabina elettrica da attivare; acqua in prossimità: da collegare; fognatura da realizzare

allegato D SCHEMA DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE O INTERCOMUNALE (*) (**) (orientativo)

1. Descrizione degli scenari di rischio corredati con idonea cartografia (vds. All. A)
2. Reperibilità del sindaco e/o dei suoi sostituti
3. Costituzione e organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile (vds All. B)
4. Aree e infrastrutture di Protezione Civile a disposizione (vds All. C)
5. Descrizione del modello di intervento comunale
 - allertamento delle strutture comunali
 - presidio per osservazione/allarme nelle zone a rischio
 - modalità per l'informazione e l'allertamento della popolazione
 - modalità di gestione soccorsi eventuali sgomberi, interventi di pronto soccorso ecc.

6. Organizzazione di comando e controllo

Sala operativa comunale

Reti di collegamento alternative con la prefettura e con gli elementi principali della struttura comunale

7. Esercitazioni (vds. All. F)

NOTE (*) Oppure di comunità montana o consorzio di comuni

(**) La pianificazione deve essere estremamente semplice, essenziale e di facile consultazione.

PROCEDURE PER LA DIRAMAZIONE DI AVVISI/ALLARMI DI CONDIZIONI METEO AVVERSE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (VEGLIA METEO)	<p>riceve da ITAV CNMCA preavvisi o avvisi a carattere sinottico nazionale (*); contatta i servizi meteo regionali, ove esistenti, per l'acquisizione di informazioni integrative riguardanti l'ambito nazionale e regionale; effettua la valutazione e la comparazione delle informazioni del CNMCA e dei servizi meteo regionali predisponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di preavviso, la diffusione soltanto nel caso di condizioni meteo giudicate di particolare gravità (**), selezionando altresì le regioni e aree regionali a maggior rischio; - se trattasi di avviso, l'immediata diffusione con eventuali elementi integrativi acquisiti presso i servizi meteo regionali. <p>Provvede alla diffusione del relativo messaggio meteo (***) ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabili Protezione Civile di regioni interessate e contemporaneamente ai servizi meteo regionali (ove esistenti); - Prefetture; - Commissari di Governo (p.c.). - Ministero dell'interno - D.G.P.C. - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 	<p>H H + 1h a ragion veduta</p>

NOTE: (*) Il CNMCA emette un "preavviso" con allegato documento cartografico a scala sinottica o inferiore quando si prevede una situazione meteo di una certa pericolosità. Il CNMCA emette un "avviso":

- come seguito di un precedente avviso allo scopo di confermare o meno la validità, dettagliando, se possibile la fenomenologia e le aree geografiche interessate;
- a sé stante (ovvero in assenza di preavviso) quando l'evoluzione del tempo indichi un peggioramento non previsto il giorno prima.

(**) Nel caso di precipitazioni, a partire da 50 mm. in 6 ore su area di 400 Km².

(***) Il messaggio meteo ha uno schema standardizzato come da esempio in appendice n.1.

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
REGIONI	<p>Ricevuto il preavviso o l'avviso, oppure d'iniziativa, valutano anche sulla base delle informazioni avute dai servizi meteo eventualmente operanti nell'ambito regionale, l'impatto delle previste condizioni meteorologiche sul proprio territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuando le zone a rischio; - diramando tramite i mass-media locali analoghi avvisi meteo particolareggiati; informano i prefetti operanti nell'ambito della propria giurisdizione, integrando il messaggio da questi ricevuto da Prociv con le informazioni e/o i dati acquisiti; provvedono a preavvisare e/o allertare, con opportuno criterio di gradualità le proprie strutture di Protezione Civile (enti per il monitoraggio di emergenza, genio civile, organi sanitari, ecc.). 	<p>H a ragion veduta entro H + 6h</p>
PREFETTO	<p>ricevuto il preavviso o l'avviso dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalle regioni, oppure d'iniziativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivano, sulla base di valutazioni di rischio effettuate dal Dipartimento e/o dalla regione, con la gradualità del caso le varie fasi del piano di emergenza provinciale a tale scopo predisposto (*); - diramano, se è il caso, avvertimenti e/o istruzioni ad autorità provinciali, comunali e delle comunità montane delle aree a rischio e alla popolazione (**); 	<p>H entro H + 6h a ragion veduta</p>

NOTE (*) Vedasi in appendice n. 2 una sintesi dei principali provvedimenti da attuare.

(**) Vedasi in appendice n. 3 un esempio di comunicato stampa.

ORGANO	ATTIVITA'	TEMPI ORIENTATIVI
PROVINCIA	Ricevuto il preavviso o l'avviso dalla prefettura: - attiva le proprie strutture di intervento, in particolare per la viabilità; - dispone per il presidio e/o interdizione al traffico dei tratti di viabilità a rischio; - attua ogni altra disposizione prevista nell'ambito delle competenze provinciali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'incolumità delle persone su ponti, strade e altri manufatti di propria competenza.	H entro H + 6h a ragion veduta a ragion veduta
COMUNI E/O COMUNITA' MONTANE	Ricevuto l'allarme dalle prefetture, attuano con la opportuna gradualità, le predisposizioni per l'operatività delle proprie strutture di Protezione Civile (polizia municipale, organi tecnici comunali, volontariato, ecc.) sulla base del piano di emergenza comunale predisposto in funzione delle aree a rischio idrogeologico o di innevamento(*)).	H entro H + 2h

NOTA: (*) Vedasi in appendice n. 4 una sintesi dei principali provvedimenti da attuare.

appendice n.2 all'allegato E

Principali provvedimenti da attuare a cura della Prefettura

PROVVEDIMENTI	TEMPI (*)
Attivare il Centro coordinamento soccorsi (CCS), facendovi confluire i rappresentanti degli enti e organismi responsabili delle funzioni di supporto, che di norma devono essere prese in considerazione nei casi di emergenze estese (**).	entro X + 60 minuti
Attivare contemporaneamente una sala stampa o almeno un punto di informazione costantemente presidiato e in condizione di fornire costantemente (H24) notizie sugli interventi preventivi attuati, sui soccorsi e sui danni.	entro X + 60 minuti
Ricerca con immediatezza e con determinazione un contatto telefonico con tutti i Sindaci dell'area interessata dall'evento, provvedendo a ripristinare il collegamento eventualmente interrotto o a realizzare collegamenti alternativi con l'invio di un nucleo di radioamatori.	entro X + 2 ore
Disporre l'attivazione di un servizio di emergenza, di osservazione e allarme lungo i corsi d'acqua, predisposto anche con l'impiego di organizzazioni di volontariato, in condizione di trasmettere da monte a valle, di Comune in Comune, notizie tempestive sulla possibile ondata di piena, avendo cura particolare per le strutture che possono creare barriere pericolose (ponti, manufatti). Le comunicazioni in merito, al progredire dell'onda di piena, dovranno essere gestite e coordinate da apposita cellula costituita nel CCS che avrà il compito di informarne tempestivamente i comuni della propria giurisdizione e le prefetture "a valle".	entro X + 3 ore
Individuare con la massima sollecitudine e con spirito di iniziativa le esigenze di intervento, mantenendo costantemente il contatto con i sindaci e con le strutture operative di Protezione Civile.	H 24
Provvedere, di conseguenza, a coordinare gli interventi, a ragion veduta, di vigili del fuoco, ff.aa., volontari e strutture di servizio (Enel, Telecom, Ferrovie, acquedotto, Anas, ecc.).	H 24
Far tenere disponibili le aree di emergenza già note sul territorio e utilizzabili per l'afflusso dei soccorsi e/o lo sgombero degli abitanti.	entro X + 6 ore
Impiegare le forze dell'ordine, oltre che per i previsti compiti di istituto, anche per il controllo delle colonne di forze istituzionali e soprattutto dei volontari istituendo appositi posti di controllo. Tale gestione dovrà essere affidata ad apposita cellula istituita nel CCS.	H 24
Tenere periodicamente informati: - Dipartimento della Protezione Civile - Ministero dell'interno - Regione amministrativa.	H 24

NOTE: (*) Per ora X si intende l'inizio delle precipitazioni di cui all'allarme meteo di particolare gravità

(**) Vds Allegato L

appendice n.3 all'allegato E - COMUNICATO STAMPA (TRACCIA)

Sulla base di un preavviso/avviso pervenuto dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dal Servizio Meteo regionale, a partire da..... e per le prossime ore sono possibili condizioni meteorologiche avverse sul territorio regionale. In particolare (*).
(in caso di previsione di forti piogge) alla popolazione è richiesta, ogni possibile forma di attenzione all'evoluzione meteorologica al fine di predisporre eventuali tempestive misure di autodifesa da fenomeni di tipo alluvionale (evitare zone a rischio).

(in caso di previsione di forti nevicate) alla popolazione è richiesta attenzione a non mettersi in viaggio se non è indispensabile, a far uso di catene, a lasciare libere le corsie di emergenza, a evitare le zone valangose ecc. Questo comunicato ha lo scopo quindi di sensibilizzare soprattutto coloro che risiedono in zone colpite in passato da eventi alluvionali o da nevicate di particolare gravità. I comuni, Veneto Strade, la Società Autostrade Brennero, ecc. informeranno tempestivamente, se del caso, sulle misure preventive adottate e sulle prescrizioni da rispettare

IL PREFETTO

NOTA: (*) Specificare il più particolareggiatamente possibile le zone presumibilmente a rischio.

appendice n. 4 all'allegato E - Provvedimenti da attuare a cura del Comune/Comunità montana (*)

PROVVEDIMENTI	TEMPI
Predisporre un servizio di osservazione e allarme nei punti a rischio del territorio comunale, coadiuvato da un servizio di radioamatori.	(*)
Ricercare immediatamente il contatto con la prefettura e assicurare un servizio di reperibilità.	H 24
Attivare una sala operativa con i propri funzionari, tecnici, volontari e associazioni comunali non di volontariato.	(**)
Inviare un proprio rappresentante presso l'eventuale COM istituito in zona dalla prefettura.	con sollecitudine
Allertare i responsabili nel Comune dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) e delle strutture a propria disposizione.	con sollecitudine
Accertare con spirito di iniziativa le esigenze di intervento, disporre l'impiego del personale e dei mezzi a disposizione, richiedendo al COM o al CCS interventi non assolvibili in proprio.	H 24
Valutare la gradualità degli interventi, coordinando gli stessi, in particolare per quanto riguarda: - interdizione di traffico stradale in zone/punti a rischio; - evacuazione di aree abitate; - interventi di soccorso e/o ripristino di servizi essenziali (luce, gas, acqua, ecc.).	a ragion veduta
Organizzare aree di ammassamento e smistamento per eventuali soccorsi esterni (vds. All. C).	(**)

NOTE: (*) Ciascuno per i settori di competenza in base alla legge 142/90

(**) Secondo propria valutazione, ma con spirito di iniziativa

allegato F CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Le esercitazioni di Protezione Civile organizzate da organi responsabili del Servizio nazionale della Protezione Civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. (*)
2. A ciascuno dei livelli indicati ci si propone la verifica della validità della pianificazione corrispondente e della prontezza operativa degli organi direttivi (Dipartimento della Protezione Civile, centro coordinamento soccorsi, centro operativo misto, sale operative) e delle strutture operative.
3. In particolare esse, a seconda degli organi coinvolti, si suddividono in:
 - a) esercitazioni "per posti comando", quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti delle comunicazioni;
 - b) esercitazioni "operative" quando coinvolgono solo le strutture operative (vv.f., forze armate, organizzazioni di volontariato, gruppi comunali di Protezione Civile, ecc.), con l'obiettivo specifico di saggiarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d'intervento;
 - esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, che hanno la finalità insita nella denominazione;
 - esercitazioni miste, quando sono coinvolti uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi.
4. I criteri essenziali che devono sovrintendere all'organizzazione e alla condotta delle esercitazioni sono:
 - una chiara definizione degli scopi e degli ammaestramenti che rispettivamente ci si pone e si vuol trarre dalle stesse;
 - la definizione di un realistico scenario e di attivazioni credibili;

- una conseguente oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare;
- il coinvolgimento, nelle esercitazioni per posti comando, di tutte le amministrazioni presenti nell'area, sotto la direzione dell'organo che nella realtà ne avrebbe la responsabilità;
- il ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all'attivazione delle stesse "su allarme".

4. Valga la massima che "hanno successo non le esercitazioni dove tutto è andato bene, perché tutto è stato accuratamente previsto, ma quelle dalle quali, grazie alle disfunzioni e agli errori riscontrati, è possibile trarre spunto per migliorare strutture e procedure".

NOTA: (*) le singole strutture di Protezione Civile (ff.aa., vv.f. volontari, ecc.) possono organizzare evidentemente in piena autonomia esercitazioni con proprie finalità specifiche.

allegato G CARATTERISTICHE E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI STATO DI EMERGENZA E STATO DI CALAMITA'

1. Stato di emergenza

a. Definizione

Lo stato di emergenza è una situazione di grave/gravissima crisi in un'area determinata del territorio nazionale a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, attraverso l'emanazione di provvedimenti (ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o Sottosegretario alla Protezione Civile) anche in deroga all'ordinamento vigente.

Sotto il profilo giuridico la dichiarazione dello stato di emergenza è regolata dall'art. 5 della legge 225/92

b. Competenza

Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro o del Sottosegretario alla Protezione Civile (vds. schema in appendice 2).

c. Procedura

Il Prefetto, valutata la gravità della situazione, chiede con sollecitudine al Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza, motivando compiutamente la richiesta e indicando i provvedimenti da adottare che troveranno concreta disposizione nelle ordinanze conseguenti, nelle quali sono altresì indicate l'area interessata, le norme di legge alle quali derogare e il periodo di validità delle deroghe (vds. schema in appendice n.1);

d. Finalità

Lo stato di emergenza è finalizzato a consentire l'adozione dei provvedimenti straordinari idonei al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite ed al superamento dell'emergenza (all'avvio della ripresa), esclusa la fase della ricostruzione.

Le regioni e le province autonome dovrebbero, pertanto, prevedere nel proprio bilancio e nel proprio ordinamento i necessari strumenti di intervento in caso di calamità che investano il proprio territorio. In via eccezionale, il Governo nazionale, avuto riguardo all'entità dei danni e alle disponibilità statali di bilancio, potrà valutare l'opportunità e la possibilità di emanare un provvedimento legislativo ad hoc (decreto legge).

In tal senso, il Dipartimento della Protezione Civile potrà assumere l'iniziativa di una proposta sulla base di analitica descrizione dei danni, suddivisa per settori di intervento, operata dai prefetti e dalle regioni rispettivamente per le opere di competenza statale e regionale.

L'effettiva ricognizione e la quantificazione sommaria dei danni subiti dai privati è effettuata dai prefetti, tramite i sindaci, e trasmessa in analogia a quanto avviene per le opere di competenza statale e regionale, al Dipartimento della Protezione Civile.

A titolo di esempio si riporta, in appendice 3, lo stampato per autocertificazione dei danni subiti dal nucleo familiare predisposto in attuazione alla legge della regione Toscana n.46/96 e successive modificazioni, emanata a seguito dell'ordinanza p.c.m.-d.p.c. n.2449 del 25.6.1996 e, in appendice 4, domanda di agevolazione finanziaria per piccole e medie imprese.

2. Stato di calamità

Lo stato di calamità, da non confondere con lo stato di emergenza, è una situazione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale ma non gravissimo che provocano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Sotto il profilo giuridico lo stato di calamità naturale è regolamentato da una normativa ordinaria che regola, in relazione alla fattispecie, l'intervento finanziario a ristoro parziale del danno. In particolare:

a. Stato di calamità per danni all'industria/commercio/artigianato.

La dichiarazione dello stato di calamità, finalizzata al ristoro parziale dei danni ai settori produttivi dell'industria, commercio e artigianato è prevista dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Competente ad emanare il provvedimento è il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, sulla base di istruttoria della prefettura che raccoglie le segnalazioni dei comuni e delle associazioni di categoria.

b. Stato di calamità per danni all'agricoltura.

La dichiarazione dello stato di calamità, finalizzata al ristoro parziale dei danni al settore produttivo dell'agricoltura, è prevista dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Competente ad emanare il provvedimento è il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali previa istruttoria della regione, da completare entro 60 giorni dall'evento.

appendice n. 1 all'allegato G

RICHIESTA STATO DI EMERGENZA

Prefettura di Verona

Al Dipartimento della Protezione Civile

Via Ulpiano, 11

00193 R O M A

Oggetto: Richiesta dichiarazione stato d'emergenza.

Attesa gravissima situazione causa che habet interessato territorio Castelnuovo del Garda riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri ordinari rappresentasi urgente necessità dichiarare stato emergenza at sensi art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Area interessata comprende i comuni di

IL PREFETTO

appendice n. 2 all'allegato G

DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

Dichiarazione dello stato d'emergenza nei comuni delle regioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Considerata la grave situazione determinatasi a seguito (descrizione evento) che ha colpito ampie aree del territorio della/e regione/i interessando in particolare i comuni di

Visto l'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

su proposta del Ministro (o Sottosegretario) per il Coordinamento della Protezione Civile

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino

..... lo stato di emergenza nelle regioni e comuni colpiti dagli eventi di cui in premessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

appendice n.3 allegato G

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

AUTOCERTIFICAZIONE DEI DANNI SUBITI DAL NUCLEO FAMILIARE

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.4 legge 15/1968)

INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE LA PRIMA ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19.6.1996 (ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.2449 DEL 25.6.1996 E LL.R. TOSCANA 27 GIUGNO 1996, N.46 E 8 AGOSTO 1996, N.66)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a

_____ via _____ al fine dell'ottenimento dei contributi di cui all'ordinanza p.c.m.-d.p.c. n.2449/96 ed alla l.r. 27.6.1996, 46

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) di essere il capofamiglia del nucleo familiare così composto:

cognome e nome	grado di parentela
	Capofamiglia

2) Il nucleo familiare è:

a) evacuato in località _____

b) non evacuato

3) di aver subito i seguenti danni:

DANNI ALLA CASA DI ABITAZIONE

la casa è:

- 1) di proprietà di persona del nucleo familiare
- 2) in locazione
- 3) abitata ad altro titolo - specificare _____

ubicazione dell'abitazione:

Comune, via e numero civico _____

descrizione sommaria dell'abitazione (piano, n. stanze, accessori, ecc.):

grado del danno subito dall'abitazione: distrutta dichiarata inagibile danneggiata

se danneggiata, descrizione sommaria di danni a:

cucina: _____

bagni: _____

camere: _____

altri vani: _____

impianti tecnologici: _____

stima dei danni all'abitazione:

A) cucina £. _____

B) bagni £. _____

C) camere £. _____

totale (a+b+c) £. _____

altri vani £. _____

impianti tecnologici £. _____

totale generale £. _____

DANNI A BENI MOBILI DEL NUCLEO FAMILIARE (descrizione sommaria)

mobiliario necessario alle esigenze primarie del nucleo familiare (cucina, bagni, camere):

vestiario - biancheria: _____

altro mobilio: _____

altri beni (suppellettili, automezzi ecc.): _____

stima dei danni ai beni mobili:

- mobilio necessario alle esigenze primarie del nucleo familiare

(cucina, bagni, camere) £. _____

- vestiario - biancheria £. _____

- altro mobilio £. _____

- altri beni (suppellettili, automezzi, ecc.) £. _____

totale £. _____

FA PRESENTE

che, salva ogni stima ulteriore, da una prima sommaria valutazione i danni sopra descritti possono essere così complessivamente quantificati:

- danni all'abitazione £. _____

- danni a beni mobili £. _____

totale £. _____

Il sottoscritto prende atto che il contributo che eventualmente sarà erogato è da considerarsi anticipazione di future provvidenze a qualsiasi titolo concesse.

Il sottoscritto si impegna a conservare la documentazione di spesa relativa al ripristino dei danni subiti.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni mendaci.

data _____ firma del dichiarante _____

visto per l'autentica della firma:

IL SINDACO

DICHIARAZIONE DEL SINDACO

COMUNE DI _____

il sottoscritto sindaco del Comune di _____

ATTESTA

che l'immobile ubicato in questo Comune,

in via _____ nc _____ località _____

composto da _____ vani

è stato distrutto o dichiarato inagibile dal:

Genio civile regionale

competente Ufficio tecnico comunale

che l'immobile è stato danneggiato.

data _____

bollo

IL SINDACO _____

PARTE SECONDA – VOLONTARIATO

2.0 NORMATIVA VOLONTARIATO

In questa seconda parte del piano abbiamo inserito un elenco di tutte le Associazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio provinciale.

Come sappiamo la Regione Veneto è tra le prime Regioni in Italia a contare il più alto numero di volontariato nel campo assistenziale e una grande parte di questi volontari riuniti in associazioni si occupa in particolar modo di protezione civile.

Delle 58 associazioni che operano nel settore della protezione civile sulla Provincia di Verona, successivamente elencate, merita un particolare approfondimento le disposizioni regionali che regolano questi gruppi e i vari riconoscimenti di Castelnuovo del Garda abilità che li contraddistinguono.

Infatti, non tutte svolgono stesse attività e non tutte sono riconosciute allo stesso livello.

La Regione Veneto con la legge Regionale del 30.08.21993 n.40 in recepimento alla Legge Nazionale del 11 agosto 1991, n. 266, ha istituito il **Registro delle Associazioni** di Volontariato della Regione che regola e norma l'attività di qualsiasi genere di associazione.

Successivamente, la legge regionale 16.4.1998, n.17 ha introdotto una serie di puntuali, ma significative modifiche alla precedente legge regionale 27.11.1984 n.58 che disciplina gli interventi in materia di protezione civile, e con D.G.R. n. 1751 del 25.05.1999 la Regione Veneto istituire **l'Albo dei gruppi/associazioni di volontariato** di protezione civile.

Obiettivo dell'innovazione normativa sono infatti sia quello di dare qualità e concretezza all'apporto delle Organizzazioni di Volontariato in tutte le azioni che l'Amministrazione pubblica - regionale e degli Enti locali - pianifica nel settore, sia quello di dotarsi di un valido ed efficace strumento operativo nelle situazioni di emergenza.

L'articolo 10 della innovata L.r. 58/84 prevede infatti l'istituzione di uno specifico Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile in cui raccogliere le organizzazioni che rispondano a una serie di requisiti, indicati già nella legge, che dovrebbero offrire idonee garanzie in merito a effettiva solidità, Castelnuovo del Garda abilità organizzativa e capacità operativa e logistica.

L'iscrizione all'Albo regionale diventa quindi una attestazione di qualità per il Volontariato che vi accede nonché l'istituzionalizzazione di un rapporto di collaborazione con un partner di straordinaria rilevanza strategica per fronteggiare le delicate problematiche della Protezione Civile.

Peraltro, in base alla citata norma di legge, l'attivazione dell'Albo è subordinata alla individuazione, da parte della Giunta regionale delle modalità per la formazione e la tenuta dello stesso.

Il documento, organizzato su dodici articoli (come vedremo in seguito), precisa quanto già indicato dalle richiamate norme di legge e prevede una serie di requisiti minimi per l'iscrizione di organizzazioni di volontariato nonché una struttura dell'Albo articolata su quattro sezioni a seconda che l'organizzazione abbia rilevanza regionale/locale o nazionale, che sia riconosciuta con atto formale di un Ente locale o che sia un "coordinamento" di più organizzazioni.

Per quanto attiene i requisiti, vengono indicate 50 voci; di queste, 20 sono considerate come indispensabili per l'accesso all'Albo, mentre le ulteriori consentono di precisare i livelli organizzativi, operativi e logistici dei gruppi, anche in vista di ulteriori successive integrazioni alla struttura dell'Albo che la Giunta regionale si riserva di apportare e che potrebbero rendersi opportune in relazione alla qualità e alla "intensità" della collaborazione con i vari gruppi di volontari e della "risposta" di questi.

Il documento fornisce inoltre indicazioni in merito agli obblighi in capo ai gruppi iscritti, alle direttive disciplinari e alle verifiche che la Giunta regionale si riserva di effettuare; quanto precede, ancora una volta, per garantire la massima serietà e Castelnuovo del Garda abilità del Volontariato riconosciuto nell'Albo anche sotto i profili istituzionale e deontologico.

Per quelle Associazioni che non hanno i requisiti per l'iscrizione all'Albo, ma rispondono alle caratteristiche generali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27.11.1984, n.58 e successive modificazioni e integrazioni, vengono registrate in **un'apposita "Anagrafe delle organizzazioni di volontariato di protezione civile"**, tenuta a margine dell'Albo.

Attualmente, in provincia di Verona delle 58 associazioni di protezione civile solamente 15 sono iscritte all'Albo regionale (1-15).

Successivi D.G.R. hanno cercato di ottimizzare e specializzare quelle associazioni entranti a far parte del Sistema di protezione civile Regionale sia uniformandolo nel dal punto di vista del vestiario, delle attrezzature e della formazione.

In particolare:

con il **D.G.R. n.2292 17 agosto 2002** vengono scritte le linee Guida relative all'equipaggiamento e ai dispositivi di protezione individuale del personale appartenente al Sistema Regionale di Protezione Civile con l'obiettivo primario di contribuire sia all'aumento del livello e degli standard di tutela e di salvaguardia del personale operativo nel settore della

Protezione Civile, sia al fine di garantire l'immediata identificazione degli operatori stessi, omogeneizzandone in via generale i dispositivi di protezione individuale anche sotto l'aspetto della tipologia e dei colori di riferimento.

La salvaguardia della sicurezza dell'uomo - infatti - e ancor più dell'operatore di protezione civile, costituisce un impegno costante da parte della Regione del Veneto, al fine di eliminare o quantomeno di ridurre, i rischi in cui può trovarsi la persona che svolge attività di protezione civile, sia in generale a livello di interventi e di addestramento, sia nel più complesso ambito di periodiche esercitazioni, sia - naturalmente - in situazione di reale emergenza.

Il personale di protezione civile necessita infatti di una serie di equipaggiamenti e di dispositivi di protezione individuale che - oltre ad essere ovviamente conformi a tutte le più recenti normative nazionali ed europee - siano funzionali e confortevoli in relazione alle attività svolte più frequentemente.

E' evidente inoltre la necessità di rendere "visibile" il personale durante le attività effettuate in ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità (quali nebbia, pioggia, neve, polvere, fumo...), adottando anche particolari materiali retroriflettenti e rifrangenti che evidenzino l'operatore e le sue azioni, aumentandone - di fatto - i parametri di sicurezza.

Ulteriore esigenza tenuta in considerazione è quella di garantire - ove possibile - un'immagine generale omogenea per il personale attivo a livello di protezione civile, mediante l'adozione di due colori, il giallo e il blu, che rendano immediata l'identificazione degli operatori - anche da parte di terzi - come appartenenti al Sistema di Protezione Civile.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto, le nuove acquisizioni di equipaggiamenti e di dispositivi di protezione individuale destinati al personale operativo appartenente al Sistema regionale di Protezione Civile - ivi comprese le organizzazioni di Volontariato - dovranno essere in linea con le presenti indicazioni generali, fatte salve le componenti specialistiche che necessitano di dotazioni specifiche.

Recentemente, l'Albo del Volontariato di protezione civile, creato e gestito dalla Regione Veneto e ripartito in ambiti di livello provinciale, con il D.G.R. del 08.08.2003 n. 2516, trasferisce la gestione, l'organizzazione e manutenzione dell'Albo alle Province di competenza, tenendo ferme le condizioni e i requisiti di accesso allo stesso.

Con il D.P.R. del 03.08.2001 n.2086 la Regione Veneto adotta le linee guida per la formazione in materia di protezione civile, con l'obiettivo di definire una prima serie di "linee guida" per lo sviluppo di specifici percorsi formativi, individuando programmi di studio "standard" il cui intento è quello di formare in maniera omogenea e in misura adeguata gli "addetti ai lavori" a vari livelli di approfondimento, per volontari, tecnici, dipendenti pubblici, aventi lo scopo di costituire una "task force" di professionisti in grado di affrontare e governare situazioni di crisi. Tali corsi sono rivolti anche agli operatori scolastici quali strumenti di diffusione capillare di una nuova cultura di maggiore attenzione verso le situazioni di rischio, di maggiore rispetto delle vulnerabilità ambientali e infrastrutturali nonché di giusta consapevolezza della realtà che ci circonda.

Inoltre, alcune associazioni, sono anche iscritte al Registro delle associazioni di volontariato del Dipartimento della protezione civile in base al Decreto del Presidente della Repubblica n.613 art.1 del 21 Settembre 1994.

D.G.R. n. 1751 del 25.05.1999

ALBO DEI GRUPPI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Criteria e direttive per la formazione, l'accesso e la gestione

Articolo 1 - Premesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n.58 e successive modificazioni e integrazioni 1, le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti nel territorio della Regione del Veneto possono formulare domanda di iscrizione nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile (di seguito denominato sinteticamente "Albo").

2. Le modalità di accesso all'Albo nonché la formazione e l'aggiornamento dello stesso sono regolamentati dalle norme di seguito riportate.

Articolo 2 - Sottoscrizione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere sottoscritta dai responsabili e/o legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ovvero dei coordinamenti di organizzazioni a livello comunale o intercomunale, qualora finalizzati a una più efficiente e razionale gestione delle risorse.
2. Per i gruppi comunali, vale a dire istituiti con formale provvedimento dell'Amministrazione di riferimento, la domanda di iscrizione andrà sottoscritta dal Sindaco.

Articolo 3 – Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in quattro sezioni:

Sezione A: **Organizzazioni di volontariato di protezione civile**

Sezione B: Gruppi comunali di protezione civile;

Sezione C: Organizzazioni nazionali o regionali articolate in sezioni decentrate sul territorio del Veneto.

Sezione D: Coordinamenti di associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Nella sezione A) potranno essere inserite le associazioni e le organizzazioni di protezione civile non aventi le caratteristiche di cui alla sezione C) 2; tali organizzazioni saranno divise su tre livelli operativi: A1) organizzazioni operanti a livello prevalentemente locale o comunale, A2) organizzazioni in grado di operare a livello intercomunale e provinciale, A3) organizzazioni in grado di operare a livello interprovinciale e regionale.

3. Nella sezione B) potranno accedere le squadre comunali e/o intercomunali di volontariato di protezione civile 3; l'Ente di riferimento dovrà prevedere e consentire l'utilizzo della squadra anche al di fuori del territorio di competenza, su richiesta e/o autorizzazione delle autorità competenti.

4. Nella sezione C) potranno accedere le organizzazioni nazionali o regionali strutturate in "sezioni" o analoga definizione, distribuite sul territorio del Veneto ovvero quelle dotate di una struttura di tipo federativo; la richiesta di iscrizione riguarderà tutte le "sezioni";

l'organizzazione nazionale o regionale iscritta dovrà designare un referente unico quale collegamento tra la P.A. e la struttura dell'organizzazione stessa.

5. Nella sezione D) potranno accedere i "coordinamenti" di organizzazioni di volontariato con valenza comunale o intercomunale, rappresentativi in ambito provinciale o comunque su significative porzioni di territorio regionale ove possa riconoscersi un'unità degli scenari di rischio ipotizzabili ovvero la rispondenza dell'aggregazione agli ambiti geografici di studio e di prevenzione dei rischi individuati dalla Giunta regionale.

1 I riferimenti di legge sono gli articoli 10 e 22 della l.r. 58/84, così come modificati dagli articoli 10 e 12 della l.r.17/98.

2 Principalmente ci si riferisce a organizzazioni costituite da un gruppo unitario ovvero articolato in più squadre, ma con un unico riferimento organizzativo.

3 Per "squadra comunale" si intende una organizzazione di protezione civile, con connotazioni prevalentemente operative, riconosciuta con specifica delibera o altro atto amministrativo di un Ente locale; con tale atto la squadra – se comunale - viene posta alle dipendenze del Sindaco ovvero – se intercomunale – viene stabilita la dipendenza

6. Il "coordinamento" di cui alla sezione D) non è una ulteriore organizzazione di protezione civile diversa dalle varie entità costitutive: esso svolge su queste ultime un'azione di raccordo organizzativo, funzionale e logistico, grazie alla quale sia possibile conseguire migliori livelli di operatività ed efficacia nelle attività di protezione civile.

7. Nella sezione D) dell'Albo sono iscrivibili esclusivamente i "coordinamenti", mentre si fa rinvio alle altre sezioni per le organizzazioni, i gruppi o le squadre che si riconoscono nel coordinamento e che sono in possesso delle caratteristiche richieste.

Articolo 4 – Condizioni generali

1. La denominazione dell'organizzazione richiedente non dovrà dare adito a incertezze o problemi di identificazione ovvero generare possibili confusioni con la denominazione di altre strutture o enti, anche istituzionali.

2. Non è consentito l'accesso all'Albo di organizzazioni ricollegabili direttamente a movimenti di tipo politico.

3. Le squadre iscrivibili alla sezione B) dovranno essere coordinate da un caposquadra, con funzioni di referente e responsabile tecnico della squadra stessa.

4. Ciascuna organizzazione iscritta alla sezione C) dell'Albo dovrà individuare e segnalare tempestivamente un referente cui potersi riferire per ogni necessità legata alle attività di protezione civile; il referente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione significativa in merito all'articolazione dell'organizzazione nonché di inviare annualmente l'elenco completo dei volontari in forza alla stessa.

5. Per ottenere l'iscrizione alla sezione D), almeno i 2/3 del personale volontario che si riconosce nel "coordinamento" richiedente dovrà risultare aderente a organizzazioni, gruppi o squadre iscritti alle altre sezioni dell'Albo.

6. Il responsabile di un "coordinamento" iscritto alla sezione D) ha l'obbligo di comunicare ogni variazione significativa in merito alla composizione di organizzazioni, gruppi o sezioni aderenti al "coordinamento" medesimo.

Articolo 5 - Domanda

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Regione del Veneto che ritengano di possedere i necessari requisiti, possono formulare, durante tutto l'anno solare, domanda di iscrizione nell'Albo, avvalendosi esclusivamente dello specifico modulo, predisposto a cura della Direzione regionale LL.PP. e Protezione Civile e recuperabile sul sito Internet della Regione.
2. L'inoltro della domanda, oltre che via posta ordinaria, potrà avvenire anche via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica della citata Direzione 4.
3. Con riferimento alla L. 31.12.1996, n.675 (sulla privacy), si precisa che i dati forniti dai richiedenti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di protezione civile.

Articolo 6 - Inserimento nell'Albo - requisiti

1. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo dovranno essere dichiarati, sotto pena di non ammissibilità, i requisiti posseduti dalla organizzazione di volontariato:
 - A. Descrizione della STRUTTURA ORGANIZZATIVA con particolare riferimento a:
 - I. statuto e/o atto costitutivo (delibera istitutiva per i gruppi comunali redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in tali documenti dovrà apparire la prevalente finalità di protezione civile;
 - II. codice fiscale dell'organizzazione;
 - III. data di costituzione (minimo due anni di attività);
 - IV. responsabile, indicando il nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e riferimenti telefonici;
 - V. numero degli iscritti alla data di presentazione della domanda;
 - VI. numero del personale effettivamente operativo alla data di presentazione della domanda;
 - VII. numero delle squadre 5;
 - VIII. elenco degli iscritti, alla data di presentazione della domanda, indicando, per ciascun iscritto, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale ruolo operativo ed eventuale specializzazione;
 - IX. copertura assicurativa, premi e massimali;
 - X. sede;
 - XI. posizione giuridica;
 - XII. bilancio del biennio precedente;
 - XIII. recapiti telefonici, fax e cellulari;
 - XIV. segreteria (struttura e recapito);
 - XV. computer di proprietà dell'organizzazione (numero e tipo);
 - XVI. proprietà dell'organizzazione (immobili e beni mobili registrati);
 - XVII. ogni altra notizia che chiarisca la strutturazione interna dell'organizzazione.6
 - B. CAPACITA' LOGISTICA, con particolare riferimento a:
 - I. automezzi per trasporto di persone e materiali (numero, modelli e portate);
 - II. dotazioni logistiche ;
 - III. dotazioni tattiche;
 - IV. apparati radio utilizzati con frequenze radio ed estremi delle autorizzazioni e/o concessioni;
 - V. tende, brandine, sacchi letto, ecc.;
 - VI. dotazioni campali;
 - VII. automezzi speciali da soccorso ;
 - VIII. unità abitative mobili, caravan, containers, attrezzati, ecc.;
 - IX. cucine da campo mobili, trasportabili, trainabili, ecc.;
 - X. unità logistiche mensa;
 - XI. unità logistiche servizi igienici.7
 - C. SPECIFICA ESPERIENZA e ATTIVITA' SVOLTE 8, con particolare riferimento a:
 - I. esperienze acquisite dalla organizzazione nell'ambito di interventi di protezione civile effettuati in occasioni di rilevanti emergenze a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - II. regolarità e frequenza degli addestramenti finalizzati al mantenimento in prontezza operativa del personale 9;
 - III. attività di protezione civile effettuata nell'ambito di esercitazioni e/o manifestazioni;
 - IV. attività di promozione, sensibilizzazione e didattica, in materia di sicurezza e protezione civile.
 - D. REPERIBILITA', con particolare riferimento a:
 - I. organizzazione interna di rintracciabilità e/o turnazione che garantisca la reperibilità H24 del personale;
 - II. dotazioni di attrezzature ed apparati di telecomunicazione (telefoni, cellulari, fax, sistemi cercapersona, apparati radio, ecc.);

III. sistemi di allarme e/o allertamento;

IV. sistema di chiamata "a cascata".10

E. RAPPORTI con REGIONE ed ENTI LOCALI, con particolare riferimento a:

▣ protocolli d'intesa, accordi formali e/o convenzioni, stipulate dall'organizzazione con strutture ed organismi istituzionali ed in particolare con la Regione del Veneto e gli enti locali di riferimento;

▣ convenzioni e/o accordi stipulati con altre strutture appartenenti al "sistema di protezione civile".

F. SPECIALIZZAZIONE OPERATIVA, con particolare riferimento a:

▣ presenza di unità operative specializzate all'interno della organizzazione;

▣ specializzazioni particolarmente rilevanti dei componenti o di singole unità operative;

▣ diversificazione operativa delle squadre dell'organizzazione;

▣ presenza di unità operative integrate e autonome logicamente, tali da costituire una struttura del tipo "colonna mobile";

4 E-mail: dir.proxiv@mail.regione.veneto.it

5 Ogni squadra sarà formata da un minimo di 4 a un massimo di 6 elementi.

6 Gli elementi da I a XIII sono da considerare indispensabili

7 Gli elementi da I a III sono da considerare indispensabili

G. QUALIFICAZIONE di COMPONENTI e di DOTAZIONI in uso, con particolare riferimento a:

▣ personale addestrato e/o significativamente preparato nell'affrontare eventi di protezione civile;

▣ personale dotato di equipaggiamenti individuali rispondenti alle normative in materia di sicurezza;

▣ dotazioni di gruppo e/o organizzazione, con elevati standard qualitativi;

▣ mezzi, attrezzature e materiali in dotazione di particolare e riconosciuta qualità tecnologica;

H. PARTECIPAZIONE a CORSI di FORMAZIONE, con particolare riferimento a:

▣ frequenza a corsi di formazione' in materia di protezione civile, organizzati e/o patrocinati dalla Regione del Veneto;

▣ frequenza a corsi specialistici di comprovata qualità o a corsi organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile;

▣ corsi gestiti a cura della stessa organizzazione, per i propri iscritti ovvero rivolti a terzi;

▣ attività di docenza in materia di protezione civile effettuata da componenti dell'organizzazione.

8 Saranno tenute in particolare considerazione le attività di protezione civile svolte in coordinamento con la Regione del Veneto

9 È da considerare come minimale una frequenza di 2 addestramenti al mese.

Gli elementi I e II sono da considerare indispensabili.

10 Gli elementi I e II sono da considerarsi indispensabili.

Articolo 7 - Istruttoria

1. Le domande di iscrizione all'Albo saranno istruite dalla Direzione regionale LL.PP. e Prot. Civile.

2. Nel caso in cui la domanda presentata sia parziale ovvero incompleta, la citata Direzione potrà richiedere elementi integrativi direttamente al richiedente, sospendendo i termini di seguito indicati.

3. L'istruttoria in argomento dovrà essere completata entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo regionale della domanda.

4. L'istanza potrà essere giudicata non idonea e pertanto l'organizzazione richiedente non essere iscritta all'Albo, indicandone le motivazioni; avverso tale decisione è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

5. Il Dirigente della citata Direzione, qualora l'istruttoria si concluda con esito positivo, decreta l'iscrizione all'Albo della organizzazione richiedente, dandone comunicazione alla stessa; il decreto viene pubblicato nel B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8 – Obblighi dei gruppi volontari di protezione civile - cancellazione

1. I gruppi di volontari iscritti all'Albo devono fregiarsi degli stemmi, del logo della Protezione Civile Regionale e dei tesserini personali con le caratteristiche individuate con provvedimento di Giunta regionale.

2. L'utilizzo dei citati marchi va effettuato sui capi di abbigliamento di servizio, sulle insegne, sulle principali attrezzature nonché sui mezzi di protezione civile in dotazione.

3. I gruppi si impegnano ad adeguare, anche gradualmente, le "dotazioni di protezione individuale" – D.P.I., alle caratteristiche e agli standard fissati dalla Giunta regionale.

4. L'utilizzo dei citati stemmi, marchi nonché del tesserino personale da parte di soggetti e/o organizzazioni non iscritti all'Albo è esplicitamente vietato e costituisce violazione alle presenti direttive.
5. Il mancato aggiornamento o la mancata conferma degli elementi di cui all'articolo 6 delle presenti direttive per più di due anni comportano la diffida al gruppo ad adempiervi entro 10 giorni e, in mancanza di riscontro, la cancellazione del gruppo stesso dall'Albo.

Articolo 9 – Direttive disciplinari

1. I gruppi di volontari iscritti all'Albo sono tenuti a rispettare, sia complessivamente, sia attraverso ciascun singolo componente, regole disciplinari che favoriscano il buon andamento delle azioni della Protezione Civile Regionale.
2. Ciascun volontario di protezione civile, nell'espletamento della propria attività di servizio, deve adottare una condotta personale degna della organizzazione cui aderisce; in particolare deve:
 - tenere un comportamento professionale e comunque improntato alla massima serietà, disponibilità e impegno;
 - attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dai competenti organi superiori;
 - favorire l'efficacia delle azioni di protezione civile, anche attraverso il proprio atteggiamento improntato ai principi dell'autoprotezione e della solidarietà.
3. Il responsabile di ciascun gruppo di volontari ha l'onere del controllo della condotta del personale volontario aderente.
4. Lo statuto istitutivo dell'organizzazione dovrà prevedere idonee sanzioni disciplinari per gli aderenti il cui comportamento non sia conforme ai principi sopra indicati; qualora non già previsto, lo statuto potrà essere adeguato entro un anno dall'iscrizione all'Albo.

Articolo 10 – Verifiche regionali

1. La Giunta regionale, attraverso la Direzione regionale LL.PP. e Protezione Civile, si riserva la facoltà di eseguire verifiche e ispezioni presso i gruppi di volontari iscritti all'Albo.
2. Tale attività sarà finalizzata alla verifica dei requisiti dichiarati per l'iscrizione, alla valutazione della prontezza operativa del gruppo, al rispetto delle direttive disciplinari.
3. L'esito delle verifiche, verbalizzato in contraddittorio, costituisce elemento di valutazione di idoneità del gruppo ai fini della conferma dell'iscrizione all'Albo.

Articolo 11 – Anagrafe delle organizzazioni – Disposizioni transitorie e generali

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile che, pur non avendo i requisiti per l'iscrizione all'Albo, rispondono alle caratteristiche generali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27.11.1984, n.58 e successive modificazioni e integrazioni, vengono registrate in un'apposita "Anagrafe delle organizzazioni di volontariato di protezione civile", tenuta a margine dell'Albo.
2. La registrazione all'Anagrafe ha una durata massima di due anni, salvo richiesta di proroga o di iscrizione all'Albo.
3. Le organizzazioni di volontariato già iscritte nell'Elenco del volontariato, istituito ai sensi dell'articolo 10 della citata l.r. n.58/84 in vigore fino all'aprile 1998, sono registrate d'ufficio nell'Anagrafe di cui al comma 1, dalla data di approvazione delle presenti direttive.
4. Alle organizzazioni registrate nell'Anagrafe non si applicano obblighi e benefici previsti per i gruppi dell'Albo.
5. La documentazione relativa alle organizzazioni iscritte all'Albo o registrate all'Anagrafe viene trasmessa alla Direzione Servizi Sociali per l'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge regionale 30.8.1993, n.40.

Articolo 12 – Contributi finanziari ai gruppi

1. L'azione di sostegno finanziario attuata dalla Giunta regionale nei confronti del volontariato di protezione civile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è riservata ai gruppi iscritti all'Albo.
2. A tali gruppi potranno essere riconosciuti contributi diretti a fronte di programmi di sviluppo e ottimizzazione della struttura logistica, operativa e di pronto intervento del gruppo, sulla base di "progetti finalizzati" attivati dalla Giunta regionale.
3. I gruppi potranno altresì presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, documentate iniziative in linea con le finalità della l.r. n. 58/84 e con la programmazione regionale nel settore della protezione civile, al fine di acquisire un contributo finanziario a carico del bilancio regionale; in tale ambito saranno prioritariamente considerate le iniziative che prevedano la partecipazione finanziaria di Enti locali o di altri enti pubblici o soggetti privati.

Di seguito, in ogni pagina sono riportate le schede per ogni associazione con i relativi dati di individuazione (denominazione, recapito sede o postale), la tipologia di cui appartiene (comunale, organizzazione indipendente, ecc.), il numero di volontari iscritti, il tipo di specializzazione (AB=antincendio boschivo, RC=ricerca con cani, SS=soccorso subacqueo, SI= soccorso infermieristico, PC=protezione civile generica logistica, TA= tutela dell'ambiente, SM=sismologia, FR=formazione, SP=speleologia, RD=telecomunicazioni, Tp=trasporto persone) il referente o

presidente con relativo numero telefonico, fax, cellulare, mail, l'iscrizione ai tre registri sopra menzionati (registro del dipartimento, registro regionale ed albo regionale), ed infine, i mezzi e materiali in dotazione a ciascun gruppo/organizzazione.

Anche per questi dati, sarà necessario provvedere ad un adeguato aggiornamento annuale, sia per eventuali cambiamenti dei referenti che da statuto possono avvenire ogni tre anni, dei relativi recapiti telefonici, del numero di volontari, delle specializzazioni soprattutto dei mezzi ed attrezzature in dotazione.

Nella parte prima "Normativa" del piano comunale di protezione civile sono indicate le norme che regolano l'attività del volontariato in emergenza, le procedure per l'attivazione e oneri dell'Ente che precetta l'organizzazione.

2.1 CENSIMENTO ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA

CENSIMENTO ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA N.1

Denominazione Associazione:

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "ADIGE"

Anno di costituzione del gruppo: 1999

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI, 40 Cap: 37043 Comune: CASTAGNARO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 34

Specializzazione: AB-SI-PC

Referente: ZANONCINI LUCIO

Telefono: 335-7188380

Fax.: 0442678119

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA TOYOTA 4x4
- N.3 TENDE
- N.2 MOTOPOMPE
- N.1 GENERATORE
- N.1 TORRE FARO
- N.1 ROULOTTE CON SALA RADIO
- N.1 CARRELLO TENDA
- N.10 RADIO
- BRANDE
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..2

Denominazione Associazione:

SQUADRA VOL. PROT. CIV.CASTELNUOVO DEL GARDA

Anno di costituzione del gruppo: 1986

Indirizzo: P.ZZA ANGELINI Casella postale 9 Cap:37014 Comune: CASTELNUOVO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 40

Specializzazione: PC-SS-RD

Referenti: ZENDRINI FRANCO

Telefono: 045-7571025 / 045-7595749

Fax.: 045/6461777 oppure 045-6450876

Cell.340/0502022 Cell. 348-6508534 – 335-8072803

e-mail: prociv.castelnuovo@virgilio.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.2 FUORISTRADA NISSAN
- N.2 GOMMONE
- N.1 MOTOPOMPA
- N.2 GENERATORI DA 10 E 4 Kw
- N.3 CARRELLI
- N.1 GRUPPO FARI
- N.2 KIT MATERIALE DISINQUINANTE.
- N.8 RADIO
- N.3 TENDE
- N.1 PICCOLA CUCINA DA CAMPO
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE VOL. PROT. CIV. DI COSTERMANO

Anno di costituzione del gruppo: 1998

Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE Cap: 37010 Comune: CASTION V.SE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 40

Specializzazione: PC-AB-SI

Referente: BERTI ANGELO

Fax: 045/6200965

Telefono: 045- 6200217

Cell.: 333/7305310 oppure Cell.: 328/3684183

Email: comune.costermano@interbusiness.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA NIVA
- N.1 CARRELLO APPENDICE
- N.1 GENERATORE
- N.1 MODULO ANTINCENDIO
- N.1 CARRELLO TENDA
- N.5 RADIO
- MOTOSEGHE
- DPI ANTINCENDIO
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..4

Denominazione Associazione:

GRUPPO VOL. PROT. CIV. DI DOLCE'

Anno di costituzione del gruppo: 1998

Indirizzo: VIA TRENTO, 598 Cap: 37020 Comune: DOLCE'

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 26

Specializzazione: AB-PC

Referente: RONCONI ROSANNA

Telefono: 045-7596282 abitazione: 045-7596282

Cell.: 328-2113991

Fax: 045-7595407

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA ISUZU 4x4
- N.2 MOTOSEGHE
- N.2 SOFFIATORI
- MOTOPOMPA X SVUOTAMENTO LOCALI
- DPI ANTINCENDIO
- MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO
- ARGANO A MANO
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE PROT. CIV. MALCESINE

Anno di costituzione del gruppo: 1982

Indirizzo: P.ZZA STATUTO, 1 Cap: 37018 Comune: MALCESINE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 80

Specializzazione: AB-PC-SOCC. LAGO MONT

Referente: PRANDINI GIANFRANCO

Telefono: 339-8039109

Fax 045-6570474

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 AUTOMINIBOTTE 4X4 PER ANTINCENDIO
- N.2 MODULI ANTINCENDIO TRAINABILI
- N.3 MODULI ELIOTRASPORTABILI
- N.1 MOTOPOMPA 200LT/MIN
- N.6 MOTOPOMPE PICCOLE
- N.3 FUORISTRADA
- N.1 GOMMONE FUORIBORDO
- RADIO, VERICELLI
- N.3 MOTOPOMPE DA 2000, DA 100 E DA 400 LT/MIN
- ATTREZ. SUBACQUEA
- 1620 METRI DI MANICHETTE
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..6

Denominazione Associazione:

ARGO 91 - UNITA' CINOFILA

Anno di costituzione del gruppo: 1991

Indirizzo: VIA FASENA, 2 Cap: 37024 Comune: NEGRAR

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 15

Specializzazione: RC

Referente: SAVIO GIOVANNI

Telefono: 045-6020221 oppure 045/7500829

Cell.335-6087416 oppure 348-4040297 oppure 348-8705770

Email: giannixsavio@tin.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- CARRELLI TRASPORTO CANI
- N.2 GABBIE PER AERREO
- N.9 RADIO
- N.5 CANI OPERATIVI
- N.5 CANI IN ADDESTRAMENTO

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE VOL. PROT. CIV. DI SAN BONIFACIO

Anno di costituzione del gruppo: 1996

Indirizzo: VIA TOMBOLE Cap: 37047 Comune: SAN BONIFACIO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 27

Specializzazione: AB-PC

Referente: DI TORO FRANCO

Telefono: 045-7610971

Fax: 045-6132611

Cell. 335-83183861 335-5932261

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA LAN ROVER 9 posti 110 SW
- N.1 MODULO ANTINCENDIO 400 LT.
- MOTOPOMPA 200 LT/MIN.
- GRUPPO ELETTROGENO 15 Kw CARELLATO
- TORRE FARO CON 5 FARI DA 500 W
- N.2 MOTOSEGHE
- N.3 CARRELLI APPENDICI
- SALA RADIO
- N.3 MOTOPOMPE ELETTRICHE X SVUOTAMENTO INTERNI
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

NUCLEO LUPATOTINO PROT.CIV. SAN GIOVANNI LUPATOTO

Anno di costituzione del gruppo: 1996

Indirizzo: VIC. ANTONIO FOGAZZARO, 13 Cap: 37057 Comune: SAN G. LUPATOTO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 40

Specializzazione: AB-PC-TP-SI

Referente: PIUBEL FRANCO

Telefono: 045-8751657 oppure 045-545695

Cell. 349-3408862

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA VITARA
- N.1 AMBULANZA DUCATO 2800TD
- N.1 TRCASTELNUOVO DEL GARDAC 9P 4X4
- N.2 CARRELLI APPENDICI
- N.2 MOTOPOMPE 500E 1200 LT/MIN.
- N.1 GENERATORE
- N.2 TENDE MINISTERIALE DA 8 PERS.
- RADIO E PONTE RADIO
- CISTERNA DA 300LT
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..9

Denominazione Associazione:

A.N.A. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA DEL PONTIERE, 1 Cap: 37100 Comune: VERONA - PROV

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: VARI

Referente: Castellani Luca

Telefono: 045/8002546

Fax 045/8011141

Cell 333/4342755

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

ELENCO MEZZI ATTREZZATURE E RISORSE UMANE
SU APPOSITE SCHEDE QUI DI SEGUITO

Denominazione Associazione:

A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Anno di costituzione del gruppo: 1949

Indirizzo: VIA DEI COLLI, 36 Cap: 37100 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 200

Specializzazione: RD

Referente: FAZIONI ANGELO Presidente: VEZZARI BRUNO

Telefono: 045-532674 045-529779

Cell. 347-9097666

Fax 045-990880

Email: angelofazioni@iol.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.3 PONTI RADIO MOBILI
- N.4 PONTI RADIO FISSI
- N.1 ROULOTTE
- N.3 GENERATORI
- SALA RADIO IN SEDE
- N.2 PERSONAL COMPUTER
- N.200 RADIO
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..11

Denominazione Associazione:

PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE VERONA

Anno di costituzione del gruppo: 1994

SEDE: VIA CAMPAGNOL DI TOMBETTA, 41 Cap: 37134 Comune: VERONA

Recapito Postale: Via A. Manzoni 12a 37064 Povegliano Veronese

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 75

Specializzazione: PC-AB-TA-FR

Referente: CONCHETTO TOMMASO

Cell. 339-1330734

Telefono: 045-6703011

Fax 178-2233947

Email: prociv.vr@tiscali.it oppure tconc@libero.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.3 FUORISTRADA - LAND ROVER 110 E 130 PICK UP
- N.1 MODULO ANTINCENDIO 600LT
- N.1 MOTOPOMPA 2500LT/MIN CARELLATA
- N.1 MOTOPOMPA DA 600 LT/MIN.
- N.5 TORRE FARO
- N.1 GENERATORE
- N.2 CARRELLI APPENDICI UNO (A DUE ASSI)
- N.1 CARRELLO TENDA
- N.10 RADIO
- N.8 DPI ANTINCENDIO COMPLETI
- N.1 ROULOTTE
- N. 3 TENDE MINISTERIALI

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE DI SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA

Anno di costituzione del gruppo: 1998

Indirizzo: VIA SENGIO, 1 Cap: 37010 Comune: SANT'AMBROGIO VALP.

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 18

Specializzazione: PC-AB

Referente: TOFALORI MARIA

Telefono: 045-6832637 tel. casa 045-7760010

Fax 045-6860592

Cell. 347-9678135 oppure 348-9222030

Email: lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CAMIONICINO BONETTI 4X4 2500cc Targa AR 839 LS (gancio traino, lampeggianti gialli, faro, vericello eltt. Kg.4000, ricetrasmittente, sgombraneve e spargisale);
- CARRELLO RIMORCHIABILE ALTO Gepacar ac 300/300;
- GRUPPO ELETTROGENO
- QUADRO ELETTRICO
- N.1 TENDA FERRINO
- N.1 PICCOLA CUCINA DA CAMPO
- N. 1 WC BIOLOGICO
- N.1 FUORISTRADA
- MATERIALI ANTINCENDIO
- MOTOSEGA
- TAGLIABULLONI
- SCALE
- WC CHIMICO
- COMPRESSORE
- SALDATRICE

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE TORRI DEL BENACO

Anno di costituzione del gruppo: 1997

Indirizzo: VIA GARDESANA Cap: 37010 Comune: TORRI DEL BENACO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 25

Specializzazione: PC-AB

Referente: RIZZI MARCELLO

Telefono: 045-6296233 con trasferimento al 347-9474337

Cell.347-0595268 (tel comune 045-6205888 045-6205800)

Fax 045-7225574

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA PAJERO 4X4
- N.1 AUTOCARRO PER TRASPORTO MOTOPOMPA
- N. 1 CARRELLO APPENDICE PORTATA KG.500
- N.1 MOTOPOMPA ZIGLER 4 TEMPI
- N.1 MOTOPOMPA AUTOADESCANTE DA 40 MM
- N.1 MOTOPOMPA AUTOADESCANTE DA 25 MM
- N.1 GENERATORE
- N.1 MOTORE NATANTE 18HP
- N.10 RADIO
- N.1 PC
- N.13 DPI ANTINCEDNIO
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE POLIZIA MUNICIPALE

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: VIA DEL PONTIERRE, 32/A Cap: 37122 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 24

Specializzazione: PC

Referente: ZANETTI GIANNI

Telefono: 045-8078... 468 - 411 - 432

Fax: 045-8013358

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA DEFENDER 110 PICKUP CN MODULO ANTINCENDIO
- N.1 AUTOBOBCAT
- N.1 RIMORCHIO DA 11 Q.LI
- N.1 RIMORCHIO DA 6 Q.LI
- N.1 RIMORCHIO PER BOBCAT
- N.6 TENDE MINISTERIALI
- N. 1 TENDA MENSA
- N.1 TENDA CUCINA
- N.2 GRUPPI ELETTROGENI DA KW.5 E KW.4
- N. 3 ATOMIZZATORI
- N.6 MOTOSEGHE
- N.3 MOTOPOMPE DA IMMERSIONE
- N.1 TENDA AUTOGONFIABILE PUNTO MEDICO AVANZATO
- N.2 VASCHE AUTOPORTANTI
- GOMMONE RIMORCHIO E MOTORE

Denominazione Associazione:

C.S.E. - COMUNICAZIONI SPECIALI DI EMERGENZA

Anno di costituzione del gruppo: 1991

Indirizzo: FORTE CHIEVO VIA BIONDE Cap: 37139 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 24

Specializzazione: RD

Referente: BRIDA

Cell. 348-5650970

Telefono: 0444237221

Fax 0444-237225 oppure 045-564384

Email: piergiorgio.brida@tesoro.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 ROULOTTE ATTREZZATA SALA RADIO
- N.2 CARRELLI APPENDICI
- N.1 TORRE FARO
- N.2 GENERATORI DA 10 E 4 Kw
- N.10 RADIO
- N.1 CARRELLO TENDA
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..16

Denominazione Associazione:

1^ GRUPAER VERONA

Anno di costituzione del gruppo: 1998

Indirizzo: VIA CAMPAGNOL DI TOMBETTA, 41 Cap: 37134 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 10

Specializzazione: RICOGNIZIONE

Referente: MARANGONI ENRICO Telefono: 0456350106 348-4412152

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.4 AEREI PRIVATI
- N.1 FUORISTRADA PRIVATO

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE MOZZECANE

Anno di costituzione del gruppo: 1996

Indirizzo: VIA C. BRONBRENZONI, 26 Cap: 37060 Comune: MOZZECANE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 15

Specializzazione: PC

Referente: SINDACO O SIG. NICHELE

Telefono: 045-6335800

Cell. 347-2224970

Fax 045-6335833 oppure 045/6339430

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 PANDA
- N.1 GRUPPO ELETR. 2,5KW
- N.2 MOTOPOMPE
- N.1 TORRE FARO
- N.1 FUORISTRADA TOYOTA
- N.2 CARRELLI APPENDICI
- PICCOLA CUCINA DA CAMPO
- N.1 TENDA 6X5
- GENERATORE ARIA CALDA
- N.8 RADIO
- N.30 BRANDINE
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..18

Denominazione Associazione: **DRAGONS TEAM 4WD**

Anno di costituzione del gruppo: 1999

Indirizzo: VIA VERRINI, 4 Cap: 37060 Comune: ISOLA DELLA SCALA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 8

Specializzazione: TP-PC

Referente: MODENA GIORGIO

Telefono: 349-3596386

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: NO

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

– N.8 FUORISTRADA PRIVATI

Denominazione Associazione:

ENTE U.N.U.C.I.

Anno di costituzione del gruppo: 1989

Indirizzo: P.ZZA TIRABOSCO, Cap: 37100 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 32

Specializzazione: RICOGNIZIONE

Referente: SCALIA ANTONINO

Telefono: 045-952411 oppure 045-956807

Cell. 348-5111226

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 AEREO PRIVATO
- AUTO E FUORISTRADA PRIVATI
- RADIO PRIVATE

SCHEDA N..20

Denominazione Associazione: **OSSERVATORIO METEOSISMICO**

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: Cap: Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti:

Specializzazione: SM

Referente: MALESANI GIANGAETANO

Cell. 349-4447117

Telefono: 045-916026 oppure 045-8033542

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto:

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto:

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma:

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Attrezzatura informatica per rilevamento sismi

Denominazione Associazione:

AQUILE DELLE ALPI

Anno di costituzione del gruppo: 1987

Indirizzo: VIA XXVIII APRILE Cap: 37100 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 10

Specializzazione: AB

Referente: GUGLIELEMI MARCO oppure ARDUINI VALENTINO

Telefono: 045-915535

Cell. 347-8765090

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CAMPAGNOLA
- N.1 CARRELLO TRASP ACQUA
- N.1 MOTO POMPA
- N.2 VASCHE PER ACQUA
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

Anno di costituzione del gruppo: 1994

Indirizzo: VIA BUTTURINI, 12 Cap: 37126 Comune: VERONA E PROV

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 20

Specializzazione: SS-PC

Referente: SALIMAN NICOLA Telefono: - 349-6904800

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: IN FASE

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: IN FASE

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- PREVALENTEMENTE FORMAZIONE
- N.1 GOMMONE
- AUTO PRIVATE

Denominazione Associazione:

A.I.S. VERONA SEZ. MARANO

Anno di costituzione del gruppo: 1992

Indirizzo: VIA CONVENTO,4 Cap: 37020 Comune: MARANO DI VALPOLIC.

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 86

Specializzazione: PC-AB-SI

Referente: LONARDI DANIELE

Telefono: 045-7755398

Cell. 360-947201

Fax 045-7755398

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.4 FUORISTRADA
- N.1 CARRELLO NTINC. 600LT
- N.1 BREMACH 4X4 ANTINCENDIO DA 1000LT
- N.3 CARRELLI APPENDICI
- N.2 MOTOPOMPE 500E 1500 LT/MIN.
- N.2 GRUPPI ELETTROGENI
- N.2 GRUPPI FARO
- RADIO + PONTE
- LAMA PER SGOMBRANEVE
- VASCA ACQUA DA 600OLT.
- N.1 GOMMONE
- N.1 ROULOTTE
- N.1 AMBULANZA
- TENDE MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..24

Denominazione Associazione:

A.I.S. VERONA SEZ BALDO/GARDA

Anno di costituzione del gruppo: 2000

Indirizzo: VIA VILLA, 18 Cap: 37010 Comune: RIVOLI V.SE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 18

Specializzazione: PC-AB-SI

Referente: BRAIT CLAUDIO

Telefono: 7281216

Fax: 045-6283030

Cell. 333-5257844

Email: claudiobrait@libero.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1FUORISTRADA
- N.1 FUORISTRADA PICK-UP NISSAN CON MODULO
- N.3 MOTOPOMPE ANTINC.
- DPI ANTINCENDIO
- N.1 GENERATORE D'ARIA
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

MANTA SUB VERONA

Anno di costituzione del gruppo: 1983

Indirizzo: VIA CABOTO, 1 Cap: 37138 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 150

Specializzazione: SS

Referente: BELLUCCO ALESSANDRO

Telefono: 045-563835

Fax: 045-8345000

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CARRELLO TENDA
- N.1 GRUPPO ELETTR.
- N.5 ATTREZZATURE DA SUB COMPL.
- FUORISTRA E MEZZI PRIVATI
- MINUTERIA VARIA
- N.5 ISTRUTTORI CERTIFICATI

Denominazione Associazione: **ASS. PER LA PROT.CIV. DI BRENZONE**
Anno di costituzione del gruppo: 1989
Indirizzo: VIA BELVEDERE Cap: 37010 Comune: BRENZONE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE
Numero iscritti: 65
Specializzazione: AB

Referente: BRIGHENTI
Telefono: 045-7420898
Cel. 347-7213119

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI
Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO
Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.GENERATORE
- N.1 FUORISTRADA
- MODULO ANTINCENDIO
- N.1 MOTOPOMPA 200LT/MIN
- N.1 ISEX 3000 CANNONE ACQUA
- RADIO
- DPI ANTINCENDIO
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO PROT.CIV. E ANT. BOSCHIVI TREGNAGO

Anno di costituzione del gruppo: 1982

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 14 Cap: 37039 Comune: TREGNAGO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 38

Specializzazione: AB-PC-RC

Referente: GUZZO PAOLO

Telefono: 045/7808035

Cell.: 349-8641434

Fax: 045/6500040

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CAMIONCINO
- CON BOTTE E POMPA
- N.1 FUORISTRADA DEFENDER
- N.1 CAMPAGNOLA
- N.1 CARRELLI
- MOTO POMPA DA 5300 LT SU CARRELLO
- CARRELLO ANTINCENDIO
- N.1 GENERATORE 3KW
- RADIO
- DPI ANTINCENDIO
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE ANT. BOSCVI SELVA DI PROGNO

Anno di costituzione del gruppo: 1984

Indirizzo: VIA BERNARDI, 178/B Cap: 37030 Comune: SELVA DI PROGNO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 32

Specializzazione: AB-PC

Referente: FERRAZZETTA ADOLFO

Telefono: 349-3210442 oppure 348-3031438

Fax: 045-7847010 comune oppure 045-7847150 priv.

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CARRELLO ANTINC
- N.1 FUORISTRADA
- N.1 CAMIONCINO BREMACK
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..29

Denominazione Associazione:

NUOVA ACROPOLI

Anno di costituzione del gruppo: 1995

Indirizzo: VIAADIGETTO,6 Cap: 37100 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 20

Specializzazione: PC-AB-TA-FR

Referente: MUSANTE STEFANO

Telefono: 045-8036265

Cell. 329-2636859

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.2 TENDE MINISTERIALI
- DPI ANTINCENDIO

Denominazione Associazione:

CROCE BIANCA TORRI

Anno di costituzione del gruppo: 1977

Indirizzo: VIA GARDESANA, 9 Cap: 37010 Comune: TORRI DEL BENACO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTI

Numero iscritti: 85

Specializzazione: SI

Referente: BELLORIO ATTILIO

Telefono: 045-6296222

Fax: 348-4721503

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.6 AMBULANZE ATTREZZATE
- N.1 AUTO MEDICA
- ATTREZZATURE SANITARIE

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE VOL. PROT. CIV. DI CAPRINO

Anno di costituzione del gruppo: 1981

Indirizzo: C/O MUNICIPIO Cap: 37013 Comune: CAPRINO V.SE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 23

Specializzazione: PC - AB

Referente: GASPARI RINALDO

Telefono: 045-7242487

Cell. 349-2253496

Fax:

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 GENERATORE
- N.2 DECESPUGLIATORI
- N.2 MOTOPOMPA
- N.1 PC
- MINUTERIA VARIA
- DPI ANTINCENDIO

Denominazione Associazione:

ASS. AIB DI BADIA CALAVENA

Anno di costituzione del gruppo: 1988

Indirizzo: P.ZZA MERCATO, 1 Cap: 37030 Comune: BADIA CALAVENA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 30 - 8 AIB

Specializzazione: AB - PC

Referente: PICCOLI ALBERTO

Cell.: 348-3031437

Telefono: 045-7810542

Fax: 045/7810266 comune

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 LADA NIVA
- N.1 CARRELLO
- N.1 GRUPPO ELETROGENO CON FARI
- DPI ANTINCENDIO
- SOFFIATORI
- MOTOSEGHE

Denominazione Associazione:

GRUPPO VOL. ANTINCENDIO BOSCHIVO

Anno di costituzione del gruppo: 1989

Indirizzo: LOC. COVOLO,1 Cap: 37030 Comune: VELO VERONESE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 20

Specializzazione: AB-PC

Referente: CANDIDATO ENRICO

Telefono: 045-6519087

Cell. 340-2906421

Fax: 045/6518009 comune

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA DEL COMUNE
- N.10 DPI ANTINCENDIO
- MINUTERIA VARIA
- SI VVALGONO DI ATTREZZATURA DELLA FORESTALE NEL MOMENTO DELL'EMERGENZA

Denominazione Associazione:

S.O.S. SULLA NEVE

Anno di costituzione del gruppo: 1996

Indirizzo: VI APONTE ASSE, 20 Cap: 37050 Comune: VAGO DI LAVAGNO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 53

Specializzazione: SA - SI

Referente: CASTAGNA LUCA

Telefono: 045-982176

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- BARELLE
- MATERASSINI
- ATT. SANITARIE
- MINUTERIE VARIE

Denominazione Associazione:

RADIO CLUB VR EST

Anno di costituzione del gruppo: 1982

Indirizzo: VIA MAZZINI, 10 Cap: 37036 Comune: SAN MARTINO BUON ALBERGO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 14

Specializzazione: TP-AB-RD

Referente: BAGOLIN GIORGIO

Telefono: 045-992409

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 GENERATORE
- RADIO TRASMITTENTE
- MEZZI PRIVATI
- MINNUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

CB 27 gruppo p.c. del SER.CB

Anno di costituzione del gruppo: 1973

Indirizzo: VIA STRADA LA RIZZA, 65B C/O FORTE AZZANO Cap: 37135 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 50

Specializzazione: PC-RD

Referente: BERTOLI GUERRINO

Telefono: 045-7130108

Fax: 045-6698196

Cell.: 328-4326949

Email: autosantaca@libero.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- VARIE APP. RADIO PORTATILI
- VARIE APP. RADIO SU MACCHINE PRIVATE
- N.2 FUORISTRADA PRIVATI
- N.1 GRUPPO ELETTROGENO
- N.1 MOTOPOMPA
- VEICOLO 7 POSTI
- VESPA 200
- CARRELLO CON GRUPPO ELETTROGENO
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..37

Denominazione Associazione:

RANGERS D'ITALIA

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI, 47 Cap: 37060 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 34

Specializzazione: PC-TA

Referente: RECCHIA ANGELO

Telefono: 045-8547015

Cell. 348-0812700

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.2 AUTOMOBILI
- N.1 PULMINO 900 FIAT
- N.4 CAVALLI
- N.1 TENDA
- N.1 GRUPPO ELETTROGENO
- DECESPUGLIATORI
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

GRUPPO COM. SAN PIETRO IN CARIANO

Anno di costituzione del gruppo: 1998

Indirizzo: VIA CEDRARE, 27 C/O ASILO - CORRUBIO Cap: 37020 Comune: SAN PIETRO IN CARIANO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 20

Specializzazione: AB-PC

Referente: SALETTI MARCELLO

Telefono: 045-7725754

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 CARRELLO APPENDICE
- N.1 PANDA
- N.1 GRUPPO GENERATORE
- CUCINA DA CAMPO PER 300 PASTI
- MINUTERIA VARIA
- ATTREZZATURA DEL MAGAZZINO COMUNALE

Denominazione Associazione:

C.N.S.A.S. SEZ. P.C. DEL CAI DI VR

Anno di costituzione del gruppo: 1971

Indirizzo: VIA CAMPAGNETTA, 4 Cap: 37127 Comune: AVESA - VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 25

Specializzazione: PC-SP-SA

Referente: VIGOLA MARCO

Telefono: 045-8300435

Cell. 329-2254750

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.1 FUORISTRADA
- N.1 CARRELLO APPENDICE
- N.1 CARRELO TRASPORTO MOTOSLITTA
- N.1 MOTOSLITTA
- N.3 FARI A MOTORE
- N.3 BARELLE
- N.1 PONTE RADIO
- N.1 BASE RADIO BOSCOMANTICO
- N.1 PONTE RADIO A VERONA 118
- ATTREZZATURE PER IL RECUPERO IN MONTAGNA
- ADDESTRAMENTO IN ELICOTTERO
- MINUTERIA VARIA

SCHEDA N..40

Denominazione Associazione:

CLUB SUBACQUEO SCALIGERO

Anno di costituzione del gruppo: 1968

Indirizzo: Strada La Rizza – Forte Azzano, 27 Cap: 37138 Comune: Verona

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale):

Numero iscritti: 28

Specializzazione: SS

Referente: GIACOMELLO GIUSEPPE

Telefono: 045-6000102

Fax: 045-568903

Cell. 347-4224625

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- MATERIALE SUBACQUEO PER IMMERSIONI
- MATERIALE SUBACQUEO PRIVATO PER IMMERSIONI
- MINUTERIA VARIA

Denominazione Associazione:

C.O.S.S.M.A.

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: VIA SCOPELLA, 29 Cap: 37060 Comune: CASTEL D'AZZANO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTI

Numero iscritti: 5

Specializzazione: TA SM

Referente: ZUCCARO LUCIANA

Telefono e fax : 045-512935

Cell. 333-3002658

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- MEZZI E STRUMENTI PER PRELIEVO ACQUA
- ESSENDO IN COLLABORAZIONE CON RANGER USANO LORO MEZZI ED ATTREZZATURA

SCHEDA N..51

Denominazione Associazione:

CROCE VERDE VERONA

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: Lungadige Panvinio, 13 Cap: 37121 Comune: Verona

Tel.: 045-8001111 Fax: 045-8009111

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTI

Numero iscritti:

Specializzazione: SI

Referente: RONDINELLA GIANPIETRO Resp. Prot.Civ. della Croce Verde

Telefono: 045-8202228

Cell. 347-8002329

Fax: 045-8046313

Email: croceverdeverona@yahoo.it

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto:

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto:

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma:

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

N.2 AMBULANZE

N.1 CENTRO MOBILE DI CHIRURGIA

SCHEDA N..52

Denominazione Associazione: **CROCE BIANCA VERONA**

Anno di costituzione del gruppo:

Indirizzo: VIA BACANAL, 7/9 Cap: 37123 Comune: VERONA

SEZ.DI VERONA P.zza Bacanal,7 37123 Verona Tel.045-8010554

SEZ. DI NEGRAR Ospedale Sacro Cuore 37024 Negrar Tel 045-7501222

SEZ. DI BORG ROMA Viale del Lavoro, 11 37100 Verona tel. 045-505535

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTI

Numero iscritti: 280

Specializzazione: SI

Referente: ANTONIAZZI ROBERTO o BONETTI MICHELE

Telefono: 045-803370

Fax: 045-6753238

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- N.6 AUTO MEDICHE IMMATRICOLATE CAT.A
- N.2 AUTO MEDICHE IMMATRICOLATE CAT. A1, A2
- N.4 AMBULANZE
- MATERIALE SANITARIO
- RADIO 118

Denominazione Associazione:

CANOA CLUB

Anno di costituzione del gruppo: 1962

Indirizzo: VIA CORTE DOGANA, 6 Cap: 37123 Comune: VERONA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 100

Specializzazione: GENERICA

Referente: CAVADIN GIANCARLO

Telefono: 045-8035209

Cell.: 347-7143070

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

1. N. 7 CANOE
2. CANOE PRIVATE DEI SOCI
2. N.2 FURGONNI 9 POSTI

Denominazione Associazione:

ANA - SQ. ALTO LAGO

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: - Cap: - Comune: -

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: -

Referente: NESSUNO Telefono: - -

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

CESSATA ATTIVITA'

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. ADIGE GUA'**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA BORGOLETTO, 14 Cap: 37040 Comune: VOLPINO (VR)

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: LOGISTICA-CUCINA

Referente: DAL DEGAN SANTO

Telefono: 0442-490184

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. BASSO LAGO ENTROTERRA**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA A. MANZONI, 14 Cap: 46049 Comune: VOLTA MANTOVANA (MN)

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: CINOFILE-SOMMOZZATORI

Referente: FASOLI ENRICO

Telefono: 0376-83573

Cellulare: 348-7446103

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. BASSO VERONESE**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA D. ALIGHIERI Cap: 37046 Comune: MINERBE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: EVAC.SCUOLE-DIDATTICA

Referente: BICEGO LUIGI

Telefono: 338-4782403

Cellulare: 338-1458162

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. ISOLANA**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA ROMA, 85 Cap: 37054 Comune: NOGARA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: TRASMISSIONI-ALLUVIONI

Referente: CASTELLANI LUCA

Telefono: 0442-510166

Cellulare: 333-4342755

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. LESSINIA VALPANTENA**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA VESTERLE, 30 Cap: 37020 Comune: CERRO VERONESE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: SOCC.ALPINO-ANTINCENDI

Referente: TODESCHINI ALBINO

Telefono: 045-8018210

Cellulare: 347-7183681

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. MEDIO ADIGE**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA SAN PIO IX, 22 Cap: 37059 Comune: ZEVIO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: ALLUVIONE-GENERICI

Referente: FAVIA ROBERTO

Telefono: 045-982823

Cellulare: 360-220943

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

SCHEDA N..61

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. MEDIO LAGO ENTROTERRA**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA ELENA DA PERSICO, 13 Cap: 37010 Comune: CASTELNUOVO DEL GARDA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: GENERICI

Referente: DE BENI TIBERIO

Telefono: 045-7236748

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. MINCIO**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA CUSTOZA, 75 Cap: 37069 Comune: VILLAFRANCA

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: GENERICI-BASE SUB

Referente: MARAIA GIANFRANCO

Telefono: 045-7900305

Cellulare: 348-7439623

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. VALPOLICELLA**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA DELL'ABACO, 3 Cap: 37024 Comune: ARBIZZANO

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: ANTINCENDIO

Referente: BRUNELLI ANDREA

Telefono: 045-6020340

Cellulare: 328-7851225

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. VAL D'ALPONE**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VI AGARIBALDI, 2/A Cap: 37032 Comune: MONTEFORTE D'ALPONE

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: GENERICI

Referente: BRANDIELE LUCA

Telefono: 045-6102751

Cellulare: 338-6849420

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

SCHEDA N..65

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. ILLASI**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: CORSO CESARE BATTISTI, 2 Cap: 37031 Comune: ILLASI

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: ALLUVIONI-ANTINCENDIO

Referente: FIORIN PAOLO

Telefono: 045-6520049

Cellulare: 333-9500313

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

Denominazione Associazione: **ANA - SQ. VERONA CITTA'**

Anno di costituzione del gruppo: -

Indirizzo: VIA PORTO SAN ZENO,31 - Cap: 37123 - Comune: VERONA -

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: -

Specializzazione: INTERVENTI PRIMA EMERGENZA

Referente: ZECCHINELLI SERGIO

Telefono: 045-8035209

Cellulare: 368-7433320

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

SCHEDA N..67

Denominazione Associazione:

GRUPPO COM. FERRARA DI MONTE BALDO

Anno di costituzione del gruppo: 2000

Indirizzo: VIA SHOPEN,1 - Cap: 37100 - Comune: FERRARA DI MONTE BALDO -

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 28

Specializzazione: ANTINCENDIO BOSCHIVO

Referente: ZANOLLI GABRIELE

Telefono: 045-6247002

Fax: 045-6247055

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- b) N.1 FUORISTRADA LAND ROVER 90
- c) N.1 CARRELLO ANTINCENDIO
- d) N.1 MOTOPOMPA
- e) N.1 GRUPPO ELETTROGENO
- f) N.7 DIVISE DPI ANTINCENDIO
- g) N.2 TENDEMILITARI

SCHEDA N..68

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE DI ROVEREDO DI GUA'

Anno di costituzione del gruppo: 1992

Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI, 11 - Cap: 37040 - Comune: ROVEREDO DI GUA'

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 10 DIPENDENTI COMUNALI

Specializzazione: GENERICA

Referente: SINDACO

Telefono: 0442-86014

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: NO

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

MEZZI COMUNALI

ESCAVATORE

AUTOCARRO

AUTOVETTURE COMUNALI

SCHEDA N..69

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE DI BRENTINO BELLUNO

Anno di costituzione del gruppo: 1999

Indirizzo: C/O MUNICIPIO - Cap: 37020 - Comune: BRENTINO BELLUNO -

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 22

Specializzazione: GENERICA

Referente: STALLA GIANANTONIO ASS. DELEGATO

Telefono: 045-6281079

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: SI

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

ATTREZZATURE COMUNALI

MEZZI COMUNALI

SCHEDA N..69

Denominazione Associazione:

GRUPPO COMUNALE DI CAVAION V.SE

Anno di costituzione del gruppo: 1994

Indirizzo: - Cap: - Comune: Cavaion Veronese

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): COMUNALE

Numero iscritti: 15

Specializzazione: GENERICA

Referente: SINDACO DONINI MARCO

Telefono: 045-6260534

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: NO

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: NO

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

N.1 ESCAVATORE

N.2 CAMION

N.1 FIAT FIORINO

N.1 FIAT UNO

MINUTERIA VARIA

N.1 GENERATORE

SCHEDA N..70

Denominazione Associazione:

A.I.S. VERONA SEZ. DI VERONA

Anno di costituzione del gruppo: 1985

Indirizzo: VIALE SICILIA, 98A - Cap: 37138 - Comune: VERONA -

Tipologia gruppo (Indipendente-Comunale): INDIPENDENTE

Numero iscritti: 30

Specializzazione: SANITARIO

Referente: DEBORTOLI FABIO

Telefono: 045-578050

Cell.: 335-6424436

Fax: 045-578313

Iscrizione al Registro del volontariato della Regione Veneto: SI

Iscrizione all'Albo di Volontariato di Prot. Civile della Regione Veneto: NO

Iscrizione al Registro di volontariato del Dipartimento di Roma: SI

MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONI AL GRUPPO:

- TENDA 50MQ ATTREZZATA PRIMO SOCCORSO
- N.1 GRUPPO ELETTROGENO
- MINUTERIA VARIA
- N.1 RADIO DEL 118
- ATTREZZATURA SANITARIA PER TENDA
- BRANDINE

PARTE TERZA

3.0 SCHEMA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

- Elementi a cura del Comune e da verificare periodicamente.

Il Piano di Protezione Civile per la fase 2 relativa alle procedure di intervento e pianificazione, per essere considerato completo ed operativo dovrà prevedere dei periodici aggiornamenti che riguardino i dati e le procedure in esso contenute, oltre a simulazione per verificare l'efficienza dello stesso in fase di emergenza. L'Amministrazione dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, e compilare e/o integrare periodicamente le schede allegate.

Di seguito sono indicate le attività indispensabili da parte del Comune per l'attivazione delle procedure sia "in tempo di pace", sia durante il verificarsi di un'emergenza.

In colore rosso sono evidenziati quegli elementi che il Comune dovrà controllare e correggere periodicamente.

B1	<i>Coordinamento operativo comunale</i>	
B2	<i>Salvaguardia della popolazione</i>	Controllare periodicamente le aree di ammassamento, di accoglienza, ecc. Definire numero e distribuzione persone con ridotta autonomia (su richiesta diretti interessati) Organizzare primo soccorso sanitario
B.3	<i>Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all'attività di emergenza</i>	Compito del C.O.C., una volta istituito
B.4	<i>Informazione alla popolazione: con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi?</i>	Procedure Comunali
B.5	<i>Salvaguardia del sistema produttivo locale</i> Piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei prodotti stoccati	
B.6	<i>Ripristino della viabilità e dei trasporti</i>	
B.7	<i>Funzionalità delle telecomunicazioni</i>	Dati radioamatori
B.8	<i>Funzionalità dei servizi essenziali : messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali</i>	A cura delle ditte erogatrici, in contatto con C.O.C.
	<i>B.9 - Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali</i>	Censimento e luogo per eventuale messa in sicurezza – Da verificare periodicamente
B.11	<i>Relazione giornaliera dell'intervento, da inviare alla Prefettura</i>	
B.12	<i>Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed esercitazioni</i>	Dopo la fase 2: Aggiornamento e approfondimento scenari di Rischio; Procedure; Esercitazioni
C.1.1	<i>Centro Operativo Comunale</i> Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso. La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnico Scientifico - Pianificazione • Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria • Volontariato • Materiali e mezzi • Servizi essenziali e attività scolastica • Censimento danni a persone e cose • Strutture operative locali • Telecomunicazioni Assistenza alla popolazione	Costituzione
C.2	<i>Attivazioni e Procedure in emergenza</i>	reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo comunale; Esercitazioni con delimitazione delle aree a rischio (ubicazione cancelli); predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori; allestimento delle aree di ricovero della popolazione. Simulazioni di Emergenza.

3.1 FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'EMERGENZA PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (C.O.C.)

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Il Centro Operativo Comunale per il Comune di Castelnuovo del Garda è attualmente ubicato, in fase di emergenza, nella Sala Giunta Consigliare presso il Municipio.

Si avvale della Sala Operativa, che avrà il compito di raccogliere le richieste di intervento inerenti il proprio territorio e di organizzare le relative risposte operative.

La dotazione minima della sala ove è ubicato il COC è la seguente:

la sala operativa comunale dovrà innanzitutto assicurare la continuità dell'energia elettrica, pertanto dovrà avere un generatore con relativa scorta di carburante;

Materiali:

possibilità di mandare fax in tutte le sale delle funzioni di supporto

un proiettore e un personal computer portatile

una copia del piano comunale

cartografia varia

lavagna metallica

registratore

carta e penne

Ambienti:

n.1 una sala riunione da 80/100 mq

3-4 salette per le funzioni di supporto

n.1 centralino con tre linee

n.1 sala per le relazioni con il pubblico

n.1 sala per le telecomunicazioni

n.1 sala servizi igienici

n.1 sala riposo

n.1 sala ristoro

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto:

- Tecnico Scientifico - Pianificazione
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
- Volontariato
- Materiali e mezzi
- Servizi essenziali e attività scolastica
- Censimento danni a persone e cose
- Strutture operative locali
- Telecomunicazioni
- Assistenza alla popolazione

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in, "tempo di pace", aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, Castelnuovo del Garda aiuterà il Sindaco nelle operazioni di soccorso. I nomi dei responsabili delle funzioni, preventivamente individuati, dovranno essere comunicati all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile. Ogni responsabile, oltre che assicurare la pronta reperibilità in caso di emergenza, deve curare che la funzione di cui si occupa diventi effettivamente un'attività permanente, utilizzando il "tempo di pace" per monitorarne ognuno degli aspetti, per stabilire una forte intesa con gli altri responsabili di funzione, per preparare nel modo più efficace e tempestivo l'utilizzo delle risorse in "tempo di crisi". Da una organizzazione così strutturata deriva una definizione delle procedure operative in caso di emergenza che sia realmente affidabile e soprattutto realizzabile.

Per gli eventi di natura prevedibile le procedure di emergenza dovranno assicurare risposte graduali del sistema comunale di Protezione Civile; per gli eventi che non possono essere previsti, le procedure dovranno assicurare una

risposta immediata all'emergenza soprattutto per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso alla popolazione colpita.

FUNZIONE 1: "Attivazione e Pianificazione dell'INTERVENTO"

(Attivazione e coordinamento del COC, Raccolta dati, individuazione aree a rischio ed interventi tecnici urgenti. Individuazione priorità in emergenza, aggiornamento degli eventi, individuazione vie di fuga, istituire posti di osservazione, fornire le conoscenze del territorio e delle strutture, lettura del piano di emergenza, coordinamento altre funzioni, individuazione luogo per le salme, individuazione aree accoglienza evacuati e decaduti)

Referente: ING. GIOVANNI SPIMPOLO (RESPONSABILE AREA TECNICA)

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **348/3008671**

Email:

Indirizzo di residenza:

Collaboratore:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare:

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 2: "Sanità, Assistenza, Sociale e veterinaria"

(Allerta delle strutture Sanitarie, allestimento centro soccorso, soccorso ai feriti, assicurarsi presenza acqua potabile, ricerca delle persone disabili, supporto agli sfollati, supporto ai famigliari delle vittime, predisporre un servizio farmaceutico per l'emergenza, disinfestazione, controlli veterinari)

Referente: funzionario ASL coadiuvato dall'assistente sociale del comune

Referente: PROTEZIONE CIVILE, SIG. ZENDRINI.

Telefono ambulatorio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9412864**

Indirizzo di residenza:

Sostituto o collaboratore:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9312071**

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 3: "Volontariato"

(Allestimento zone accoglienza e prima accoglienza, ricomposizione dei gruppi famigliari, organizzazione delle squadre di volontari, fornire supporto alle altre strutture, collaborare per la realizzazione del campo base, e delle aree di ricovero, allestimento di postazioni radio sul territorio)

Referente: PROTEZIONE CIVILE, SIG. ZENDRINI.

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9412864**

Indirizzo di residenza:

Sostituto:

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **393/9312071**
Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 4: "Risorse mezzi e materiali"

(Gestione dei mezzi e della Mano d'opera dell'Ente Comunale, delle ditte fiduciarie e/o presenti sul territorio. Deve censire uomini, e mezzi in attività, censire popolazione dislocata nelle aree di ricovero, censire i deceduti, ricercare famigliari persone decedute, recuperare materiali richiesti da altre funzioni di supporto)

Referente: ING. GIOVANNI SPIMPOLO (RESPONSABILE AREA TECNICA)

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **348/3008671**
Indirizzo di residenza:

Collaboratore: PROTEZIONE CIVILE, SIG. ZENDRINI.

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **393/9412864 o sostituto 393/9312071**
Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 5: "Telecomunicazioni"

(Gestione comunicazioni, collegamenti e apparecchi; predisporre le radio sul territorio, tenere in contatto la sala operativa con i cantieri di ricerca, il campo base, aree di ricovero, collegamento tra sala comunale e provincia, prefettura, regione)

Referente: volontario di associazioni spec. in telecomunicazioni ARI, ANA, CSE,

Referente: PROTEZIONE CIVILE, SIG. ZENDRINI.

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **393/9412864**
Indirizzo di residenza:

Sostituto:

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **393/9312071**
Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 6: "Servizi essenziali"

(Referenti di ogni servizio, acqua, luce, gas, rifiuti, telefono...) Logistica zone accoglienza.

Acquedotto e fognatura : Azienda Gardesana Servizi spa : Referente il Responsabile Ing. Varotto,
tel. 349/7168431

Gas : Diana gas-Enercom spa, referente : Sig. Ronzetti tel 335/7448147 oppure Sig. tel.
337/312677

Energia Elettrica : Enel : referente : Sig. Lonardi tel 329/4108515 oppure Sig. Bernuzzi tel.
329/9451735 (bassa tensione), Sig. Piubelli tel. 329/9451784 (media tensione), sig. Bettini Tel.
0444/073472-833995 (Terna spa – alta tensione)

Edison rete elettrica : referente Sig. Ferrari tel. 335/1040334

Referente:

Telefono ufficio:

Cellulare:

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 7: "Censimento danni"

(Sopralluoghi e verifiche dei danni, censimento dei danni, priorità d'intervento, Individuazione sedi strategiche, ed aree sicure, schede di censimento, censimento persone, non autosufficienti, patrimonio, attività produttive, edifici storici, agricoltura zootecnica in collaborazione con i vv.ff per eventuali verifiche di agibilità)

Referente: ING. GIOVANNI SPIMPOLO (RESPONSABILE AREA TECNICA)

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **348/3008671**

Indirizzo di residenza:

Sostituto:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare:

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 8: "Struttura operative e viabilità"

(Organizzazione della viabilità e dei trasporti, delle ordinanze, attivazione dei servizi di vigilanza (antisciacallaggio), coordinatore tra le varie strutture (VVF, FFAA CFS, CRI, 118), realizzazione piano di evacuazione, dislocazione agenti sulle vie di comunicazione, informazione presso area di attesa, segnalazione di allarmi alla popolazione.

Referente: POLIZIA LOCALE, COMANDANTE W. AMBROSI

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **348/0705701**

Indirizzo di residenza:

Sostituto: VICECOMANDANTE M. CORDIOLI

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **348/0705700**

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 9: "Assistenza alla popolazione"

(Dovrà sopperire ai disagi in base alla gravità dell'evento, assicurare un posto letto, un posto caldo, igiene, conforto)

Referente: PROTEZIONE CIVILE, SIG. ZENDRINI.

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9412864**

Indirizzo di residenza:

Collaboratore:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9312071**

Indirizzo di residenza:

FUNZIONE 10: "Gestione Amministrativa- Informazione e rapporti con gli Enti locali"

(Organizzazione, gestione ed aggiornamento degli atti amministrativi emessi in emergenza per garantire la continuità amministrativa, Bollettini informativi , rapporti con i mass media, rapporti con gli altri Enti per collaborazione, tesoriere d'emergenza)

Referente: **SEGRETERIA COMUNALE : REFERENTE : DOTT.SSA FIORONI**

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9411410**

Indirizzo di residenza:

Sostituto: **SEGRETARIO -DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA MAGDA PIRONDI**

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9412274**

Indirizzo di residenza:

Altre funzioni non previste ma ritenute indispensabili:

CENTRALINISTA:

UFFICIO PROTOCOLLO, IL MESSO : SIG. ANTONIO MOLESINI

dovrà ricevere le chiamate della popolazione e smistarle in base alle richieste, in particolare:

- informazioni sull'evento (le informazioni da comunicare dovranno essere date dalla sala di emergenza)
- per richieste, segnalazioni, o avvistamenti (dovrà prendersi nota delle informazioni seguendo un apposito schema (allegato n. ...))
- per scambi tra sala comunale ed altri enti (nel caso che vi sia una sola linea)

Postazione n.1:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **348/3008673**

Indirizzo di residenza:

Postazione n.2:

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare:

Indirizzo di residenza:

COMUNICATORE:

potrà essere il Sindaco, un suo assessore di fiducia (si veda anche il responsabile della funzione 10), che:

informa la popolazione tramite megafono con la collaborazione della polizia municipale o volontari, che informi la stampa locale, tv, parenti.

Referente: Sindaco **ING. M. BERNARDI**

Telefono ufficio:

Telefono casa:

Cellulare: **393/9940727**

Indirizzo di residenza:

Referente: **VICE SINDACO G. PERETTI**

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **393/9313941**
Indirizzo di residenza:

SETTORE SICUREZZA:

potrà essere il responsabile dell'ufficio tecnico o un delegato in materia, che costantemente vada in perlustrazione sui vari cantieri per osservare gli operatori se stanno lavorando in sicurezza, informare la sala operativa e i capi settori, richiedere al responsabile funzioni mezzi e materiali di recuperare quanto necessario.

Referente: **ING. GIOVANNI SPIMPOLO (RESPONSABILE AREA TECNICA)**

Telefono ufficio:
Telefono casa:
Cellulare: **348/3008671**
Indirizzo di residenza:

Notizie utili di riferimento nella compilazione delle schede

Le schede sono suddivise in tre gruppi:

Dati territoriali - strutture - infrastrutture - risorse

Tale gruppo di schede comprende tutti i dati afferenti le caratteristiche del Comune, i rischi cui è soggetto, le relative risorse, le infrastrutture e le strutture presenti che costituiscono parte integrante del Piano e che sono comunque utili a fronteggiare l'emergenza. Si evidenzia che nelle schede dal n. 5 al n. 17 sono indicate alcune caselle che dovranno essere compilate come segue: a destra della categoria di ciascuna risorsa sono ubicate n. 2 caselle per l'inserimento della numerazione corrispondente alla medesima risorsa individuata sulla cartografia e relativo simbolo; questi riquadri saranno compilati in occasione della redazione della Fase 2, in aggiornamento alla cartografia relativa (Tavole A.1.D, A.1.E, A.1.G)

Amministrazione Comunale - Gestione dell'Emergenza

Le schede riportano gli schemi conseguenti alle procedure di adozione ed attuazione del Piano.

Comunicazione - varie

In tale gruppo sono racchiusi facsimile di moduli per messaggi, nonché di manifesti di avviso alla popolazione.

INDICE DELLE SCHEDE

– DATI TERRITORIALI - STRUTTURE - INFRASTRUTTURE - RISORSE	
Dati Comune; Condizioni meteo della zona	Scheda n. 1A-
1B	
Elenco frazioni	Scheda n. 2
Rischio	Schede n. 3, 4
Istituti scolastici	Scheda n. 5
Centri di raccolta e smistamento popolazione	Scheda n. 7
Aziende Agricole di coltivazione ed allevamento	Scheda n. 8a
Alberghi, Hotel e Residence	Scheda n. 8b
Risorse varie	Scheda n. 8c
Ditte di edilizia e trasporti	Scheda n. 8d
Struttura sanitaria privata	Scheda n. 9
Elenco volontari protezione civile	Scheda n. 10
Elenco materiali in possesso dell'associazione prot. Civile	Scheda n. 11
Elenco materiali in possesso del comune	Scheda n. 12
– AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GESTIONE DELL'EMERGENZA	
Enti e indirizzi a livello nazionale e regionale	Scheda n. 13
– COMUNICAZIONI - VARIE	
Moduli per messaggi	
Segnalazione di stato di preallarme	Scheda n. 14
Cessazione di stato di preallarme	Scheda n. 15
Convocazione del Comitato Comunale di P.C.	Scheda n. 16
Modulo per messaggi in partenza	Scheda n. 17
Modulo per messaggi in arrivo	Scheda n. 18
Fac - simile di manifesti di avviso alla popolazione	
Raccolta di notizie	Scheda n. 19
Sistemi di allarme	Scheda n. 20
Norme di comportamento per evacuazione (preallarme)	Scheda n. 21
Norme di comportamento per evacuazione (allarme)	Scheda n. 22

DATI TERRITORIALI

STRUTTURE

INFRASTRUTTURE

RISORSE

3.3 DATI DEL COMUNE

Nome Comune : **CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)**
 Comune Capoluogo : **VERONA**
 Estensione territoriale : **29,37 Km² (senza lago, con il lago 34,54 Km²)**
 Nome frazioni : Oliosì, Sandra, Cavalcaselle.

Castelnuovo (centro storico)

Latitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **45° 26 ' 27"**
 Longitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **1° 41 ' 11"**

Oliosì

Latitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **45° 24 ' 20"**
 Longitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **1° 42 ' 58"**

Sandra

Latitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **45° 27 ' 32"**
 Longitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **1° 39 ' 50"**

Cavalcaselle

Latitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **45° 26 ' 16"**
 Longitudine (Gradi/Minuti/Secondi) : **1° 43 ' 32"**

Altitudine : m (media) **110 m s.l.m.**
 Popolazione residente : **10.720**
 Densità della popolazione : **365 ab./km²**

Sede municipale : **Municipio**
 Indirizzo : **Piazza degli Alpini n. 4 37012 Castelnuovo del Garda - 37014 (VR)**
Tel.: 045 6459920 Fax: 045 6459921

Aziende municipalizzate : -
 Erogatrici di servizi : **ENEL; ITALGAS, Azienda Gardesana Servizi (tel. 045/6445223)**
 Indirizzo :
 Tel. / Telefax / E - mail:

Altro :

SISTEMI DI ALLARME (MAX 3)
1) Campanile della chiesa
2) megafoni montati su autovetture comunali
3)

SISTEMI DI COMUNICAZIONE ALTERNATIVI (MAX 3)	
DESCRIZIONE	CARATTERISTICA TECNICA
1)	
2)	
3)	

N.B. : Popolazione massima stimata: popolazione presente nei periodi di massima affluenza turistica.
 Sistemi di allarme: sirene, altoparlanti, campane, megafoni, ecc.

SCHEDA N. 1B – DATI METEO DELLA ZONA –
Si riferiscono alla stazione meteo di Bardolino (Dati ARPAV)

Direzione prevalente del vento													
anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1992	E	E	E	E-SE	E-SE	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	E	E	
1993	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
1994	E	E	E	NE-E	NE-E	NE	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
1995	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
1996	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
1997	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
1998	NE	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
1999	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
2000	NE-E	N-NW	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	NE-E	
2001													
Media mensile di Temperatura Media 2m(°C)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	2	4,3	8,3	11,9	18,5	19	22,7	24,8	18,7	11,5	8,1	3,9	12,8
1993	2,9	4,8	7,8	12,5	18,6	21,6	21,9	24,2	17,4	12,9	* 5.6	4,5	* 13
1994	5,3	4,1	11,5	11,5	17,2	21,1	25,3	24,8	18,2	12,7	9,4	4,4	13,9
1995	2,5	5,6	7,5	12,1	16,3	18,8	25,2	21,4	16,6	14,6	7,5	4	12,7
1996	4,2	3,1	6,6	13	17,2	21,8	21,8	21,5	16,1	12,9	8,5	3,9	12,6
1997	4,5	6,2	11,5	11,7	18	20,5	22,7	23,4	20,7	13,4	8,3	4,7	13,9
1998	3,7	7,6	8,5	* 12.4	17,8	22,1	24,5	24,8	18,3	13	6,4	3	* 13.6
1999	4,5	* 4.1	9,1	13,1	18,6	20,8	23,5	22,6	* 20.3	13,8	7,1	3,2	* 13.4
2000	2,3	5,7	9,1	14,1	19,4	22,7	22,1	24,1	19,2	14,1	8,6	5,2	13,9
2001	3,8	6,1	9,8	11,9	19	21	23,6						
Media mensile di Temperatura Minima 2m(°C)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	-0,8	0,6	3,4	7,8	13,6	14,4	17,9	19,5	14,5	8,7	5,2	1,2	8,9
1993	0,1	0,6	3,4	8	13,9	16,4	16,2	18,8	13,1	9,9	* 2.4	2,1	* 8.9
1994	2,3	1,1	6,4	6,9	12,4	15,7	20,1	19,6	13,9	9,2	6,8	2	9,8
1995	-0,8	2,4	3,1	6,7	11,3	14	19,9	16,5	12,3	10,5	3,9	1,7	8,5
1996	1,7	-0,4	2,8	8,7	11,8	15,9	16,4	16,9	12	9,5	5,5	1,3	8,5
1997	1,8	2,1	5,8	5	12,2	15,5	17,3	18,6	15,6	9,2	5,5	2,1	9,3
1998	1,3	3,1	3,1	* 7.8	12,6	16,4	18,7	19,2	14,1	9,4	3	-0,3	* 9.1
1999	1	* -0.6	5,2	9	14	15,4	18,2	17,9	* 16.2	10,4	4	0,2	* 9.2
2000	-1,3	1,8	4,5	10,1	14,3	17	16,1	19	14,6	11,2	6,3	2,7	9,7
2001	1,8	2,3	6,3	7,5	14,2	14,7	18						
Media mensile di Temperatura Massima 2m(°C)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	5,3	9,1	13,9	16,5	24,3	24,6	28,4	30,8	24,5	15,6	12,1	7,5	17,7
1993	6,5	10,1	12,8	17,3	24,7	27,6	28,1	30,7	22,9	17	* 9.8	8	* 18.1
1994	9,3	8,1	17,2	16,3	22,3	26,9	31,3	30,8	23,9	17,7	12,7	7,7	18,8
1995	7,1	9,9	12,7	18	22	24,4	31,5	27,5	22,6	20,5	11,8	6,9	18
1996	7,3	7,3	11,1	18,4	23,2	28,5	27,8	27,6	21,7	17,6	12,7	7,2	17,6
1997	8,6	11	17,5	18,1	23,9	26,1	29	29,3	27,4	19	12,4	8	19,2
1998	7,3	13,8	14,5	* 17.7	23,7	28,2	30,9	31,1	24,4	18,2	11,1	7,3	* 19.1
1999	9,4	* 9.4	13,7	18	23,8	26,5	29,5	28,1	* 25.9	18,3	11,3	7,1	* 18.4
2000	7,8	10,9	14,5	18,9	25,4	28,7	28,2	30,4	25,4	17,7	12,5	8,6	19,1
2001	6,4	10,8	14,2	17	25	26,9	29,7						
Cumulata mensile di Precipitazione (mm)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	20	14,8	10,4	72,6	31,4	106,4	101,2	71	85,8	262,8	53,4	80,2	910
1993	0	1	27,4	56,4	36,4	63	30,6	48,8	134,4	192,2	* 18	25,6	* 633.8
1994	60,6	22,8	15	76,6	58,6	28,2	61,2	58,6	211,8	94	108	34,6	830
1995	37,2	77,2	36,2	75,2	155,2	101	37,2	140,4	85,2	15,6	53,6	116,6	930,6
1996	109,4	55,8	19,6	70	106	41,4	134,6	* 62.6	28,8	113,6	133,4	121,2	* 996.4
1997	65,4	5,2	2,2	36	22,8	161,2	47,4	41,8	1	19,6	104,6	118	625,2
1998	48	9	1,6	112,8	109,4	62,2	41	21,4	105,8	89,4	20,2	3	623,8
1999	16,2	* 1.4	59,8	70,6	60,2	81	53,8	53,2	109,6	147	86	35,4	* 774.2
2000	0,4	3,8	74,8	72	71,2	43,6	47	116,6	142,2	162,6	199,8	70,4	1004,4
2001	127	9	215,8	76,6	143,4	13,6	40,6						
Media mensile di Umidità Relativa Media (%)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	87	77	67	70	62	73	71	65	68	80	80	78	73
1993	78	54	62	71	63	65	65	60	75	86	* 81	67	* 69
1994	66	68	67	68	69	63	* 57	* 65	81	81	96	92	* 74
1995	67	88	67	69	73	78	69	75	77	78	73	86	75
1996	91	78	68	68	72	64	68	74	73	83	83	80	75

1995	67	88	67	69	73	78	69	75	77	78	73	86	75
1996	91	78	68	68	72	64	68	74	73	83	83	80	75
1997	82	67	50	51	59	69	61	62	62	70	80	84	66
1998	83	64	59	74	65	67	67	59	76	84	76	77	71
1999	77	* 61	76	77	76	66	65	74	75	85	83	76	* 74
2000	73	74	73	74	67	58	62	59	70	90	92	91	74
2001	89	72	90	72	68	56	59						
Media mensile di Umidità Relativa Minima (%)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	73	57	44	48	40	49	48	43	47	61	61	61	53
1993	62	36	43	48	40	42	41	38	52	62	* 56	47	* 47
1994	43	52	43	45	46	41	* 33	* 43	59	58	83	78	* 53
1995	48	73	46	46	50	54	44	50	52	53	54	71	53
1996	78	54	48	45	43	38	44	49	49	61	61	66	53
1997	65	48	28	28	34	44	37	37	35	43	61	70	44
1998	65	39	34	49	40	41	37	32	48	59	52	53	46
1999	55	* 34	52	52	50	40	37	45	48	63	61	54	* 49
2000	46	51	46	48	38	32	33	33	42	71	74	79	50
2001	75	47	69	44	39	29	30						
Media mensile di Umidità Relativa Massima (%)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	96	94	87	89	84	92	91	87	87	95	94	91	91
1993	92	73	80	92	84	88	90	83	93	99	* 97	86	* 88
1994	86	86	87	89	89	86	* 81	* 87	96	95	100	99	* 91
1995	86	99	88	93	92	97	92	96	97	97	93	97	94
1996	99	96	89	86	95	89	94	95	93	98	98	94	94
1997	93	88	73	77	83	92	84	83	83	91	95	95	86
1998	94	87	85	96	87	94	95	89	96	99	95	95	93
1999	90	* 87	94	93	97	93	91	96	93	97	96	95	* 94
2000	93	91	95	93	92	87	92	83	91	99	99	97	93
2001	97	93	100	97	91	87	87						
Media mensile di Radiazione Globale (Wh/m^2)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	1167	2319	3401	4219	5759	5759	6311	6240	4504	2104	1512	1142	3708
1993	1301	2777	3783	4483	6275	6570	6591	6422	3881	2094	* 1586	1255	* 3951
1994	1612	2042	4322	4530	5614	6227	7163	6318	4013	3029	1170	924	3928
1995	1708	1857	4163	4740	5546	6085	6894	5501	4382	3272	1726	835	3906
1996	1110	2396	3323	4482	6218	6853	6343	5803	4168	2310	1426	1081	3795
1997	1549	2629	4644	6191	6139	5752	7036	5915	4966	2973	1458	1035	4199
1998	1430	3054	4620	4329	6160	6807	7048	6133	4148	2741	1894	1366	4151
1999	1720	* 2803	3424	4674	5429	6705	6852	5207	4007	2514	1537	1152	* 3842
2000	1932	2482	3881	4517	6389	7317	6807	5997	4540	1777	1327	1017	4002
2001	996	2494	2873	5070	6043	7166	6170						
Media mensile di Velocità Vento 10m (km/gg)													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1992	* 67,6	74	95	122,2	95,4	141,8	156	159,9	165,5	179,1	129,6	185,4	* 131,3
1993	119,9	205,2	195,3	158,7	180,1	168,1	157,9	168,9	152,7	174,2	* 117,6	202,2	* 167,1
1994	200,7	169,1	135	186,6	140,2	170,5	198	175,6	146,9	141,7	111,2	118	157,7
1995	211,2	129,3	206,4	169,4	162,5	153,1	162	163,1	163	142,7	183,5	182,3	169,4
1996	160,9	142,6	133,4	159,8	156,2	177,1	155,7	173,9	173,9	163,7	197,7	192,4	165,6
1997	184,1	146,2	182,3	187,1	175,5	168,6	199,7	175,6	154,9	151,6	167,7	176,3	172,7
1998	169,6	161,4	178,9	184	175,2	163,7	165,3	197,6	161,6	173,8	171,8	165,3	172,5
1999	233,1	* 201,3	171,4	165	164,4	191,5	177,1	144,1	176,4	163,8	212,8	194,8	* 182,7
2000	186,7	149,6	162,8	211,4	171,2	201,1	171,5	189,5	169,9	208,4	219	146,4	182,3
2001	171,1	179,7	150,4	195,4	* 160,1	198,5	169						
Km/h	7,6	6,3	6,7	7,2	6,6	7,2	7,1	7,2	6,8	6,9	7,3	7,2	7,1
Media stagionale			6,9			7,0			7,0			7,1	

SCHEDA N. 2

ELENCO DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA(VR)

NOME FRAZIONE	POPOL. RESIDENTE/ MAX STIMATA	SEDI COM.LI STACCATE INDIRIZZO	TELEFONO
Oliosi	577		
Sandra	2335		
Cavalcaselle	3181		
Capoluogo	4627		

SCHEDA N. 3

RISCHIO

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

c) DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio idraulico – alluvione.
GRADO DI PERICOLOSITÀ	R1, R2,
D) DESCRIZIONE RISCHIO	Rischio Sismico
GRADO DI PERICOLOSITÀ	Classificazione in base all'età edifici Moderno – Recente - Storico
E) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	
F) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	
G) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	
H) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	
I) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	
J) DESCRIZIONE RISCHIO	
GRADO DI PERICOLOSITÀ	

N.B. : Rischio: si intende il tipo di evento calamitoso cui il territorio è potenzialmente esposto.

Per la valutazione del grado di pericolosità si propone la seguente metodologia:

h) Probabilità di accadimento: 1) estremamente improbabile; 2) improbabile; 3) probabile; 4) molto probabile.

i) Danno conseguente: a) conservazione dei raccolti; b) integrità dei beni e attività produttive; c) incolumità delle persone.

Esempio: Descrizione rischio: alluvione

Grado di pericolosità: 3/b-c

RISCHIO IDRAULICO (ALLUVIONI)

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Località interessate

Il rischio idraulico nella zona di Castelnuovo, relativo a possibili fenomeni di alluvioni, è costituito, in base ai dati raccolti presso gli Uffici Tecnici Comunali, dal Rio "Tonello", Rio "Bisaola" e fiume "Tione".

Il rischio attribuito in considerazione della portata del Rio "Tonello", del basso livello delle acque esondate (poche decine di centimetri) e della sporadicità temporale della piena, è **MODERATO**.


Altra zona a rischio idraulico **BASSO** e, marginalmente, **MODERATO** è quella relativa ad un piccolo agglomerato di case in località Calamavicina determinato dal Rio Bisavola, un corso d'acqua dalle portate irregolari e comunque ridotte, che risente sia degli eventi meteorici che dell'apporto legato alle irrigazioni nel periodo estivo.

Nella zona a SUD del territorio comunale è stata individuata una area di rispetto del fiume "Tione" a rischio basso che comunque non interessa edifici, infrastrutture e non pregiudica l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;


Testo descrittivo del rischio

Per la classificazione del Rischio si sono utilizzate le cartografie e i dati già presenti in archivi provinciali e reperiti presso l'ufficio tecnico comunale.


ESTRATTO CARTOGRAFICO



Località Camalavicina



Zona centrale del capoluogo



FRAZIONE OLIOSÌ

RISCHIO SISMICO

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Località interessate

Il territorio comunale di Castelnuovo del Garda ricade in zona sismica tre delle quattro previste.

Si sono adottate alcune metodologie che hanno consentito di attribuire una determinata pericolosità sismica ad alcune aree del territorio.

Si è valuta in via speditiva la vulnerabilità degli edifici ad una determinata soglia sismica in base all'età ed alla vulnerabilità intrinseca (edifici sensibili) delle strutture, suddividendo di fatto gli edifici in 5 classi di età.


Nell'analizzare il rischio sismico del territorio, è stato ritenuto fondamentale tenere conto del tipo di substrato che caratterizza l'area presa in esame, analizzando la carta geolitologica del territorio comunale ; Ai fini della determinazione dell'azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni) ricavate dalla secondo le indicazioni fornite Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dd. 20/03/2003.

Testo descrittivo del rischio


Seguendo in via speditiva i criteri precedentemente riportati si è definito di classificare a maggiore pericolosità sismica le aree di centro storico per la maggiore età dei fabbricati e degli edifici di antica origine, e pertanto per le caratteristiche costruttive e di conservazione, e per la struttura urbanistica stessa degli abitati.

Tuttavia si rammenta che la pericolosità sismica è tale per tutto il territorio, mentre è la vulnerabilità che determina un rischio estremamente differente e variabile sul territorio.


ESTRATTO CARTOGRAFICO
RIFERIMENTO CARTOGRAFIA




Camalavicina




Visione d'insieme del capoluogo



Cavalcaselle




Parte nord del capoluogo



Parte sud del capoluogo



Oliosi



Sandrà

SCHEDA N. 5

**ISTITUTI SCOLASTICI
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

Istituto comprensivo "A. Montini" - Via degli Studi n.1 - Castelnuovo del Garda - Tel. 045/7570117 - Fax. 045/6461070 direzione@scuolacastelnuovo.it - www.scuolacastelnuovo.it	
Nominativo	cellulare
Fornalè Antonio	336/376314
Bressamolli Emilia	339/8732829

Scuola Secondaria di Castelnuovo del Garda	
Nominativo	cellulare
Perrotti Luigi	320/0413557
Chiaromonte Monica	347/8371164
Sprio Francesco	349/6021464

Scuola Primaria di Castelnuovo del Garda	
Nominativo	cellulare
Terribile Graziella	335/5317467
Caliari Alba	340/1754774

Scuola Primaria di Sandrà	
Nominativo	cellulare
Penna Valeriana	339/5797524
Capuzzi Leonardo	349/6847241
Runci Concetta	340/5934930
Surace Luigi	334/3370402

Scuola Primaria di Cavalcaselle	
Nominativo	cellulare
Pesari Fiorina	360/697697
Zuliani Brunetta	347/8513360

Figure Sensibili scuola Media di Castelnuovo del Garda		
Titolo	Nominativo	Funzione
Professoressa	Cordioli Agnese	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professoressa	Gerardi Raffaele	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professoressa	Marchi Evelina	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professoressa	Trotta Giacarlo	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professoressa	Scattolini Stefania	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Signor	Sprio Francesco	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professoressa	Ferraro Silvia	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Professor	Perotti Luigi	evacuazione del personale
Professoressa	Musitelli Daniela	evacuazione del personale
Professoressa	Parisi Mirta	evacuazione del personale
Professoressa	Facchini Susanna	evacuazione del personale
Professoressa	Lanza Teresa	evacuazione del personale
Professoressa	Imberti Giovanna	servizio di primo soccorso
Professoressa	Petrone Maria	servizio di primo soccorso
Professoressa	Reversi Genziana	servizio di primo soccorso
Signor	Chiaramonte Monica	servizio di primo soccorso
Signora	Chiesa Carlo	gestione dell'emergenza
Signora	Garonzi Patrizia	gestione dell'emergenza
Signora	Baldassari Luisella	gestione dell'emergenza
Signor	Dal Forno Giuseppe	gestione dell'emergenza
Signor	Paiola Claudio	gestione dell'emergenza
Signora	Franceschini Gabriella	gestione dell'emergenza

Figure Sensibili scuola Elementare di Sandra		
Titolo	Nominativo	Funzione
Insegnante	Covallero Marina	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Penna Valeriana	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Rudari Caterina	evacuazione del personale
Insegnante	Salaorni Paola	evacuazione del personale
Signor	Surace Luigi	gestione dell'emergenza
Signora	Runci Concetta	gestione dell'emergenza
Signora	Mascalzoni Maria Luigia	servizio di primo soccorso
Signora	Nalin Lorella	servizio di primo soccorso

Figure Sensibili scuola Elementare di Cavalcaselle		
Titolo	Nominativo	Funzione
Insegnante	Fogliardi Geltrude	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Marvini Elena	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Meritano Giuseppina	evacuazione del personale
Insegnante	Pesari Fiorina	evacuazione del personale
Insegnante	Zanoni Lina	gestione dell'emergenza
Signor	Baietta Roberto	gestione dell'emergenza
Signora	Zuliani Brunetta	gestione dell'emergenza
Insegnante	Tessitore Carmen	servizio di primo soccorso
Insegnante	Pernicone Nadia Maria	servizio di primo soccorso
Insegnante	Ardielli Rossella	gestione dell'emergenza dal 13.04.07 al posto di Marvini Elena

Figure Sensibili scuola Elementare di Castelnuovo		
Titolo	Nominativo	Funzione
Insegnante	Alessio Maria Lia	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Zamboni Emma	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Caliari Alba	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Buio Mirella	prevenzione incendi e lotta antiincendio
Insegnante	Casagrande Maria Luisa	evacuazione del personale
Insegnante	Finocchiaro Caterina	evacuazione del personale
Insegnante	Righetti Brunella	evacuazione del personale
Insegnante	Vaona Elisa	evacuazione del personale
Insegnante	Garifo Anna Maria	evacuazione del personale
Signor	Alfieri Antonino	gestione dell'emergenza
Signor	Ruffo Fiorella	gestione dell'emergenza
Signora	Marchetto Daniela	gestione dell'emergenza
Signora	Tiberio Gloriana	servizio di primo soccorso
Signora	Melchiori Patrizia	servizio di primo soccorso
Signora	Gottardi Daniela	servizio di primo soccorso
Signora	Terribile Graziella	servizio di primo soccorso

SCHEDA 7 A

**AREA PER CENTRO RACCOLTA E SMISTAMENTO POPOLAZIONE
ZONA CENTRO STORICO ED AREE LIMITROFE**



Comune di Castelnuovo del Garda (VR)

UBICAZIONE AREA: CENTRO STORICO DEL TERRITORIO COMUNALE

STRADE DI ACCESSO :

ALTITUDINE (m) : CIRCA 110 M

ID	USO	DESCRIZIONE	AREA	CAPACITA' PERSONE	TIPO	UBICAZIONE
1	persone	Area di ricovero della popolazione	4310	323	Scuola e Palestra	Via degli Studi
4	Mezzi	Parcheggio Mezzi	6158	154	Parcheggio in cemento	Via Oregolo
5	Persone e mezzi	Area ammassamento soccorritori e risorse	64743	4500	Piazzale	Via Pozzoli
6	Persone	Area attesa della popolazione	2558	640	Parcheggio in cemento	Via Marconi
7	Persone	Area attesa della popolazione	400	120	Parcheggio in cemento	Piazza degli Alpini
12	Persone	Area attesa della popolazione	7095	1775	Area Verde	Via Galilei
13	Persone	Area di ricovero della popolazione	2149	162	Edificio	Via Montini
14	Persone	Area di ricovero della popolazione	2270	170	Edificio	Via Cesare Pavese
17	Persone	Area attesa della popolazione	5603	1681	Area Comunale	Via Solferino
18	Persone	Area attesa della popolazione	11043	3313	Parco - Erba	Via Alberetti

stazione di collegamento più vicina (località e tipo) : Aeroporto Civile di Villafranca

PROPRIETARIO/RESPONSABILE:


INDIRIZZO:

TELEFONO:

N.B. Stazione di collegamento: presenza della stazione ferroviaria

Presenza acqua: specificare se da acquedotto o con autobotti

ESTRATTO CARTOGRAFICO



SCHEDA 7 B

**AREA PER CENTRO RACCOLTA E SMISTAMENTO POPOLAZIONE
FRAZIONE DI CAVALCASELLE (OVEST)**



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

UBICAZIONE AREA: ZONA AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE

LOCALITÀ : CAVALCASELLE

STRADE DI ACCESSO :

ALTITUDINE (m) : CIRCA 110 M

ID	USO	DESCRIZIONE	AREA	CAPACITA' PERSONE	TIPO	UBICAZIONE
9	Persone	Area di ricovero della popolazione	2500	188	Edificio	Via Mantovana
10	Persone	Area di ricovero della popolazione	3820	287	Edificio	Via Pascoli
15	Persone	Area di ricovero della popolazione	4730	355	Campo Sportivo	Via Leonardo da Vinci

altro:

stazione di collegamento più vicina (località e tipo) :

PROPRIETARIO/RESPONSABILE:


INDIRIZZO:

TELEFONO:

N.B. Stazione di collegamento: vedi anche scheda n 10

Presenza acqua: specificare se da acquedotto o con autobotti

ESTRATTO CARTOGRAFICO



SCHEDA N. 7C
AREA PER CENTRO RACCOLTA E SMISTAMENTO POPOLAZIONE
AREA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE
FRAZIONE SANDRA'



Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

UBICAZIONE AREA: ZONA NORD DEL COMUNE

LOCALITÀ : SANDRA'

STRADE DI ACCESSO :

ALTITUDINE (m) : CIRCA 110 M

ID	USO	DESCRIZIONE	AREA	CAPACITA' PERSONE	TIPO	UBICAZIONE
3	Persone	Area di ricovero della popolazione	6317	475	Campo sportivo	Via S. Antonio
11	Persone	Area di ricovero della popolazione	1903	143	Edificio	Via Corobbi

ALTRO:

stazione di collegamento più vicina (località e tipo) :


PROPRIETARIO/RESPONSABILE:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

N.B. Stazione di collegamento: vedi anche scheda n 10
Presenza acqua: specificare se da acquedotto o con autobotti

ESTRATTO CARTOGRAFICO



**AREA PER CENTRO RACCOLTA E SMISTAMENTO POPOLAZIONE
AREA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE
FRAZIONE OLIOSI**



Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

UBICAZIONE AREA: ZONA A SUD DEL COMUNE

LOCALITÀ : OLIOSI

STRADE DI ACCESSO :

ALTITUDINE (m) : CIRCA 110 M

ID	USO	DESCRIZIONE	AREA	CAPACITA' PERSONE	TIPO	UBICAZIONE
2	Persone	Area di attesa della popolazione	455	114	Piazzale in cemento	Via Marengo
8	Persone	Area di ricovero della popolazione	865	65	Edificio	Via Bandiera

altro:

stazione di collegamento più vicina (località e tipo) :


PROPRIETARIO/RESPONSABILE:

INDIRIZZO:

TELEFONO:

N.B. Stazione di collegamento: vedi anche scheda n 10
Presenza acqua: specificare se da acquedotto o con autobotti

ESTRATTO CARTOGRAFICO



**AREA PER CENTRO RACCOLTA E SMISTAMENTO POPOLAZIONE
AREA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE
LOCALITA' CAMALAVICINA**



Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

LOCALITÀ : ZONA SUD - CAMALAVICINA


STRADE DI ACCESSO :

ALTITUDINE (m) : CIRCA 110 M

ID	USO	DESCRIZIONE	AREA	CAPACITA' PERSONE	TIPO	UBICAZIONE
16	Persone	Area di ricovero della popolazione	1749	132	Edificio	Via Mantovana

altro:

stazione di collegamento più vicina (località e tipo) :



SCHEDA N. 8A
AZIENDE ARICOLE DI COLTIVAZIONE ED ALLEVAMENTO

Informazioni sulla Ditta:

- Denominazione della Ditta:
- Indirizzo :
- Cognome Nome del referente per eventuali contatti:
- Telefono fisso:
- Cellulare:
- Fax:
- Email:

Tipologia di Allevamento:

- Specie animali allevati:
- Quantità per singola specie:

Alimenti nutrizionali richiesti per fabbisogno delle specie da voi allevate con stima approssimativa del fabbisogno giornaliero per intero allevamento:

-
-

Stima dello spazio necessario per il contenimento dei capi in eventuale evacuazione:

-

In caso di evacuazione del bestiame non sono in grado di trasportarlo con loro mezzi in località sicure ma conoscono ditte che possono fare questo servizio.

Mezzi ed attrezzature:

Tipologia mezzo	quantità	Caratteristiche (modello, cv, litri,metri)	Si/No*
Trattore			
Pala meccanica gommata/cingolata			
Muletto			
Apripista gommato/cingolato	-		
Gruppo elettrogeno			
Escavatore	-		
Carro trasporto liquidi potabili	-		
Camion	-		
Bulldozer	-		
Rimorchio AGR			
Altro: Pompe e tubi			

SCHEDA 8B ALBERGHI – HOTEL – RESIDENCE SUL TERRITORIO COMUNALE

Nome	S	Indirizzo	Camere	Posti	Tel	FAX	e mail
Hotel Campanello	2	via Campanello 7/9 - 37014 Castelnuovo del Garda	16 camere	48 posti letto	045/7550253	045/6446182	info@hotelcampanello.it
Corte Malaspina	2	via Pastrengo 115 - Sandrà - Castelnuovo del Garda			045/7595029	045/7595029	
Golf Hotel Paradiso	4	via Coppo 2/B - 37014 Castelnuovo del Garda	62 camere	124 posti letto	045/6403311	045/64052020	paradisoresort@parc.hotels.it
Hotel Lo Scoglio	1	via Venezia 16 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/7570338	045/6461126	
Gardaland Hotel Resort	3	via Palù n. 10 - 37014 Castelnuovo del Garda	247 camere		045/6404000	045/6404444	info@gardalandhotel.it
Albergo Gasparina	3	via Gasparina, 15 - 37014 Castelnuovo del Garda	45 camere		045/6400850	045/7552413	info@hotelgasparina.it
Albergo La Meridiana	2	via Generale Zamboni, 9 - Sandrà - Castelnuovo del Garda	13 camere	24 posti letto	045/7596306	045/7596313	
Hotel La Posta	2	via Gianfilippi n. 1 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/6450269	045/6450269	
Miura	2	via Venezia 38 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/7570096	045/7570096	
Olimpia	2	via Milano n.53 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/7570099	045/6450352	
Tavernetta	1	via XXV Aprile n.33 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/6401233		
Italia	1	via XX Settembre n. 141 - 37014 Castelnuovo del Garda			045/7552362	045/6401150	
Hotel Dorè	3	via Milano n.23 - 37014 Castelnuovo del Garda	33 camere		045/7571341	045/6461693	info@hoteldore.it
Albergo Ristorante Al Sole	1	via Generale Zamboni, 43 - Sandrà - Castelnuovo del Garda			045/7596231		

**ALBERGHI – HOTEL – RESIDENCE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA**

Informazioni sulla Ditta:

- Denominazione della Ditta:
- Indirizzo (via, civico, cap, comune):
- Cognome Nome del referente per eventuali contatti:
- Telefono fisso:
- Cellulare:
- Fax:
- Email:

Descrizione struttura:

- Numero di stanze:
- Numero posti letto totali:
- Stanze con servizi igienici:
- Presenza di cucina:
- Numero massimo pasti giornaliero:
- Presenza sala convegno:
- Scale emergenza:
- Impianti allarme:
- Impianto antincendio:
- Telefono nelle camere:
- Televisore nelle camere:
- Presenza gruppo di continuità:

Informazioni :

Tipologia mezzo	quantità	Descrizione (non obbligatoria)	Costo/gg/persona
Camere a due letti + servizi			
Camere a tre letti + servizi			
Camere a quattro letti + servizi			
Sala da pranzo			
Sala convegni			
Altro:			
Altro:			
Altro:			

SCHEDA 8 C – 1

RISORSE VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Ditte Private di interesse particolare nel comune di Castelnuovo del Garda			
Nominativo	Indirizzo	Tipologia	Telefono
Giovanni Tullio e C.	Via Custoza 26 - Oliosi	Costruzioni Edili	045/7575308
Tinelli Alessandro	Via Aleardi 10 - Sandra	Costruzioni Edili	045/7596330
Nicolis e Leoni	Via Silani 24 - Sandra	Costruzioni Edili	045/7595305
Edilmincio s.n.c.	Via Camalavicina 9 - Cavalcaselle	Costruzioni Edili	045/7551553
Vinco Bruno	Via Sei Fontane 16 - Castelnuovo	Costruzioni Edili	045/7570335
Colombari Renato	Via S. Antonio 38	Costruzioni Edili	045/7595056
Parolini Giannantonio	Via Garibaldi 82 - Sandra	Movimento Terra	045/7595300
Molesini Giancarlo e Bepino	Via Pastrengo 16 - Sandra	Movimento Terra	045/7595009
Ballarini Emilio	Via Campagna Bassa 1 - Cavalcaselle	Movimento Terra	045/6401480 Fax 045/7551044
Autonoleggio Tiziano	Via Milano 56 - Castelnuovo	Trasporto persone	045/7570774 Fax 045/7570094
Pizzighella s.n.c.	Via Monte Baldo 20 - Sandra	Panificio	045/7596117
Adami R.	Via Roma 41 - Castelnuovo	Panificio	045/7570192
Aldrighetti	Via XX Settembre 54 - Cavalcaselle	Panificio	045/7550259
Dalfini s.p.a.	Via XX Settembre 47 - Cavalcaselle	Alimentari	045/6402103
Supermercato Famila	Via Stazione - Castelnuovo	Alimentari	045/6450660
Visentini Silvano	Via XXV Aprile 32 - Cavalcaselle	Opere Idrauliche	045/7551951
Tecnovarianti	Via Testi 42- Castelnuovo	Opere Idrauliche	045/7570430
Con.Te.Sa di De Beni Lino	Via E. Fermi 14 - Castelnuovo	Opere Idrauliche	045/6450032
Mancini Giancarlo	Via Dosso 11 - Sandra	Opere Idrauliche	045/7596057
Sima	Via Trento 32 - Castelnuovo	Opere Idrauliche	045/7570991
Masin Giovanni	Via Testi 14 - Castelnuovo	Opere Idrauliche	045/7570534
Gaspari Daniele	Via Prà Molesan 19 - Sandra	Opere Idrauliche	045/7596304
Carraro e Castioni	Via Alberetti 35 - Castelnuovo	Opere Idrauliche	045/7570692
Nuova Amit	Via Sei Fontane 6 - Castelnuovo	Autospurghi	045/7570893
Garda Spurghi	Via Essicatoio 8 - Cavalcaselle	Autospurghi	045/7552570
Zuccotti s.n.c.	Via Zuccotti - Cavalcaselle	Falegnameria	045/7551510
Robbi Giuseppe	Via I Maggio 6 - Castelnuovo	Falegnameria	045/7570003
Sembenini F.Ili	Via Testi 57 - Castelnuovo	Falegnameria	045/7570327
Sona Nicola	Via Mongabia 12 - Oliosi	Meccanico	045/7575306
Delaini Angelo	Via Zamboni 17 - Sandra	Meccanico	045/7595052
Veronesi Amelio	Via Solferino 44 - Castelnuovo	Meccanico	045/7570048
Tortella Angelo	Via Leopardi 18 - Sandra	Meccanico	045/7595192
Massella Cristiano	Via Zamboni 35 - Sandra	Meccanico	045/7595069
Consorzio Agrario	Via Stazione 1 - Castelnuovo	-	045/7570051
Ambra Telecomunicazioni s.n.c.	Via Venezia 8 - Castelnuovo	Telefonia	045/6450295 045/6450379
Service Telecomunicazioni s.n.c.	Via Del Lavoro 25 - Cavalcaselle	Telefonia	045/6401492
Menegardo Giuseppe	Via Manara 40 - Castelnuovo	Servizi Funebri	045/7570063
M.C. di Menegardo C.	Via dell'industria 19 - Castelnuovo	Servizi Funebri	045/6450279
Menegardo Paolo	Via Giotto 2 - Cavalcaselle	Servizi Funebri	045/6447011

SCHEDA 9

MEDICI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Nominativo	Indirizzo	Telefono
Mastena Dr. Giovanna	Via Roma 13	045/7570383
Mignosa Dr. Gaetano	Via Trento 102	045/7570158
Panzino Dr. Antonio	Via Garibaldi n. 47 - Sandra	045/7596230
Zamò Dr. Claudio	Via Roma 13	045/7570383

VETERINARI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Elenco Veterinari residenti sul territorio comunale		
Nominativo	Indirizzo	Telefono
Emanuelli Dr. Ferdinando	Via Trento 5	045/6450410
Savelli Dr. Alessandro	Via Roma 2	045/7570570
Bendazzoli Dr. Vincenzo	Via Stazione 64	045/7570333

FARMACIE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Elenco Farmacie sul territorio comunale		
Nominativo	Indirizzo	Telefono
Pazzi Dr. Alberto	Via Marconi 7	045/6450240
Eredi Pietropoli	Via Salgari 5	045/7595138
Valeri Russo Dr. Paola	Via XX Settembre 113	045/7550276

SCHEDA 8 D – 1

**DITTE DI EDILI E DI TRASPORTI (MERCÌ, PERSONE, LIQUIDI ED ANIMALI)
SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

Informazioni sulla Ditta:

- Denominazione della Ditta:
- Indirizzo (via, civico, cap, comune):
- Cognome Nome del referente per eventuali contatti:
- Telefono fisso:
- Cellulare:
- Fax:
- Email:

Tipologia di interventi:

- Numero di operai:
- Specializzazione della Ditta:

Mezzi ed attrezzature:

Tipologia mezzo	Quantità	Caratteristiche (modello,portata,cv,litri,metri,ecc.)	Sì/No *
Trattore			
Pala meccanica gommata/cingolata			
Gruppo elettrogeno			
Escavatore			
Autocarro leggero			
Autocarro ribaltabile			
Demolitore			
Rimorchio			
Altro			
Altro			
Altro			

*Nell'ultima colonna, indicate con SI/NO, se in caso di richiesta per emergenza sul territorio comunale siete disponibili ad intervenire con questo mezzo.

SCHEDA 10

ELENCO VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA

Elenco Iscritti alla Squadra Volontari di protezione Civile di Castelnuovo del Garda (tel. 340/0502022 Fax. 045/6461777)			
Nominativo	Qualifica	Telefono	Cellulare
Barbazeni Nicola	GEN.	045/7595321	338/7778630
Barbieri Paolo	SUB.	037/6697237	349/4976035
Bonfadelli Mariano	SUB.	045/7951354	-
Bozzini Francesco	SUB. - Segretario	045/7595291	349/7225881
Castellari Angelo	GEN.	045/7570918	-
Castellari Mirko	GEN. - Vice Presidente	045/6450462	347/9443066
Cecchini Fausto	SUB.	045/7945175	338/2305390
Comai Luca	GEN.	045/6447085	340/2800365 - 349/1563720
Dal Forno Giuseppe	CB.	045/7570983	349/7180678
Dal Prà Marco	SUB.	-	330/900741
Depero Marco	CB.	045/7570615	349/8078720
Festa Enrico	GEN.	045/7570923	-
Gatto Renato	CB.	-	335/8072807
Giambenini Massimo	CB.	045/6450325	348/0029178
Giambenini Mirko	CB.	045/6450325	339/6554835
Giambenini Stefano	CB. - Magazziniere	045/6447026	335/8072803
Girardi Francesco	CB.	045/7570750	338/8426443
Gottardi Barnaba	GEN.	045/7575119	347/2571803
Gottardi Diego	GEN.	045/6450268	348/1014595
Gridelli Andrea	SUB.	-	348/4204406
Gugole Michele	GEN.	045/7570239	348/2484767 - 348/8982372
Lombardo Mirella	GEN.	045/6450579	347/6505529
Mirabella Francesco	SUB.	045/6447049	338/4432851
Nanin Carlo	SUB.	-	335/6424997
Pasini Giuliano	CB.	045/7570558	340/2808233
Perette Angelo	GEN.	045/7570752	-
Petrone Marcella	SUB.	-	347/0475184
Pezzini Fabrizio	SUB.	045/7945106	347/5648662
Reggiani Marco	SUB.	045/7571109	347/2378175
Rigatelli Sergio	GEN.	045/6450122	348/4692823
Sartori Renzo	GEN.	045/6450150	-
Tabarrini Roberta	GEN.	045/7191240	349/8724771
Turrini Davide	CB.	045/6337045	347/2259831
Turrini Luigi	GEN.	045/7571058	-
Venturelli Andrea	SUB.	045/567295	338/6943105
Veronese elena	GEN.	045/6450579	347/5131508
Zamboni Nadia	SUB.	045/7595420	347/3110339
Zamò Claudio	SUB.- Cassiere	045/7570838	-
Zamò Cristina	GEN	045/7570838	-
Zendrini Franco	SUB. - Presidente	045/7571025	348/6508534

SCHEDA 11

**ELENCO DELLE ATTREZZATURE, MATERIALI IN POSSESSO ALL'ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE**

Presidente: Zendrini Franco

Responsabile magazzino mezzi e attrezzature: Giambenini Stefano

Elenco Materiali in dotazione alla squadra volontari protezione civile		
Progressiva		Num.
1	Gruppo elettrogeno a benziana da 4 kw con due prese CEE 220 V	1
2	Barca in vetroresina da 4 mt. omologata per 6 persone con carrello	1
3	Gommone pneumatico mod. 360 Bliz per 5 persone con motore da 15 cv	1
4	Gommone pneumatico Joker coaster 470 - 14,95 mt. Portata 8 persone con motore Evinrude 2000 40, 8 cv	1
5	Carrello da 6,5 mt per trasporto imbarcazioni	1
6	Fiat Campagnola diesel 2500 cc	1
7	Fuoristrada Nissan Pick up 2.5. TD	1
8	Gruppo elettrogeno Diesel da 10 kw con prese CEE 380 V	1
9	Materiale per il disinquinamento delle acque	
10	Attrezzatura per immersioni subacquee	
11	Tanica in ferro per carburanti 20 lt.	2
12	Faretti alogeni da 500 watt con staffa da 4 m	2
13	Faro direzionale da 1000 watt con staffa di sostegno	1
14	Lampade portatili	2
15	Trapano	1
16	Mola a smeriglio	1
17	Imbuto in metallo con tubo flessibile	1
18	Contenitore con tubo flessibile da 2 lt.	1
19	Quadro elettrico con termici a norma CEE	1
20	Cavetto con spina normale ad attacco CEE	1
21	Prolunghe in bobina da 50 mt	1
22	Prolunghe in bobina da 25 mt	1
23	Prolunghe in bobina da 20 mt	1
24	Cavi da mm 2,50 con spine CEE mt. 200	
25	Cordina in acciaio rivestita mt 25	1
26	Cordina in acciaio rivestita mm 2 mt 100	1
27	Corda in acciaio completa di moschettoni da 22 mt	2
28	Zaino con attrezzatura per roccia	1
29	Imbragature omologate di sicurezza per attacco elicottero	4
30	Imbragature omologate di sicurezza per pali	2
31	Stivaloni in gomma	5
32	Motofaro a zainetto da 1,5 kw	1
33	Elmetti antiinfortunistica gialli	15
34	Elmetti antiinfortunistica con visiere antifluoco	4
35	Birilli stradali	12
36	Paletti rifrangenti con pedane da segnalazione	8
37	Bocce a gasolio per segnalazione pericoli	7
38	Leverini per emergenza	2
39	Ascia con custodia	1
40	Motosega a scoppio con lama da 40	1
41	Chiavi per idranti	2

Elenco Materiali in dotazione alla squadra volontari protezione civile

Progressiva		Num.
42	Fruste antiincendio	5
43	Punte angolari di sicurezza da 50 cm	12
44	Martelli di varie misure	5
45	Badili	14
46	Falci con manico	4
47	Bracciali di riconoscimento rifrangenti	10
48	Bretelle rifrangenti	10
49	Brande per tenda	5
50	Tenda Ferrino 4x4 per uso cucina	1
51	Tenda Ferrino 8x4 per uso dormitorio	1
52	Tenda Militare 4x4	1
53	Canestri in plastica per acqua	2
54	Antenne per radio CB con rispettivi cavi e pali	4
55	Pettorale rifrangenti con scritta P.C.	1
56	Carrelli appendice attrezzati per il primo intervento	3
57	Attrezzatura da campo al completo	
58	Zaino ossigeno per primo soccorso	1
59	Carica batterie	1
60	Pompa ad immersione voltaggio 220 v con tubo	1
61	Estintori a polvere	6
62	Sacchi a pelo mod. mummia	2
63	Bombolette avvisatore acustico	16
64	Mt. 50 corda in cotone bianca	2
65	Cassa kit corde a lasagna con crick	1
66	Tubo in gomma da 25 mt con rubinetto	1
67	Borse nautiche al completo	2
68	Manichette antiincendio da diam. 45	8
69	Manichette antiincendio da diam. 70	1
70	Torce a cera per emergenza in pacchi	8
71	Bistecchiera a gas	1
72	Scala in alluminio da 4 mt.	1
73	Cassetta attrezzi	1
74	Motopompa a benzina 330 cc.e 5,5 kw: portata max 1800 l/m - Prevalenza totale max 28 m. - bocche aspirazione e mandata 100	1

SCHEDA 12

ELENCO DELLE ATTREZZATURE, MATERIALI IN POSSESSO DEL COMUNE

Materiale vario a disposizione del Comune di Castelnuovo in caso di calamità
Generatore di corrente da 4000 Watt con motosaldatrice
Escavatore articolato 4x4 da 100 Cv
Camion
Autovetture
Furgone Fiat IVECO, portata utile 1258 kg
2 ape piggio
camioncino
Autocarro portata 37 q.li utili ribaltabile sui tre lati
Autoscala 11 metri di h piano calpestio con cestello biposto
badili
picconi
cordame
trapani elettrici
demolitore elettrico
motopompa dalla portata di 300 l/min
2 motoseghe di dimensioni varie
transenne parapetonali

Amministrazione Comunale

Gestione dell'emergenza

SCHEDA 13

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

ENTI E INDIRIZZI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri	Palazzo Chigi 00100 ROMA	06/67791	fax 06/683998	
Dipartimento Protezione Civile	Via Ulpiano 11 -00193 Roma	06/68201	fax 06/6875531	www.protezionecivile.it
Dipartimento Protezione Civile Regionale	Via Paolucci,34 30175 Marghera (VE)	800990009		
Ministero dell'Interno Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi	P.le del Vicinale 00100 ROMA	06/46521		
C.N.R.	P.zza Aldo Moro 00185 ROMA	06/49931	Fax 064461954	www.cnr.it
E.N.E.A.	V.le Regina Margherita 00100 ROMA	06/85281	fax 06/8528591	
Servizio Sismico Nazionale	Via Curtatone,3 00185 ROMA	06/4466549	Fax06/4466579	www.serviziosismico.it
ANPA	Via Vitaliano Brancati, 48 - ROMA	06/50071	fax 06/50072916	
Gruppo Catastrofi Idrogeologiche	Via Madonna Alta 126 06128 Perugia	0755014411	075 5014420	
Istituto Superiore Di Sanita'	Viale Regina Elena 299 00161 Roma	069903383	0649387122	
Osservatorio Sismico Trento	Via Vannetti 41 38100 Trento	0461497484		
Osservatorio Sismico Trieste	Via E. Weiss 4 34127 Trieste	0406762120	0406762111	
Osservatorio Sismico Udine C.R.S.	Via Treviso 55 33100 Udine	0432522433		
Organi Militari				
Comando Regione Militare Nord - Est	Prato della Valle, 64 35129 Padova			
Organi civili provinciali				
Prefettura	S.Maria Antica,1 - 37121(VR)	045/8673411	Fax0458673610	
A.C.I. Automobile Club d'Italia	Via Valverde, 34 37122	045/595333	Fax045/8009312	
Aero Club				
Aeroporto Civile	Villafranca di Verona	045/8095666		
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini	Via del Pontier,1 37122 (VR)	045/8002546	Fax045/8011141	
Autostrade del Brennero A22	Via Industrie, 72 38100 TN	800940000	Fax0461/994527	
A.R.I. Associazione Radioamatori				
Amministrazione	S.Maria Antica,1 37121(VR)	458088600	Fax045/8088731	

Provinciale				
Associazione Artigiani	Lungadige galtarossa 5 (VR)	045/8057811	Fax045/8057800	
Associazione Industriali	P.zza Cittadella,12 37122 VR	045/8099411	045/560322	
Azienda Consorzio Trasporti				
C.A.I. Club Alpino Italiano	Via S.Toscana,11 37129 VR	045/8030555		
Camera di Commercio	Corso P.Nuova,96 37122 VR	045/8085011	045/594648	
Comune Capoluogo di Provincia	P.zza Bra 37122 (VR)	045/807711	045/507228	
Comunità Montana Baldo	Loc. Platano, 6 Caprino (VR)	045/6230877	045/6230893	
Consorzio Agrario Provinciale				
Consorzi di Bonifica				
Corpo Forestale dello Stato	C. Ederle, 16 37100 (VR)	045/8300139	045/914495	
C.R.I. Comitato Provinciale	Via S.Egidio, 10 37100 (VR)	045/596155	045/8035681	
E.N.E.L. Compartimento				
FF.SS. Compartimento				
Genio Civile Regionale				
Ispettorato Regionale Agricoltura				
Ispettorato Provinciale Alimentazione				
Ispettorato Provinciale Lavoro				
Ispettorato Ripartimentale Foreste				
Nucleo Operativo Magistrato alle Acque				
Giornale "L'Arena"	Via del Lavoro 11 37100 VR	80094000	045/994527	
P.M.P. Presidio Multizonale di Prevenzione				
Polizia di Stato - Ispettorato				
Polizia Stradale - Comando				
PP.TT. Direzione Provinciale				
Provveditorato agli Studi				

Servizio Forestale Regionale	Via Albere,19 37100 (VR)	45578322	045/564441	
SIP Agenzia Provinciale				
Ufficio Provinciale Motorizzazione				
Ufficio Prov. Ind., Comm. e Artigianato				
Uffici Tecnico Erariale				
Unità Sanitaria Locale				
VV.FF. Comando Provinciale				
Comunita Montana Del Baldo	Via Platano 6 37013 Caprino Veronese	0456230878	0456230873	
Comunita Montana Della Lessinia	Ca' Di Cozzi 41 37100 Verona	045915155		
Consorzio Bonifica Valli Grandi	Via Meucci 15 37045 Legnago	0442634999	0442-634120	
Fs Verona	Via Franceschine 10 37100 Verona	0458015602		
Polizia Di Stato - Verona	Lungadige Galtarossa 11 37100 Verona	0458090411 113		
Verona Emergenza Piazzale	L.A. Scuro 10 37100 Verona	0458074551 118		
Vigili Fuoco - Verona	Via Polveriera Vecchia 2 37100 Verona	0458294211 115		

Comunicazioni - Varie

SCHEDA 14

MODULO PER MESSAGGIO IN PARTENZA*

DA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

AT _____
 AT _____
 AT _____
 AT _____
 AT _____
 AT _____
 AT _____

MESSAGGIO DI PROTEZIONE CIVILE

N° _____ (punto)

AT ORE _____ DEL
 GIORNO _____
 IN
 LOCALITÀ _____

ESSI
 VERIFICATO** _____

DICHIARASI STATO DI PREALLARME (punto)

IL SINDACO

Destinatario:	Trasmette:	Riceve:	Giorno:	Ora:

* Fonogramma - Telefax - Telegramma - ecc.

** Indicare tipo di evento (es. terremoto, frana, smottamento, rilascio sostanze tossiche, incendi di vaste porzioni, alluvioni, straripamenti, ecc.)

MODULO PER MESSAGGIO IN PARTENZA*

DA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____

MESSAGGIO DI PROTEZIONE CIVILE

N° _____ DEL _____

STATO PREALLARME DICHIARATO CON MESSAGGIO

N° _____

EST CESSATO (punto)

ESSISI

VERIFICATO** _____

IL SINDACO

Destinatario:	Trasmette:	Riceve:	Giorno:	Ora:

* Fonogramma - Telefax - Telegramma - ecc.

SCHEDA 16

MODULO PER MESSAGGIO IN PARTENZA*

DA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

- i) A TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
- j) ALTRI EVENTUALI INDIRIZZI

MESSAGGIO DI PROTEZIONE CIVILE

N° _____ DEL _____

IN RELAZIONE

AT _____

S.V. EST CONVOCATA ALLE

ORE _____ DEL _____

PRESSO _____

(punto)

IL SINDACO

Destinatario:	Trasmette:	Riceve:	Giorno:	Ora:

- Fonogramma - Telefax - Telegramma – ecc.

MODULO PER MESSAGGIO IN PARTENZA*

DA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____
AT _____

TESTO

MESSAGGIO DI PROTEZIONE CIVILE
N° _____ DEL _____

IL SINDACO

Destinatario:	Trasmette:	Riceve:	Giorno:	Ora:

* Fonogramma - Telefax - Telegramma - ecc.

SCHEDA 18

MODULO PER MESSAGGIO IN ARRIVO

DA _____

—

AT COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

TESTO

Trasmette:	
Riceve:	
Giorno:	
Ora:	

FAC-SIMILE DI MANIFESTO PER LA RACCOLTA DI NOTIZIE

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE

IN OCCASIONE DI EVENTO CALAMITOSO CHE POSSA COINVOLGERE LA POPOLAZIONE E I BENI DI QUESTO COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE UN INTERVENTO COORDINATO DELLE STRUTTURE INTERESSATE

IL SINDACO

INVITA LA POPOLAZIONE

A RIFERIRE TEMPESTIVAMENTE LA NOTIZIA AL SEGUENTE NUMERO
TELEFONICO _____ OPPURE
ALL'UFFICIO _____ SITO IN
VIA _____

Località e data,

IL SINDACO

FAC-SIMILE DI MANIFESTO ALLA POPOLAZIONE

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

IL SINDACO

VISTO IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE IN

DATA _____ N° _____

INFORMA

LA POPOLAZIONE CHE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE RISULTANO
INSTALLATI I SEGUENTI SISTEMI DI ALLARME:

IL SEGNALE DI ALLARME VERRÁ EFFETTUATO CON:

IL SEGNALE DI CESSATO ALLARME VERRÁ DATO CON:

LA PRIMA DOMENICA DEL MESE, ALLE ORE 12.00, VERRÁ EFFETTUATA LA PROVA DI
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI MEDIANTE:

Località e data,

IL SINDACO

FAC-SIMILE DI MANIFESTO ALLA POPOLAZIONE

PREALLARME

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

NORME DI COMPORTAMENTO (Schema N. 1)

IN PRESENZA DI EVENTI CALAMITOSI CHE RICHIEDANO L'EVACUAZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA POPOLAZIONE

IL SINDACO

EMANA L'AVVERTIMENTO CHE IN CASO DI SITUAZIONE DI POSSIBILE PERICOLO, LA POPOLAZIONE SARÁ AVVISATA MEDIANTE:

(Indicare piú sistemi d'allarme)

DISPONE

CHE A SEGUITO DI TALI SEGNALI:

- I CITTADINI IN POSSESSO DI MEZZO DI TRASPORTO DOVRANNO TRASFERIRSI NELLE AREE DI RICOVERO CHE VERRANNO DESIGNATE;
- I CITTADINI PRIVI DI MEZZI DI TRASPORTO DOVRANNO AFFLUIRE AI CENTRI DI RACCOLTA CHE SARANNO INDICATI.

INVITA

LE FAMIGLIE CHE ABBIANO FAMIGLIARI IMPOSSIBILITATI A MUOVERSI AUTONOMAMENTE (ammalati, anziani, portatori di handicap, etc), A SEGNALARE AL COMUNE, QUALORA NON FOSSE GIÁ STATO FATTO, I LORO NOMINATIVI E RECAPITO.

SI RACCOMANDA DI

- E) STACCARE LUCE, ACQUA E GAS PRIMA DI ABBANDONARE LE ABITAZIONI
- F) RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ITINERARI DI EVACUAZIONE INDICATI;
- G) EVITARE DI POSTEGGIARE AUTOMEZZI LUNGO LE VIE DI EVACUAZIONE.

Località e data,

IL SINDACO

FAC-SIMILE DI MANIFESTO ALLA POPOLAZIONE

ALLARME

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

NORME DI COMPORTAMENTO (Schema N. 2)

IN PRESENZA DI (indicare il tipo di rischio):

IL SINDACO

COMUNICA CHE DALL'INIZIO DELLA SEGNALAZIONE DI ALLARME, CHE VERRÁ DATO A MEZZO _____ I RESIDENTI _____ (indicare le zone, vie, frazioni, ecc) AVRANNO _____ ORE DI TEMPO PER EVACUARE LA ZONA.

DISPONE

CHE A SEGUITO DEL SEGNALE DI ALLARME:

– I RESIDENTI DELLA _____ (zona, via , frazione):

A) SE IN POSSESSO DI MEZZO DI TRASPORTO, DOVRANNO IMMEDIATAMENTE TRASFERIRSI NELL'AREA DI RICOVERO SITA

PRESSO _____ SECONDO IL SEGUENTE PERCORSO _____

b) SE PRIVI DI MEZZO DI TRASPORTO DOVRANNO IMMEDIATAMENTE RAGGIUNGERE IN CENTRO DI RACCOLTA DISLOCATO A _____ SECONDO IL SEGUENTE PERCORSO _____; MEZZI DI TRASPORTO VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE IN (via, piazza) _____

– I
RESIDENTI _____

– I
RESIDENTI _____

SI RACCOMANDA DI

- STACCARE LUCE, ACQUA E GAS PRIMA DI ABBANDONARE LE ABITAZIONI
- RISPETTARE SCRUPolosAMENTE GLI ITINERARI DI EVACUAZIONE INDICATI;
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI POSTEGGIARE AUTOMEZZI LUNGO LE VIE DI EVACUAZIONE.

Località e data,

IL SINDACO

PARTE QUARTA

4.1 SCHEMA E FINALITA' DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

I Comuni concorrono all'organizzazione e realizzazione delle attività di Protezione Civile, con particolare riferimento alla raccolta e aggiornamento dei dati, all'indicazione delle cartografie territoriali, alla cooperazione nella predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, sulla base di apposite linee guida definite in accordo con le amministrazioni provinciali competenti.

La legge 225/92 art. 15 riconosce il potere del Sindaco di dotare l'ente locale di una struttura di Protezione Civile. Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e pertanto l'obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse. Come autorità di Protezione Civile il Sindaco è ente esponentiale degli interessi della collettività che egli rappresenta. Di conseguenza al Sindaco, in virtù di altre norme dell'ordinamento (Legge 142/90; D.P.R. 175/88), sono imposti compiti di Protezione Civile, limitatamente al territorio comunale, come l'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'evento e la gestione dell'emergenza, coordinata con l'attività del Prefetto qualora l'evento non sia fronteggiabile per via ordinaria (art. 14 L. 225/92).

Relativamente ai criteri generali di programmazione e pianificazione, preme sottolineare che la *programmazione* deve essere distinta dalla pianificazione. Essa infatti attiene alla previsione e prevenzione, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio come attività di mitigazione dei rischi stessi. I programmi devono essere ricognitivi delle problematiche afferenti il territorio e devono prevedere l'individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da reperire.

L'individuazione dei rischi cui è interessato il territorio comunale, l'indicazione delle risorse esistenti, il censimento delle strutture pubbliche da adibire a ricoveri di persone, spazi per la sistemazione di tendopoli e l'individuazione di area idonea per l'atterraggio di elicotteri sono alcuni degli argomenti trattati nel presente piano. Esso consente al Sindaco di fronteggiare eventi che si riferiscono ad una parte limitata del territorio comunale o un numero limitato di cittadini e che possono essere risolti in buona parte dalla struttura comunale di Protezione Civile. Nel contempo il piano rappresenta anche uno strumento di riferimento qualora l'emergenza interessi un teatro operativo particolarmente esteso, si da richiedere l'intervento ed il coordinamento con forze provenienti dall'esterno. Le risorse di varia natura sono state individuate a seguito di un censimento condotto dal Comune e sono state elencate in apposite schede che sono parte integrante del Piano (Lineamenti schematici della Pianificazione e schede).

I *piani* consistono invece nell'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un **apposito scenario**. I programmi costituiscono il presupposto per la pianificazione di emergenza. In ogni caso i piani devono sempre e comunque essere correlati ai programmi di previsione e prevenzione, predisposti a livello nazionale, regionale e provinciale, rispettivamente dallo Stato, dalle Regioni e dalla Provincia. Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il **PIANO DI EMERGENZA**.

Il Piano di emergenza deve recepire:
b) Programmi di Previsione e Prevenzione;

Informazioni relative a:

4. processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni,
 - precursori,
- j) eventi,
- k) scenari,

l) risorse disponibili.

Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l'attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell'emergenza, razionalizzando e mirando l'impiego di uomini e mezzi.

I ruoli istituzionali nella pianificazione di emergenza sono:

- Il *Consiglio Nazionale della P.C.* (art. 8 L. 225/92), in attuazione degli indirizzi generali della politica di Protezione Civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in ordine ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze (nazionali, provinciali, comunali).
- 4. Il *Dipartimento della Protezione Civile* (Agenzia di Protezione Civile) predispone i piani nazionali di emergenza in relazione alle varie ipotesi di rischio (art. 4 L. 225/92).
- 7. Il *Prefetto* anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia (art.14, comma 1 L. 225/92).
- 8. Il *Sindaco* al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale è autorità comunale di Protezione Civile (art. 15, comma 3 L. 225/92). Il piano comunale di emergenza consente al Sindaco di assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni.

4.2 STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Il piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali:

- k) Parte generale: si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio.
- l) Lineamenti della Pianificazione B: si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di P.C. ad una qualsiasi emergenza .
- m) Modello di intervento C: si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di P.C.; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema di P.C.; si utilizzano le risorse in maniera razionale.

Questi criteri sono applicabili alla pianificazione di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale. La suddivisione schematica è proposta per un Ente generico, e pertanto andrà adattata alla situazione particolare in esame.

Parte Generale

La Parte generale contiene:

- A.1 Dati di base (Dati di partenza che concorrono a definire gli scenari dei rischi attesi)
- A.2 Scenario degli eventi attesi
- A.3 Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile

A.1 Dati di base

Cartografia:

- d) carta di delimitazione del territorio, provinciale e comunale, scala 1:200.000 o 1:150.000;
- e) carta idrografica, scala 1:100.000;
- f) carta dell'uso del suolo comunale e provinciale, scala 1:50.000;
- g) carta del bacino idrografico con l'ubicazione degli invasi e gli strumenti di misura (pluviometri e

- idrometri), scala 1:150.000 o 1:200.000;
- h) carta della rete viaria 1:25.000;
 - i) cartografia delle attività produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche);
 - j) cartografia delle aree per l'ammassamento delle forze e delle risorse, scala 1:10.000;
 - k) cartografia delle aree utilizzabili per attendamenti, roulottepoli e containerpoli, scala 1:10.000;
 - l) cartografia degli edifici strategici e loro eventuale rilevamento della vulnerabilità, scala 1:10.000;
 - m) cartografia del rischio sul territorio comunale.

Popolazione:

- n) numero abitanti del Comune e nuclei familiari;

Scenari degli eventi attesi

Lo scenario si ricava dalle analisi effettuate sul territorio, sulla cartografia di pianificazione e dai dati bibliografici raccolti.

A.2.1 Rischio idrogeologico: Alluvioni

- cartografia delle aree inondabili;
- stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili;
- stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili;
- quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabili;
- indicatori di evento (reti di monitoraggio).

A.2.2 Rischio sismico:

- c) carta della pericolosità sismica;
- d) rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati);
- e) stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità;
- f) censimento della popolazione coinvolta dall'evento atteso;
- g) classificazione sismica del Comune.

A.2.5 Rischio industriale:

- 8) Carta di ubicazione delle industrie a rischio rilevante;
- h) rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati);
- i) stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità;
- j) censimento della popolazione coinvolta dall'evento atteso;

Non saranno considerati, per la totale assenza di pericolosità nel comune di Castelnuovo del Garda, il rischio idrogeologico relativo alle dighe, il rischio associato a fenomeni vulcanici ed il rischio relativo a fenomeni franosi.

A.3 Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile

Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (ad esempio il rischio idrogeologico) e non prevedibili (terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi). Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di Protezione Civile coordinata dal Sindaco. Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro operativo comunale organizzare la prima risposta di Protezione Civile, mantenendo un costante

collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio. Per ciascuna delle tipologie di rischio si definiranno quindi gli scenari, e verranno definiti, per quanto possibile, i danni che in considerazione dell'evento sono attesi per ognuno dei beni esposti al rischio.

Dalla considerazione degli scenari di rischio si perverrà alla definizione di una **carta di dei rischi attesi** nel suo complesso (allegato 5 - rischio idrogeologico, industriale e frana, allegato 4 – rischio sismico, allegato 3 – rischio incendio boschivo).

Saranno, altresì, individuate le aree sicure, con particolare riferimento alla transitabilità della rete viaria ed alla mancanza di danni alla rete infrastrutturale e dei servizi che alle stesse afferiscono. In particolare le aree di emergenza si dividono in aree per:

- L'attesa: prima accoglienza alla popolazione ed informazione sull'evento;
- L'ammassamento: campo base per i soccorsi (persone e mezzi)
- Il ricovero: costruzione di tendopoli in aree già attrezzate per altri usi in tempo di pace.

4.3 SCHEDE RISORSE

All'interno del capitolo "Lineamenti della Pianificazione schematiche e schede" verranno individuate e catalogate le risorse del Comune di S.Castelnuovo tramite le informazioni fornite dalla Regione Veneto nello "Schema per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile" edito nel 1992.

La scelta del Comune è caduta su questa tipologia di schedatura dopo la visione di altri tipi di modelli, scartati per difficoltà di acquisizione o per la necessità di tempi troppo lunghi o costi eccessivi.

Le schede sono suddivise in tre gruppi, di seguito elencati:

- f) **Dati territoriali - strutture - infrastrutture - risorse:** tale gruppo di schede comprende tutti i dati afferenti le caratteristiche del Comune, i rischi cui è soggetto, le relative risorse, le infrastrutture e le strutture presenti che costituiscono parte integrante del Piano e che sono comunque utili a fronteggiare l'emergenza.
- g) **Amministrazione Comunale - Gestione dell'Emergenza:** le schede riportano gli schemi conseguenti alle procedure di adozione ed attuazione del Piano.
- h) **Comunicazioni - varie:** in tale gruppo sono racchiusi facsimile di moduli per messaggi, nonché di manifesti di avviso alla popolazione.

Le schede sono riportate nell'allegato denominato "Schede delle risorse" e, sebbene in parte compilate, debbono essere implementate ed aggiornate a cura del Comune, che deve provvedere anche all'individuazione e periodica verifica dei responsabili delle funzioni di supporto, meglio descritti con la denominazione di Centro Operativo Comunale, fornita sulla base del metodo "Augustus" fornito dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, che presenta un maggiore dettaglio rispetto al modello regionale.

Si deve evidenziare che le schede non prevedono una cartografia complessiva del territorio, ma stralci con l'ubicazione del tematismo di interesse.

In generale si può affermare che il metodo Augustus, più recente e a maggior dettaglio, fornisce un inquadramento territoriale molto più completo rispetto a quello previsto dalle schede della Regione Veneto, e, per questo motivo, ci si è basati su una metodologia riferita alle indicazioni di tale metodo relativamente alla cartografia di inquadramento e dei rischi; d'altro canto, le schede (regionali) hanno il vantaggio di essere sintetiche e facilmente consultabili, più adatte ai momenti di allarme.

Le procedure per affrontare le emergenze fanno parte integrante del Piano comunale di Protezione

Civile, documento che resta la base fondamentale sia a livello di prevenzione e previsione sia a livello di operatività della struttura territoriale di Protezione Civile. E' fondamentale che il Piano sia effettivamente concepito sulla scorta dell'impiego di risorse realmente esistenti nel territorio ed attivabili nei momenti di emergenza.

Altro aspetto decisivo da garantire è l'individuazione dei responsabili di funzione, l'assegnazione agli stessi di un chiaro incarico in via permanente, e la loro attività costante nel verificare l'efficacia degli interventi proposti nel Piano e nel suggerire tutte le modifiche e le implementazioni necessarie.

Le procedure previste per le diverse tipologie di rischio considerate costituiscono la griglia che consente di garantire la piena operatività delle diverse strutture territoriali della Protezione Civile nel fronteggiare le emergenze. Tali procedure intendono rappresentare lo schema in grado di assicurare il coordinamento di tutti i soggetti operanti nel territorio ed il necessario raccordo con gli enti sovraordinati e competenti per le emergenze di natura tale da interessare il territorio di più Comuni o Province.

Assume una grande importanza il fatto che il Piano sia effettivamente concepito e steso in forma dinamica e sulla scorta dell'impiego di risorse realmente esistenti nel territorio ed attivabili nei momenti di emergenza.

Le tipologie di rischio evidenziate nel presente Piano di Protezione Civile sul territorio Comunale sono le seguenti:

- rischio idraulico
- rischio industriale
- rischio sismico
- rischio incendio
- rischio da trasporto di sostanze pericolose
- rischi derivanti da eventi meteorologici

Le procedure operative di allertamento

Per alcuni dei rischi considerati è ipotizzabile una specifica elencazione delle procedure suddivisa nelle fasi di "attenzione", "preallarme" ed "allarme"; per gli altri le dinamiche dell'insorgere delle condizioni che possono determinare l'emergenza non rendono possibile individuare una scansione del tipo appena citato.

4.4 LE PROCEDURE, LE CARTE TEMATICHE DI BASE E LE CARTOGRAFIE DEL RISCHIO

Le attivazioni in emergenza si svolgono tramite procedure, peculiari per le diverse tipologie di rischio, che costituiscono la griglia che consente di garantire la piena operatività delle diverse strutture della Protezione Civile nel fronteggiare le emergenze.

Esse intendono rappresentare lo schema in grado di assicurare il coordinamento di tutti i soggetti operanti nel territorio ed il necessario raccordo con gli Enti superiori e competenti per le emergenze di natura tale da interessare il territorio di più Comuni (Province, Regioni, Ministeri).

Come accennato, nella "Parte generale A" del metodo Augustus si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio. Di seguito verranno illustrati le fonti ed i criteri con cui sono state inserite le informazioni nelle cartografie tematiche.

Il decreto - legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267, stabilisce all'art. 1, comma 1, che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i

restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e che in quelle aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia. L'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180. (G.U.R.I. - Serie generale n. 3 del 05/01/1999).

L'individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre. Con l'atto di indirizzo e coordinamento si sottolinea che le misure di salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi.

Di seguito sono riportate le caratteristiche salienti delle aree individuate nelle Tavole allegate e facente parte integrante del presente piano.

j) Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio.

Criteria generali.

Uno degli obiettivi principali che il Presente lavoro si prefigge consiste nella perimetrazione dell'aree interessate da condizioni di rischio (idrogeologico ed altri). L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle condizioni del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni.

Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale.

Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori:

- pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso;
- valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale);
- vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso).

Si dovrà far riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo.

Per l'individuazione delle aree di rischio si è fatto riferimento ai lavori già esistenti in materia (piano Provinciale, piano di stralcio dell'Autorità di Bacino, studi tecnici delle frane e Cartografia in possesso dell'Ufficio tecnico Comunale...etc..)

Per gli scopi del presente elaborato sono da considerarsi come elementi a rischio:

- l'incolumità delle persone;
- gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
- le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale;
- il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante;
- le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

4.5 RISCHIO IDRAULICO

Per la definizione del rischio idraulico o di alluvione esistono varie metodologie di approccio:

Sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree inondabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una perimetrazione delle aree a rischio ed individuare le zone con differenti livelli di rischio.

Tale perimetrazione è realizzata in base alla probabilità in un determinato intervallo di tempo del verificarsi dell'alluvione.

Per la carta delle aree inondabili ci si attiene alla seguente distinzione:

- aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20-50 anni);
- aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 100-200 anni);
- aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 300-500 anni).

Pertanto il rischio viene così definito:

Rischio nullo	R0	per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono nulli;
Rischio basso	R1	per il quale sono possibili danni scarsi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
Rischio moderato	R2	per il quale sono possibili disagi per le persone, danni funzionali agli edifici, e alle infrastrutture con conseguente temporanea inagibilità degli stessi, interruzione temporanea di alcune attività socioeconomiche.
Rischio medio	R3	per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
Rischio alto	R4	per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

Un'altra classificazione, individuazione e perimetrazione delle Aree a rischio ALLUVIONE è basata su dati storici, (raccolti presso gli uffici tecnici comunali, provinciali e regionali,) testimonianze dirette degli abitanti, e studi di settore già esistenti.

Questa metodologia, prevalentemente qualitativa, è quella scelta per il presente lavoro e per la realizzazione della tavola relativa agli scenari di rischio frana (allegato 5).

E' prevalentemente basata sugli studi propedeutici dell'autorità di Bacino del Fiume Adige e su quelli di supporto al PTP della Provincia di Verona.

Si è operata la seguente distinzione per gli areali a differente rischio:

Aree a rischio nullo

Le aree con tale caratteristica, dove il rischio è pressoché nullo, per l'assenza di corsi d'acqua e per le condizioni topografiche che ne escludono la possibilità di alluvionamento.

Aree a rischio basso

La definizione del rischio è basata su considerazioni relative a dati storici, elementi morfologici e valutazione delle altezze di piena storiche rispetto all'andamento topografico ma non si evidenzia la presenza di strutture vulnerabili nelle aree a rischio.

Aree a rischio moderato

La definizione del rischio è basata su considerazioni relative a dati storici, elementi morfologici e

valutazione delle altezze di piena storiche rispetto all'andamento topografico. Vi è la presenza di edifici ed altre strutture ma la portata degli eventi non determina pericolo elevato per le persone e cose.

Aree a rischio medio

Rispetto alle precedenti queste aree presentano una probabilità maggiore di alluvionamento per le caratteristiche topografiche.

Aree a rischio alto

Queste aree sono regolarmente allagate ad ogni piena stagionale in quanto direttamente prospiciente il corso d'acqua e con piccole differenze di quota rispetto al livello dell'acqua e pertanto sono evidentemente estremamente penalizzate.

Il rischio idraulico nella zona di Castelnuovo, relativo a possibili fenomeni di alluvioni, è costituito, in base ai dati raccolti presso gli Uffici Tecnici Comunali, dal Rio "Tonello", Rio "Bisaola" e fiume "Tione".

L'ultimo episodio di esondazione risale al 1992 ed ha interessato principalmente la zona del Capoluogo e quella in corrispondenza del sottopasso della stazione ferroviaria.

In seguito alla piena del 1992, il Consorzio di bonifica Adige-Garda, responsabile del colatore pubblico "Tonello", ha provveduto nello stesso anno alla pulizia dell'alveo che risultava in alcuni tratti intasato.

Nonostante tale area non sia stata inserita, come a rischio, nel Piano territoriale provinciale si è considerato opportuno evidenziarla in via cautelativa nel piano comunale.

Il rischio attribuito in considerazione della portata del Rio "Tonello", del basso livello delle acque esondate (poche decine di centimetri) e della sporadicità temporale della piena, è **MODERATO**.

Altra zona a rischio idraulico **BASSO** e, marginalmente, **MODERATO** è quella relativa ad un piccolo agglomerato di case in località Calamavicina determinato dal Rio Bisavola, un corso d'acqua dalle portate irregolari e comunque ridotte, che risente sia degli eventi meteorici che dell'apporto legato alle irrigazioni nel periodo estivo.

Nella zona a SUD del territorio comunale è stata individuata una area di rispetto del fiume "Tione" a rischio basso che comunque non interessa edifici, infrastrutture e non pregiudica l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

Per l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio alluvione sono stati utilizzati, come base propedeutica di partenza, gli studi più recenti sull'area.

In particolare, per maggiori approfondimenti si rimanda:

- Documentazione e cartografia del PTP Provinciale;
- Documentazione e cartografia degli studi di supporto (carta geomorfologica, idrogeologica) del PRG Comunale;
- Documentazione Tecnica e lettere intercorse con il consorzio di Bonifica Adige Garda;
- Documentazione del Consorzio Adige-Garda;

Alla luce delle informazioni raccolte in sito e degli studi di settore si è considerato opportuno, in via cautelativa considerare, delle aree maggiormente conservative di quelle previste nella documentazione esaminata (PTP) per la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture.

Inserendo la zona centrale dell'abitato di Castelnuovo (area di esondazione del Rio Tonello del 1992).

PROCEDURE DI EMERGENZA RISCHIO ALLUVIONI

La notizia dell'approssimarsi di condizioni meteorologiche e pluviometriche comportanti un potenziale rischio idraulico, derivante eventualmente anche dalle condizioni meteorologiche dei tronchi a monte, può giungere attraverso una delle seguenti modalità:

- L'Autorità di Bacino di Trento comunica il raggiungimento dei prestabiliti livelli di guardia agli idrometri regolatori
- Diramazione del "preavviso di condizioni meteorologiche avverse" da parte della Prefettura o dell'A.R.P.A.V. Centro Meteorologico di Teolo.
- Comunicazioni da parte dei comuni limitrofi ;

La zona da monitorare ed, eventualmente evacuare, in caso di pericolo ed allarme per il rischio alluvione è quella compresa negli areali di rischio dell'allegata cartografia (**allegato 4**) e si riferisce essenzialmente alla zona centrale di Castelnuovo (Loc. Testi) ed alla Località denominata Camalavicina (area Sud del territorio comunale di Castelnuovo del Garda).

La popolazione monitorata è quantificabile in:

- **170 persone per la zona di Camalavicina** (via Mincio, via Mazzini e via Attila) circa.
- **472 persone per la zona centrale del capoluogo** (Rio Tonello) (Via Renaldo, Via Testi, Via 11 Aprile, Via Pasubio, Via Caprera e via solforino).

Sono stati individuati i cancelli per garantire i collegamenti (si veda carta relativa al Rischio Alluvione – **Allegato 4**).

Nel capitolo relativo alle associazioni di Protezione civile è possibile individuare le associazioni da utilizzare per il controllo dei cancelli e dei punti di monitoraggio.

L'opera di evacuazione e di risposta all'emergenza avverrà nelle seguenti modalità:

Fase di attenzione

A seguito della comunicazione ha inizio la fase di attenzione, Il Sindaco, ricevuta notizia dell'approssimarsi di condizioni meteo avverse, dichiara lo stato di attenzione, per le valutazioni e gli eventuali interventi di propria competenza; valuta la ricaduta del fenomeno meteorologico sul territorio in relazione alla durata ed intensità previste, saturazione dei suoli, tempo di corrivazione, portate di piena e vulnerabilità del territorio. Si incaricano le associazioni di Volontariato di verificare il livello delle acque sotto i ponti, ed in corrispondenza delle aree a rischio di esondazione in opportuni punti di monitoraggio

Nel caso dette valutazioni facessero prevedere, anche alla luce delle condizioni meteorologiche e pluviometriche, l'insorgere di situazioni potenzialmente critiche, si instaura la fase di **preallarme**.

Fase di preallarme

Il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (**COC**) e comunica immediatamente lo stato di preallarme a (per i numeri di telefono si veda la scheda con le strutture principali nel :

- Prefetto, per la diramazione del preallarme alle Forze dell'Ordine ed alle FF.AA.;
- Regione Veneto – Protezione Civile;
- Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati alla ricezione della popolazione sfollata;
- Strutture sanitarie e di assistenza (ASL, SUEM, CRI, altre associazioni di volontariato sanitarie);
- Strutture di supporto alle telecomunicazioni (Telecom, Gestori telefonia mobile, ARI, FOR-CB)
- Trasporti Pubblici
- Gestori dei servizi pubblici essenziali (ENEL, ITALGAS, ecc);
- ANAS,
- Consorzi di Bonifica;

- Provveditore agli Studi per l'utilizzo delle strutture scolastiche a ricovero di eventuali sfollati;
- propri uffici tecnici operativi per una pronta attivazione.

Il COC provvede a:

- mantenere lo stretto contatto con l'Autorità di Bacino di Trento ed il Centro Meteo di Teolo al fine di seguire l'evoluzione del fenomeno;
- monitorare la gravità del fenomeno mediante le strutture locali di volontariato ed i membri del COC (rilevazioni periodiche e contemporanee da effettuarsi in media ogni due ore dall'inizio dello stato);
- incaricare i tecnici e gli operai di verificare la situazione dei servizi (acquedotto, fognature, energia elettrica);
- mantenersi in costante contatto con il Centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.), anche per l'eventuale coinvolgimento delle strutture nazionali di Protezione Civile (Agenzia).

Qualora dalle analisi effettuate e dai riscontri provenienti dall'Autorità di Bacino o dal Centro Meteo di Teolo si riscontrasse l'insorgere di situazioni critiche (allagamenti, tracimazioni, rotte arginali) si instaura la fase di **allarme**.

Fase di allarme

Il COC provvede a comunicare immediatamente il passaggio alla fase di allarme a:

Prefetto, per la diramazione dell'allarme alle Forze dell'Ordine e militari;

- Regione Veneto – Protezione Civile;
- Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati alla ricezione della popolazione sfollata;
- Strutture sanitarie e di assistenza (ASL, SUEM, CRI, altre associazioni di volontariato sanitarie);
- Strutture di supporto alle telecomunicazioni per garantire l'efficienza dei collegamenti tra il COC e le zone colpite;
- Trasporti Pubblici
- Gestori dei servizi pubblici essenziali (ENEL, ITALGAS, ecc); ANAS,
- Consorzi di Bonifica;
- Provveditore agli Studi per l'utilizzo delle strutture scolastiche a ricovero di eventuali sfollati;
- propri uffici tecnici operativi per i necessari interventi.

Oltre a tutte le attività indicate nello stato di attenzione e di allertamento sarà necessario:

- effettuare e coordinare i primi interventi di soccorso e gli interventi intesi a garantire la pubblica incolumità;
- istituire eventuali cancelli;
- informare le strutture ospedaliere perché vengano resi disponibili i posti letto indispensabili per il ricovero delle persone coinvolte nell'evento;
- diramare, tramite radio e televisioni locali, periodici bollettini diretti alla popolazione per informarla circa l'evolversi della situazione ed i provvedimenti adottati dalle Autorità allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità; ove necessario, detti bollettini comunicano i numeri telefonici cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere ulteriori notizie sulla situazione in atto.

Al termine dell'evento il Sindaco, sentito il COC, revoca lo stato di allarme (o preallarme), dandone comunicazione a tutti gli Enti a cui era stata diramata la notizia di allarme (o preallarme).

PROCEDURE PRATICHE PER L'ISOLAMENTO DELLE AREE ALLUVIONABILI DURANTE LA FASE DI PIENA :

- Chiusura al traffico ed il posizionamento di vari presidi in corrispondenza delle zone ove sono stati ubicati i cancelli per regolare il traffico durante la fase di emergenza.
- Una squadra di volontari su mezzi adeguati avrà il compito di controllare la percorribilità delle strade e la presenza di eventuali cittadini (con particolare attenzione alle persone con difficoltà di deambulazione) all'interno dell'area esondabile e di riferirne al Sindaco (o **C.O.C.** se già insediato) per l'adozione di provvedimenti in via cautelativa.
- Qualora non vi sia sufficiente illuminazione nelle zone di monitoraggio dovrà essere predisposto un gruppo elettrogeno posizionato in modo da garantire l'illuminazione sufficiente per un' adeguato controllo anche nelle ore notturne.
- Saranno stabiliti turni di presidio con la presenza di volontari sul posto per tutto il periodo dell'emergenza. Tutti i volontari si metteranno comunque a disposizione degli enti istituzionali preposti alla sicurezza o al soccorso eventualmente intervenuti.
- L'emergenza potrà rientrare solo al ristabilirsi della situazione di normalità

4.6 RISCHIO SISMICO

Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio Sismico.

Il territorio comunale di Castelnuovo del Garda ricade **in zona sismica tre** delle quattro previste dall'ordinanza ministeriale 3274 del 20 marzo 2003.

Si sono adottate alcune metodologie che hanno consentito di attribuire una determinata pericolosità sismica ad alcune aree del territorio.

Si è valuta in via speditiva la vulnerabilità degli edifici ad una determinata soglia sismica.

La vulnerabilità di una costruzione riflette la sua capacità di rispondere alle sollecitazioni sismiche ed è misurata dal danno (effetto) che la costruzione subisce a fronte di un evento sismico di data intensità. A posteriori, la valutazione della vulnerabilità di una costruzione è immediata e corrisponde al rilevamento diretto del danno prodotto dall'evento sismico. È fondamentale una valutazione "a priori" della vulnerabilità basata sulla conoscenza delle principali caratteristiche degli edifici (Braga et al., 1987; CNR-GNDT, 1993). Tale valutazione può essere effettuata con diversi livelli di accuratezza descritti sinteticamente nel seguito.

L'approccio concettualmente più immediato consiste nel costruire modelli matematici di simulazione del comportamento della struttura. Esso presuppone una approfondita conoscenza della struttura e dei materiali che la compongono, richiede un ingente impiego di risorse ed è normalmente utilizzato per indagini su edifici singoli di particolare importanza o significatività, e per questo motivo non adatta ad una valutazione su un'intero comune.

Un approccio meno dispendioso e quindi applicabile ad un numero maggiore di edifici, consiste nell'individuare un indice di vulnerabilità che media il contributo di un certo numero di fattori che vengono ritenuti importanti ai fini del comportamento sismico. Esso richiede comunque un rilievo diretto dei fattori sopra menzionati, su ciascuna costruzione, effettuato da tecnici specializzati. Esistono anche metodi che mediano le caratteristiche di questi due primi approcci basandosi su modelli meccanici di 'metastrutture' costruiti sfruttando informazioni statistiche, storiche ed un approccio esperto (CNR-GNDT, 1993; Bramerini et al., 1995).

La vulnerabilità può essere infine valutata attraverso l'attribuzione della costruzione ad una certa tipologia strutturale individuata da poche caratteristiche essenziali (es. tipo di strutture verticali e orizzontali), per la quale viene definita una matrice di probabilità di danno. Questa metodologia presuppone la conoscenza di informazioni meno specialistiche e più facilmente reperibili e quindi si presta ad essere utilizzata su vasta scala, come già effettuato in alcuni lavori (ATC-13, 1985; Vasudevan et al., 1992; Kiremidjian, 1992). Poiché il presente lavoro riguarda valutazioni a livello territoriale esteso (nazionale e regionale), si fa riferimento a quest'ultima metodologia che appare l'unica praticabile, almeno a breve termine.

Nel passaggio dal primo tipo di approccio all'ultimo si perde il dettaglio del comportamento strutturale e aumenta l'aleatorietà della valutazione. In questo modo l'aumentata capacità di trattare campioni di grandi dimensioni va a scapito della possibilità di cogliere il comportamento puntuale dei fabbricati. Il metodo mantiene comunque una sua significatività dal punto di vista statistico.

Gli indicatori estratti dal Sistema Informativo del Sistema Sismico Nazionale analizzati al fine di valutarne la possibile correlazione con la vulnerabilità delle abitazioni sono i seguenti :

- e) **Tipologia della costruzione: percentuale di abitazioni realizzate in c.a. (piano terra aperto e chiuso), in altra tipologia (interpretata come muratura) o in tipologia non individuata.**
- f) **Epoca della costruzione : percentuale di abitazioni realizzate nei diversi intervalli temporali disponibili nella base dati ISTAT (prima del 1919, '19 - '45, '46 - '60, '61 '71, '72-'75, '76-'81); è disponibile anche la suddivisione per classi di età delle sole abitazioni in c.a. da cui, per differenza col totale, si può ricavare la percentuale delle abitazioni in muratura.**
- g) **Numero di piani : dati riguardanti la distribuzione delle abitazioni in funzione del numero di piani degli edifici in cui sono ubicate (meno di 3 piani, da 3 a 5, più di 5 piani) e disaggregati per tipologia.**
- h) **Abitazioni per fabbricato: dati riguardanti la distribuzione delle abitazioni in funzione del numero di abitazioni, che costituiscono il fabbricato, raggruppate in classi (1 - 2, 3 – 15, 16 - 30, oltre 30).**
- i) **Superficie delle abitazioni: percentuale delle abitazioni ripartite in classi di superficie (0 - 40 mq, 41 - 80, oltre 80 mq).**

Seguendo in via speditiva i criteri precedentemente riportati **si è definito di classificare a maggiore pericolosità sismica le aree di centro storico per la maggiore età dei fabbricati** e degli edifici di antica origine, e pertanto per le caratteristiche costruttive e di conservazione, e per la struttura urbanistica stessa degli abitati; si è inoltre verificata la tipologia del substrato.

In particolare sono stati individuati gli edifici considerati “ad alta vulnerabilità”, cioè gli edifici sensibili (Edifici che per: importanza, vulnerabilità, presenza di persone, valore culturale e/o ambientale, si segnalano nell’ambito comunale), quindi confrontando i vari PRG sono stati individuati gli edifici in base all’epoca della costruzione confrontando lo strumento urbanistico vigente (PRG attuale) con quello precedente (degli anni 80).

Tale lavoro è finalizzato all’individuazione approssimativa delle aree soggette a danno maggiore e potrà essere ulteriormente affinato.

Si rammenta che la pericolosità sismica è tale per tutto il territorio, mentre è la vulnerabilità che determina un rischio estremamente differente e variabile sul territorio.

La vulnerabilità sismica consiste nella valutazione della propensione di persone, beni o attività a subire danni al verificarsi dell'evento sismico. Essa misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere e assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel complesso normalmente esplica a regime. Nell'ottica di un'analisi completa della vulnerabilità si pone il problema di individuare non solo i singoli elementi che possono collassare sotto l'impatto del sisma, ma di individuare e quantificare gli effetti che il loro collasso determina sul funzionamento del sistema territoriale.

La vulnerabilità sismica di un edificio può essere definita come il suo comportamento descritto attraverso una legge causa-effetto, in cui la causa è il terremoto e l'effetto è il danno.

Negli ultimi anni si è reso necessario adeguare a livello nazionale la normativa per le tecniche di costruzione in zone sismiche, visti anche gli effetti in recenti terremoti e le rovinose conseguenze sul territorio e la popolazione. Di seguito è riportata la più recente normativa.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dd. 20/03/2003

L'entrata in vigore dell' ultima nuova Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dd. 20/03/2003 " Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" ha di fatto provveduto ad una riclassificazione di tutti i comuni del territorio nazionale e fornito norme tecniche sia per la valutazione ed adeguamento di edifici già esistenti, sia per la progettazione di edifici , ponti e fondazioni.

Il periodo attuativo è di 5 anni e, di fatto viene rivoluzionata ed integrata la precedente classificazione sismica.

Il territorio comunale di Castelnuovo ricade, secondo questa riclassificazione, in **zona 3**.

Gli edifici e le strutture strategiche ricadenti in questa fascia devono essere in grado di superare delle accelerazioni orizzontali (ag/g) (con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni) comprese tra 0.05-0.15 e accelerazioni orizzontali di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 0.15.

La nuova norma richiede, inoltre, studi geologici approfonditi relativi alla risposta elastica dei terreni di fondazione e simulazioni di risposta sismica strutturale per ogni nuovo edificio (oltre a quelli d'importanza strategica già esistenti).

La valutazione del rischio attraverso la nuova normativa, attualmente ancora non applicata in quanto gli ordini professionali non hanno ancora provveduto ad organizzare corsi specifici (art.3), richiede approfonditi studi multidisciplinari ad hoc.

L'individuazione delle aree a rischio presente all'interno del presente Piano Comunale di Emergenza saranno quindi necessariamente desunte in base ad uno studio più generale, conservativo per la sicurezza, basato su criteri sinteticamente riportati nel paragrafo successivo.

E' comunque auspicabile (oltre che prescritto da parte della normativa citata) uno studio di dettaglio che in breve classifichi, attraverso le varie litologie presenti e le risposte strutturali dei manufatti tutto il territorio comunale.

Carta del rischio sismico

Nell'analisi degli edifici sono state considerate 5 classi di età derivate dallo studio del Piano Regolatore comunale (PRG), dividendo le costruzioni in base alle zone indicate dallo stesso poiché l'età precisa degli edifici non era indicata, e fare uno studio quantitativo su tutto il territorio non era fattibile.

La prima classe di età definita dal PRG è quella di Edifici Storici, quindi le costruzioni con una più alta vulnerabilità.

Segue poi la Seconda Urbanizzazione ovvero il lotto di edifici costruiti nell'atto di espansione del territorio comunale, a scapito dei terreni agrari.

La terza categoria è data dall'integrazione della seconda urbanizzazione.

La quarta categoria è il raggruppamento delle espansioni più recenti date dall'espansione delle zone residenziali, delle aree commerciali e dalle industrie di recente costruzione.

L'ultima categoria è data dagli edifici posteriori al PRG quindi indicata come Edifici nuovi post 1990, e raggruppa tutti i tipi di edifici nuovi, rilevati con l'utilizzo delle foto aeree effettuate sul territorio comunale.

Oltre alle 5 categorie di edifici classificate in ordine temporale, sono state create altre 3 categorie:

- (2) Edifici militari – storici
- (3) Edifici militari – nuovi
- (4) Edifici agricoli

Gli edifici militari sono stati considerati a parte in quanto non interessati all'intervento della protezione civile; quindi ci si è limitati a suddividerli in due classi di età e ad indicarli come edifici strategici.

Gli edifici agricoli sono stati messi in una categoria a sé stante in quanto hanno bassa vulnerabilità, per frequenti modifiche e migliorie spesso non risultanti al catasto, e perché l'epoca di costruzione è spesso molto variabile.

Nell'analizzare il rischio sismico del territorio, è stato ritenuto fondamentale tenere conto del tipo di substrato che caratterizza l'area presa in esame.

Per fare ciò si sono analizzate le suddivisioni presenti nella carta geolitoica relativa al Comune di Castelnuovo redatta nel 1988 con le indicazioni dei tipi di substrato indicate dalla normativa sopraccitata, cercando analogie nella composizione dei suoli e delle principali caratteristiche geologiche, generando poi categorie derivate dalla stessa normativa.

Dallo studio geologico del territorio comunale si comprende la dinamica con la quale si sono sviluppati determinati tipi di substrato.

La correlazione del rischio sismico al tipo di substrato è individuata e definita dalle caratteristiche del terreno di fondazione, ovvero da determinati fattori fisici come l'accelerazione sismica e la struttura pedologica verticale del terreno; da queste caratteristiche si definisce il grado di "idoneità" per la costruzione di nuovi edifici e la pericolosità data dal suolo di fondazione in caso di evento sismico.

Nel caso della redazione di una carta di rischio sismico, poiché si tratta di edifici già ultimati, bisogna evidenziare il tipo di substrato sul quale un edificio è stato costruito.

Ai fini della determinazione dell'azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni) ricavate dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 dd. 20/03/2003.

- A** Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di V_{s30} superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.
- B** Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V_{s30} compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT >50, o coesione non drenata $c_u > 250$ kPa)
- C** Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di $V_{s30} < 180$ m/s (NSPT < 15, $c_u < 70$ kPa)
- D** Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di $V_{s30} < 180$ m/s ($N_{SPT} < 15$, $c_u < 70$ kPa).
- E** Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di V_{s30} simili a quelli dei tipi C o D e spessore tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con $V_{s30} > 800$ m/s.

Oltre a queste categorie se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell'azione sismica da considerare:

- S1** Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità ($PI > 40$) e contenuto d'acqua caratterizzati da valori di $V_{s30} < 110$ m/s ($10 < c_u < 20$ kPa)
- S2** Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti.

Nelle definizioni precedenti **V_{s30}** è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione:

$$V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1,N} \frac{h_i}{V_i}}$$

Se si analizza la classificazione in base unicamente alla V_{s30} , dal punto di vista meccanico è logico pensare che una maggiore trasmissione delle onde sismiche attraverso il sistema suolo, generi maggiori danni in superficie.

Il tipo di substrato degli ultimi 30 metri, compresi in genere fra la roccia madre e la superficie terrestre, sono quelli che possono generare fenomeni di ampliamento/smorzamento dell'effetto delle onde sismiche.

Le onde di tipo sismico sono due: la prima onda di compressione e la seconda di taglio e la velocità alla quale queste vengono trasmesse fino al substrato attraverso la roccia madre (quindi quella parte di litosfera compresa fra il punto di generazione dell'onda e il substrato), è maggiore di quella alla quale vengono poi trasmesse attraverso il substrato.

Questo cambio di velocità sismica e una serie di modifiche fisiche, come densità, tipo di materiale, fattori idrogeologici e altro, fanno sì che all'arrivo dell'onda al substrato, possa avvenire la formazione di altre onde oltre alle due precedentemente citate, creando quindi maggiori problemi alle opere antropiche poste in superficie.

Per questo motivo terreni composti da granulometria più fine e con velocità sismiche più ridotte sono le meno indicate per la costruzione di edifici; adottando però le nuove tecniche costruttive antisismiche è possibile costruire anche in queste zone, spesso dovendo prima eseguire un'indagine geologica specifica.

Dal punto di vista del rischio sismico quindi, a parità di categoria di età degli edifici, un operatore della protezione civile dovrà dare priorità agli edifici posti sui terreni di fondazione meno idonei.

Dalla carta del rischio sismico del comune di Castelnuovo del Garda si può evidenziare come la maggior parte del territorio comunale sia composto dal tipo di substrato B, ovvero depositi morenici e fluvioglaciali di sabbia o ghiaie molto addensate in matrice limoso-argillosa e sabbiosa con V_s30 comprese fra 360 m/s e 800 m/s.

Oltretutto quasi il 90 % degli edifici presenti sul territorio comunale sono stati costruiti su questo tipo di substrato che ha buone caratteristiche di risposta all'evento sismico, quindi il tipo di substrato in questo comune è per la maggior parte idoneo e garantisce un livello abbastanza basso di rischio sismico.

La seconda porzione spaziale di substrato è occupata dal suolo di tipo C, che ospita quasi il 10 % degli edifici presenti sul territorio comunale.

La restante parte di edifici è presente sui tipi di suolo E ed S1, ma si tratta di una quantità piuttosto limitata, che non dovrebbe destare preoccupazioni, anche perché si tratta di edifici recenti o agricoli.

In caso di evento sismico l'operatore della protezione civile avrebbe pochi casi di edifici costruiti su suoli poco idonei.

Una piccola frazione del territorio comunale è occupata dai conoidi di deiezione e un'altra da depositi morenici di fondo con piccoli ciottoli; queste frazioni non sono state considerate dal punto di vista della normativa poiché occupano una piccolissima parte del territorio comunale e poiché la presenza di edifici è quasi nulla.

PROCEDURE DI EMERGENZA RISCHIO SISMICO:

Stima del grado di emergenza da parte del Sindaco, COC e/o ufficio competente:

Nel caso di una scossa tellurica di una certa magnitudo, il Presidente della Provincia contatta L'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma e/o l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, che contatteranno la Provincia nelle forme di legge e forniranno i dati relativi all'evento sismico (epicentro, intensità, magnitudo).

Il Presidente della Provincia, sulla base delle informazioni ricevute, contatterà il Corpo Nazionale dei VV.FF., i Sindaci e le Forze dell'Ordine dei Comuni delle zone presumibilmente maggiormente interessate dallo stesso, onde effettuare una prima valutazione dei danni.

Qualora quest'ultima evidenziasse situazioni di danni rilevanti a infrastrutture e coinvolgimento di persone, il Sindaco provvederà ad attivare immediatamente il COC e a comunicarne l'attivazione a:

- Prefetto **(045/8673411)**, per la diramazione del preallarme alle Forze dell'Ordine ed alle FF.AA.;
- Regione Veneto – Protezione Civile **(800990009)**;
- Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati alla ricezione della popolazione sfollata;
- Strutture sanitarie e di assistenza (ASL, SUEM, CRI, altre associazioni di volontariato sanitarie);
- Strutture di supporto alle telecomunicazioni (Telecom, Gestori telefonia mobile, ARI, FOR-CB) al fine di garantire l'efficienza dei contatti tra il COC e le zone colpite dall'evento sismico;
- Trasporti Pubblici
- Gestori dei servizi pubblici essenziali (ENEL, ITALGAS, ecc);
- ANAS,
- Provveditore agli Studi;
- propri uffici tecnici operativi per i necessari interventi.

Il COC assume la gestione degli interventi di soccorso, mantenendosi costantemente in contatto con il Co.R.Em. Al termine dell'evento il Sindaco, sentito il COC, revoca lo stato di allarme, dandone comunicazione a tutti gli Enti allertati.

Emergenza non grave:

Informata la Strutture Superiori tramite fax, si adottano tutte le misure necessarie alla risoluzione del problema utilizzando le proprie risorse umane e materiali con possibile coinvolgimento della struttura distrettuale .

Emergenza grave:

- 1) Si informa la strutture superiori, tramite fax o telefono o radio, sulle necessità di aiuto esterno, descrivendo lo scenario dell'evento
- 2) Si informa la Prefettura con le stesse modalità
- 3) Si insedia il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
- 4) Si mobilitano tutti i volontari raggiungibili e disponibili
- 5) Si informa la popolazione sul tipo di evento accaduto e del comportamento che essa deve assumere.

Evento Locale:

Si segue la PROCEDURA PRATICA dell’Emergenza sotto riportata. La variabile importante da tener presente al verificarsi di un evento catastrofico, è la probabile inutilizzazione della struttura locale di Protezione Civile per coinvolgimento diretto dei volontari e dei mezzi. In tale circostanza, i dati contenuti nel presente piano sono da mettere immediatamente a disposizione degli eventuali organi di soccorso esterni.

Evento Non Locale:

Ricevuto l’allarme il Sindaco, o suo delegato, mobilita la struttura di P.C. Comunale e mette a disposizione della Sala Operativa Regionale (S.O.R.) i Volontari ed i mezzi disponibili, dopo una prima valutazione degli effetti dell’evento, se tale è stato percepito anche in ambito locale.

Coordinamento delle attività di primo soccorso:

- Il Sindaco, o suo delegato, assume la direzione di tutti i soccorsi interni od esterni fatta salva la specificità di eventuali interventi da parte di enti istituzionali quali VV.F. ,CC, 118, C.F.R., PS , ecc. Collaborano allo svolgimento di tale compito sia il Coordinatore della struttura comunale che il Coordinatore, o suo delegato, della struttura distrettuale.
- Vengono attivate le Aree già predisposte:
 - Area Soccorsi; si indicherà sul posto tramite cartelli o presidio di volontari il più efficace utilizzo dell’area da parte dei mezzi di soccorso Area Attesa; nelle prime comunicazioni alla popolazione, sarà cura dei volontari impegnati dare un’indicazione sulla più corretta direttrice di afflusso all’area in questione che nel frattempo sarà attivata predisponendo i primi servizi Area Ricovero; (si veda allegato 2 per le ubicazioni delle varie aree) la valutazione del fenomeno fornirà anche i dati sulla quantità e qualità di ricovero necessari

Eventuale Evacuazione

L’organizzazione di un’eventuale evacuazione richiede:

- a) Un censimento costante della popolazione interessata con la possibilità di poter rintracciare sempre ed ovunque le persone evacuate con mezzi propri o mezzi della Protezione Civile
- b) Istituzione dei “cancelli” e delle “ronde” in presenza di un paese evacuato per preservare i beni privati o pubblici eventualmente incustoditi. (I “cancelli” sono dei posti di controllo nei punti nodali per il controllo dei movimenti delle persone e dei mezzi, mentre le “ronde” sono dei servizi di vigilanza all’interno delle aree evacuate). Nei servizi sopraccitati potranno essere impiegati anche volontari ma solo con compiti di ausilio agli enti preposti alla sicurezza pubblica.

Ripristino Funzionalità dei servizi:

2. Funzione Municipale: Il Sindaco deve garantire tramite gli uffici municipali, la continuità dei servizi pubblici anche in periodo di emergenza;
3. Funzione Viabilità: La viabilità rappresenta un servizio strategico nella gestione delle emergenze di ogni tipo. E’ quindi da ritenersi indispensabile il ripristino immediato e prevalente su altro che non sia la incolumità della popolazione;
4. Funzione Comunicazioni: Anche le comunicazioni possono essere definite strategiche dato la

loro importanza nello scambio d'informazioni tra tutti i livelli del soccorso. La rete privilegiata sarà quella telefonica, sia fissa che cellulare, ma anche la rete radio, sia interna comunale che esterna radioamatoriale, come non sarà da escludere una eventuale sistema comunicativo telefonico satellitare.

Fine Emergenza:

La fine dell'emergenza deve essere segnalata alla S.O.R. , alla Prefettura ed a tutte le istituzioni che hanno concorso alla sua risoluzione. Anche la popolazione deve essere adeguatamente informata sull'evento verificatosi e sulle misure che sono state adottate nel periodo di emergenza.


– Popolazione coinvolta dagli eventi di rischio

La valutazione della popolazione coinvolta nelle aree a rischio sismico è definibile in base alla pericolosità sismica delle aree di centro storico, per la maggiore età dei fabbricati e degli edifici di antica origine, e pertanto per le caratteristiche costruttive e di conservazione, e per la struttura urbanistica stessa degli abitati.

4.7 RISCHIO INDUSTRIALE

AIR LIQUIDE

Lo stabilimento Castelnuovo del Garda di AIR LIQUIDE ITALIA occupa un'area di circa 41.000 m² ed impiega n°9 dipendenti diretti.



La Centrale di produzione AIR LIQUIDE ITALIA S.r.l. è composta da un insieme di impianti che provvedono alla produzione di Ossigeno, Azoto ed Argon mediante distillazione frazionata dell'aria atmosferica; in sintesi, l'aria viene compressa, essiccata, decarbonata (eliminazione dell'anidride carbonica) e successivamente liquefatta mediante scambiatori di calore nell'impianto.

L'aria allo stato liquido viene distillata in una colonna di frazionamento (processo fisico basato sulla differente temperatura di ebollizione dei diversi componenti) separata nei suoi componenti principali Ossigeno, Azoto ed Argon.

L'Ossigeno e l'Azoto possono essere prodotti sotto forma liquida e gassosa, mentre l'Argon viene prodotto solamente sotto forma liquida.

I tre prodotti liquefatti vengono stoccati allo stato liquido, in appositi serbatoi composti da un doppio contenitore e precisamente:

serbatoio interno a contatto con il prodotto liquido a bassa temperatura, costruito con lamiere in acciaio inossidabile atte a lavorare a basse temperature.

serbatoio esterno in acciaio al carbonio atto a contenere il materiale isolante "perlite".

Tali prodotti liquidi sono successivamente prelevati con apposite pompe criogeniche e travasati nelle cisterne di trasporto per la consegna agli utilizzatori.

Le sostanze pericolose prodotte o che intervengono nel processo tecnologico sono di seguito riportate:

Ossigeno: è prodotto nell'impianto frazionamento aria e quindi liquefatto per essere stoccato o inviato previa gasificazione direttamente allo stato gassoso al cliente tramite tubazioni.

Idrogeno: è impiegato unicamente nella sezione purificazione Argon grezzo dell'impianto specificatamente nell'apparecchiatura denominata DEOXO nella quale lo stesso reagisce con l'Ossigeno residuo presente nell'Argon formando acqua su un letto catalitico al palladio.

Le quantità massime previste presenti contemporaneamente in tutte le sezioni degli impianti e negli stoccaggi sono riassunte nello schema di cui di seguito opportunamente suddivise:

SOSTANZA	Classificazione di pericolo	QUANTITÀ (t)		TOTALE (t)
		STOCCAGGIO	HOLD-UP	
Ossigeno	Comburente	1954	15	1969
Idrogeno	Estremamente infiammabile	0,485	0,0005	0,5

Più precisamente l'ossigeno liquido è contenuto in due serbatoi di capacità geometrica pari a 1500 m³ e 150 m³, ed è inoltre presente un serbatoio con capacità geometrica di 200 m³ adibito allo stoccaggio di idrogeno gassoso.

La Centrale di produzione è ubicata in area industriale ove sono confinanti attività che non presentano pericolo per la centrale stessa e precisamente:

- **AUTOSTRADA VE-MI** lato Sud ad una distanza di 60 m
- **ZONA AGRICOLA** lato Est
- **AUTOTRASPORTI CASTELLETTI** lato Ovest ad una distanza di 500 m
- **ATTIVITÀ ARTIGIANALI** lato Nord
- **A circa 1 km dallo stabilimento c'è l'abitato di Castelnuovo del Garda con tutte le infrastrutture tipiche di un centro di circa 4.000 abitanti.**

Lo Stabilimento rientra nel campo di applicazione dell'art.6 del D. Lgs.334/99 per il superamento della quantità indicata nell'Allegato 1, colonna 2, relativa all'Ossigeno.

I rischi specifici degli impianti criogenici

I rischi specifici degli impianti criogenici sono collegati:

- al freddo (bassissime temperature);
- ai Gas che vi sono trattati.

Un impianto criogenico produce o utilizza dei Gas liquefatti (Ossigeno, Azoto, Argon...) le cui temperature sono bassissime.

Alla pressione atmosferica:

Ossigeno liquido:	- 183 °C (-297°F).
Azoto liquido:	- 196 °C (-321°F).
Argon liquido:	- 186 °C (-303°F).

I Gas prodotti o trattati (Ossigeno, Azoto, Argon, Idrogeno), sono tutti i Gas che provocano o possono provocare, in certe condizioni, dei danni alla salute.

Il Freddo

Qualsiasi contatto della pelle con un Gas liquefatto refrigerato o con dei materiali freddi può provocare gravi congelamenti, simili alle ustioni.

Il contatto dà la sensazione che la pelle s'incolli al materiale.

Qualsiasi esposizione della pelle ad un'atmosfera fredda può provocare danni alla pelle stessa.

L'inalazione di atmosfera fredda provoca danni ai polmoni.

La gravità degli effetti è subordinata alla temperatura ed alla durata dell'esposizione.

L'effetto più grave è l'ipotermia: la temperatura corporea diminuisce in modo tale da causare anche la morte.

PREVENZIONE

a) **Le protezioni:**

Nell'impiego dei liquidi criogenici, è opportuno portare dei guanti, degli occhiali protettivi, delle scarpe di sicurezza.

In caso di proiezioni di liquido in grande quantità, sarà opportuno indossare indumenti speciali.

b) **Le norme di sicurezza:**

- **NON TOCCARE MAI** materiale freddo o suscettibile di esserlo (recipienti, tubi ed anche il liquido!).
- **NON SOSTARE MAI** in una zona dove l'atmosfera è fredda; (spandimento di una grande quantità di liquido criogenico caduto al suolo...).
- **NON CAMMINARE MAI** in una zona dove il liquido criogenico è caduto al suolo (la nebbia provocata dal freddo impedisce di vedere le pozze di liquido formatesi). Il ghiaccio che si è formato può fare scivolare (fratture).
- **EVITARE GLI SPURGH**I volontari di liquido criogenico sul suolo.
- **FARE ATTENZIONE AI VESTITI** umidi, alle tasche, alle scarpe (pantaloni sopra gli stivali), ai guanti che potrebbero riempirsi di liquido in caso di schizzi.

I gas trattati

Le caratteristiche chimico-fisiche

OSSIGENO

Massa volumica T.P.N.: 1.4289 kg/m³
1 litro di liquido libera 854 litri di Gas (espanso a 15° - 1 bar abs.)

Gassoso, esso è incolore, inodoro, senza sapore e leggermente più pesante dell'aria alla temperatura ambiente.

Non è tossico, nè asfissiante. È possibile vivere in un'atmosfera al 75% vol. di Ossigeno senza pericolo per l'organismo. Sopra il 75% vol., i sintomi dell'iperossia si manifestano (crampi, nausea, vertigini...) con possibilità di causare la morte.

L'Ossigeno è prima di tutto un comburente.

Ai pericoli di combustione violenta o di esplosione si aggiungono quelli del freddo.

A pressione atmosferica l'Ossigeno liquido è a -183°C (-297°F).

In generale la presenza di Ossigeno liquido su un corpo è pericolosa.

AZOTO

Massa volumica: T.P.N. 1.2505 kg/m³
1 litro di liquido sprigiona 691 litri di Gas (espanso a 15°C - 1 bar abs).

Gassoso, è inodoro, incolore, senza sapore e lievemente più leggero dell'aria alla temperatura ambiente. Non è tossico, nè infiammabile, nè comburente. L'aria contiene il 78% circa in volume di Azoto.

Esso potrà facilmente aumentare in percentuale nell'aria sostituendosi all'Ossigeno, in tal caso c'è rischio di asfissia.

Liquido, alla pressione atmosferica, esso ha una temperatura di ebollizione di -196°C (321°F).

Nell'impiego, oltre all'asfissia, si aggiungono quindi i pericoli del freddo.

IDROGENO

Massa volumica: 0.08989 kg/m³
1 litro di liquido sprigiona 844 litri di Gas (espanso a 15°C - 1 bar abs).

Si tratta di un Gas incolore, inodore, molto più leggero dell'aria (125 volte) e molto infiammabile.

I campi di proporzione delle miscele esplosive sono molto ampi:

- dal 4 al 74.5% d'Idrogeno nell'aria.
- dal 4 al 94% d'Idrogeno nell'Ossigeno.

L'energia necessaria all'accensione è molto bassa (110 volte inferiore agli altri Gas infiammabili).

La temperatura minima di autoaccensione nell'aria a 1 bar è di 572°C (1062°F).

La sua fiamma è praticamente incolore.

La sua leggerezza permette una diffusione rapida nell'aria, evitando le zone di accumulo.

L'Idrogeno ha la caratteristica di scaldarsi espandendosi a delle temperature superiori a -60°C.

Temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica -252.8°C (-423°F).

Gli effetti dei gas

Le azioni negative che possono avere i Gas secondo la loro natura presenti negli stabilimenti criogenici sono:

- **sovraossigenazione** dell'atmosfera
- **sottossigenazione** dell'atmosfera

A) **Sovraossigenazione** dell'atmosfera

Essa può portare a fenomeni di combustione o esplosione.

Due tipi di cause possono provocare lo stesso effetto:

- a) presenza di Gas infiammabile (combustibile) nell'atmosfera;
- b) sovraossigenazione dell'atmosfera (percentuale superiore a quella normale di circa 20,9%).

L'organismo inglese BRITISH COMPRESSED GASES ASSOCIATION indica che i pericoli insorgono a concentrazioni di Ossigeno superiori al 35%.

La combustione è causata da tre elementi:

- il combustibile;
- il comburente (ossidante);
- l'innescò.

In caso di presenza di un Gas infiammabile nell'atmosfera questo Gas sarà il combustibile, l'Ossigeno dell'aria sarà il comburente e sarà sufficiente, se le concentrazioni del Gas combustibile sono di un certo valore, una scintilla, una fiamma, un urto, uno sfregamento, per provocare la combustione.

In caso di sovraossigenazione dell'atmosfera, il comburente è in forte quantità e certi prodotti reputati non infiammabili all'aria (20,9% di Ossigeno), lo diventano grazie a concentrazioni superiori (bitume, olio, grasso...).

È sufficiente, allora, come nel caso precedente, una scintilla, una fiamma, un urto, o uno sfregamento per provocare la combustione.

Questo fenomeno è quindi collegato al rapporto di concentrazione tra il comburente ed il combustibile e ad un caso fortuito che provocherà l'accensione.

B) **Sottossigenazione**

La sottossigenazione può provocare asfissia.

L'asfissia è la mancanza di Ossigeno nell'organismo.

Accade quando la composizione dell'aria viene modificata in un fluido che contiene un tasso di Ossigeno inferiore al valore normale (che è di circa 20,9%).

Esistono due tipi di asfissia:

- a) **l'asfissia brutale:**
causata da un tasso debolissimo di Ossigeno nell'aria respirata (inferiore al 6%). Il soggetto sviene immediatamente come colpito, la morte può seguire entro qualche secondo.
- b) **l'asfissia lenta:**
si sviluppa lentamente sia per la diminuzione progressiva del tasso di

Ossigeno (si rilevano allora quattro stadi) sia dal protrarsi della permanenza della persona nel luogo sottossigenato.

1° STADIO : fra il 18% ed il 14% di Ossigeno in volume

Il soggetto respira più profondamente, il suo cuore batte più veloce, ha delle difficoltà di concentrazione e di pensiero lucido, la coordinazione muscolare diminuisce.

Non avviene perdita di conoscenza, anche dopo alcune ore, ma alcuni incidenti possono verificarsi a causa di interpretazioni erranee e di movimenti inconsulti.

Questo fenomeno è particolarmente insidioso.

2° STADIO : fra il 14% ed il 10% di Ossigeno in volume

Il soggetto rimane cosciente ma i suoi ragionamenti diventano inconsulti.

Ogni sforzo lo affatica molto, non sentirà nessun dolore anche se si ferisce gravemente. Può trovarsi facilmente in uno stato di emotività, o completamente euforico, o di umore estremamente irritabile.

3° STADIO : fra il 10% ed il 6% di Ossigeno in volume

Il soggetto è incapace di fare sforzi muscolari per muoversi, spostarsi od anche reggersi in piedi. Può avere nausea. Però penserà che va tutto bene. Può rendersi conto che sta per morire, ma non se ne preoccupa molto, non sente alcun dolore.

Anche se potrà essere rianimato, il suo cervello sarà irrimediabilmente colpito.

La morte avverrà circa cinque minuti dopo l'arresto della respirazione, la quale cesserà entro alcuni minuti (concentrazione in Ossigeno intorno al 6%) o entro una mezz'ora circa (intorno al 10% di Ossigeno).

4° STADIO: tasso di Ossigeno inferiore al 6% in volume

Il fenomeno è identico al terzo stadio ma accade in qualche secondo.

L'effetto dell'asfissia dipende evidentemente dal tasso di Ossigeno nell'aria ma ugualmente dalla sensibilità del soggetto (stato di salute, di affaticamento...) e dal tempo di esposizione.

Qualsiasi malessere deve essere preso in considerazione. Le zone contaminabili devono essere controllate periodicamente.

Protezioni

Atmosfere asfissianti: si potranno usare solo autoprotettori. Le cartucce filtranti non possono in alcun caso sopperire alla mancanza di Ossigeno.

Atmosfere sovraossigenate (con possibilità di rischio di combustione):

I mezzi di protezione sono previsti all'atto della realizzazione dei locali e sono dei mezzi di prevenzione.

Per evitare agli abiti di prendere fuoco, è consigliabile che siano di cotone (né fibre sintetiche né

lana...).

In seguito alla produzione di fenomeni elettrostatici, si potrebbe avere una combustione rapida degli abiti con aderenza alla pelle. Dopo esposizione ad un'atmosfera sovraossigenata o a spruzzi di Ossigeno liquido, sarà opportuno farsi la doccia per evitare la produzione di scintille elettrostatiche (fibre sintetiche...) e togliersi gli indumenti impregnati allontanandosi da qualsiasi sorgente di calore (persona che sta fumando...).

In caso di combustione essendo il fenomeno violento, l'accesso alla zona interessata deve essere consentito al solo personale antincendio provvisto di indumenti idonei (tute ignifughe).

CAUSE DI RISCHIO

a) Le fughe

Una fuga, anche trascurabile, può creare dei rischi in un locale ed anche all'aria libera se la persona vi lavora vicino. Un luogo reputato innocuo può essere inquinato da una sorgente lontana se esso comunica con una zona pericolosa tramite un canale (fognature...).

Più il Gas è pesante più il rischio è grande, perché il Gas si diffonde più difficilmente e rimane concentrato nelle zone basse (fosse, fognature...).

Una fuga di liquido criogenico è molto più pericolosa di una fuga di Gas perché tramite la vaporizzazione una piccola quantità di liquido produce una grande quantità di Gas (esempio: un volume di Azoto liquido produce 680 volumi di Gas).

Fortunatamente, la vaporizzazione è segnalata, per i liquidi criogenici, da una nebbia ma, attenzione, dopo il riscaldamento, la presenza del Gas non è più segnalata.

I rischi specifici dell'impianto AIR LIQUIDE

La natura dei rischi all'interno dello stabilimento AIR LIQUIDE è riconducibile alle seguenti tipologie:

Rilascio di sostanza comburente:

Ossigeno liquido

Evento originato dalla eventuale rottura della manichetta flessibile durante le operazioni di carico autocisterne, con conseguente spondimento a terra e successiva evaporazione del liquido

Incendio:

Idrogeno

Evento originato da:

- c) eventuale rottura del flessibile di collegamento dei carri bombolai con conseguente rilascio continuo sino ad esaurimento dell'idrogeno contenuto;
- d) intervento della valvola di sicurezza del serbatoio con conseguente rilascio del contenuto sino a richiusura della valvola stessa.

Le distanze di danno relative agli scenari incidentali dell'impianto AIR LIQUIDE

Rilascio di sostanza comburente (Ossigeno liquido)

Questo scenario considera un rilascio di Ossigeno liquido in seguito a rottura della manichetta flessibile durante la fase di caricamento della autobotte criogenica.

La manichetta che si utilizza per la connessione durante l'operazione di caricamento ha un'estremità permanentemente collegata alla pompa di travaso e l'altra viene utilizzata per l'allacciamento alla autobotte criogenica.

Qualora si verifici la rottura di tale manichetta flessibile con conseguente rilascio di Ossigeno liquido all'atmosfera, l'evoluzione del rilascio prevede lo spandimento a terra della sostanza, l'evaporazione in funzione dello scambio termico (riscaldamento) con l'atmosfera circostante e successiva formazione di una nuvola a concentrazione variabile in Ossigeno.

A seguito del rilascio di liquido e della formazione di una nuvola è stata valutata la dispersione della stessa, rilevando la concentrazione alla quota del terreno.

Le distanze dal punto di rilascio entro le quali, alla quota di 1,7 m, si ha il superamento della soglia del 35% assoluto in aria di Ossigeno sono pari a **64** metri (nel caso di categoria di stabilità atmosferica F "Stabile", velocità del vento pari a 2 m/s) e **25** metri (nel caso di categoria di stabilità atmosferica F "Stabile", velocità del vento pari a 5 m/s).

Si osserva che data la temperatura del rilascio, la nube di Ossigeno, molto fredda, tenderà a stratificarsi mantenendosi a quote basse. Tale situazione favorisce l'effetto di contenimento della stessa, provocato dagli ostacoli che la nube incontra sul suo cammino.

Incendio di idrogeno


Questo scenario considera un rilascio di Idrogeno in seguito allo scatto della valvola di sicurezza del serbatoio di idrogeno.

Qualora si verifici il rilascio, l'evoluzione dello scenario prevede la formazione di un getto incendiato (Jet-fire).

In tal caso, l'effetto più critico è costituito non tanto dall'irraggiamento termico conseguente, trascurabile anche nelle immediate vicinanze della perdita, quanto dalla lunghezza del getto, stimata pari a **14 metri**.

ROTAMFER S.p.A

Un ulteriore impianto produttivo è l'impianto di trattamento e recupero di materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, di proprietà della Rotamfer S.p.A.



Per quanto riguarda gli scarti di produzione, l'impianto produce, a valle del trattamento, rifiuti da avviare a smaltimento ed in particolare fluff, ovvero gli scarti ottenuti dalla selezione e frantumazione di rottame metallico (gomma, gommapiuma, stoffa, imbottiture, materie plastiche); tale rifiuto viene oggi identificato con codice CER 19 10 04 (CER 2002) e corrisponde al vecchio codice CER 16 01 05

	2001	2002	2003
160105 prodotto dalla frantumazione di rottame metallico (gomma, stoffa, imbottiture, materie plastiche)	53.064		
19 10 04 fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003		75.069	54.335

Nello stabilimento produttivo, allo stato attuale esiste una sola area di stoccaggio per il fluff, ubicata di fronte all'impianto di frantumazione, nella quale vengono stoccati 60 m³ di materiale.

È in progetto l'aumento della capacità produttiva dell'impianto fino a 500.000 t/anno con conseguente ampliamento degli stoccaggi, che porterà la ditta a destinare allo stoccaggio del fluff cinque aree di dimensioni variabili da 25x25 m a m 70x70. I cumuli stoccati raggiungeranno un'altezza variabile in funzione delle superfici impiegate e degli angoli di scarpata imposti (comunque inferiori ai 45°). In ogni caso, i cumuli non supereranno i 5 metri di altezza. La quantità massima stoccabile istantaneamente sulle cinque aree identificate sarà complessivamente di 5.000 t, in cumuli singoli di 1000 tonnellate massimo. (l'aumento della produzione dello scarto viene stimato in circa 130.000-140.000 t/anno da avviare a discarica).

Nel corso del processo produttivo, vengono altresì prodotti ulteriori tipologie di rifiuti, tra i quali:

6. Batterie ed accumulatori al piombo o al nichel-cadmio;
7. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (scarti di oli per circuiti idraulici, scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti, rifiuti di carburanti liquidi);
8. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e

plastiche.

Uno scenario incidentale pertinente con tale attività potrebbe essere quello dell'incendio che coinvolga il fluff od altre tipologie di rifiuti. In tal caso, potrebbero sprigionarsi nell'aria sostanze tossiche in concentrazioni di difficile stima, in quanto fortemente dipendenti dalle modalità e velocità di combustione, nonché dalla quantità stessa di combustibile disponibile nell'incendio.

Per quanto riguarda l'eventuale direzione della nube, dipendente dalle condizioni meteorologiche al momento dell'incendio, sulla base dei dati, relativi agli anni 1992-2002, desunti dalla centralina meteo ARPAV di Castelnuovo del Garda, si ricava che le direzioni prevalenti del vento a due metri dal suolo sono **SE-S nel periodo Febbraio-Luglio** e **N-NE nel periodo Agosto-Gennaio**.

4.8 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Per l'individuazione e perimetrazione delle aree a incendio boschivo sono stati utilizzati, come base propedeutica di partenza, gli studi più recenti sull'area.

In particolare, per maggiori approfondimenti si rimanda:

- PTP della provincia di Verona;
- Documentazione del Servizio Regionale Foreste;
- Studio del Rischio di Incendio Boschivo commissionato dalla Provincia di Verona (1998)

Di seguito vengono riportate una serie recapiti telefonici da contattare e alcune norme utili da seguire in caso di incendio boschivo sul territorio comunale.

La determinazione delle cause degli incendi boschivi è tuttora un problema di difficile soluzione. Troppi sono i fattori indiretti che influenzano la vulnerabilità di un territorio al fuoco, come le caratteristiche climatiche, vegetazionali e morfologiche. Le cause degli incendi possono essere suddivise in quattro categorie

CAUSE NATURALI

Queste accadono molto raramente, solo nello 0,5% dei casi e possono essere attribuite, esclusivamente, alla caduta di fulmini. Nel nostro territorio l'autocombustione è pressoché improbabile.

CAUSE INVOLONTARIE (COLPOSE)

Rappresentano le maggiori cause, raggiungendo, addirittura, il 40,3% dei fattori scatenanti l'incendio. Nella maggioranza dei casi, queste sono dovute ad azioni dell'uomo svolte con disattenzione, negligenza, imperizia o imprudenza, come l'accensione di fuochi in attività ricreative, l'abbandono di sigarette e fiammiferi accesi o l'abbruciamento dei rifiuti di pratiche agricole.

CAUSE VOLONTARIE (DOLOSE)

Questo tipo di cause, che ricoprono il 28,2%, sono attribuite a quegli incendi provocati con lo specifico scopo di arrecare danno. Negli ultimi anni si sta verificando una spiccata tendenza all'aumento di questo tipo di causa, verificabile dal cospicuo aumento degli incendi sviluppatosi in ore notturne. Le motivazioni che spingono uomini ad appiccare, volontariamente, incendi sono estremamente varie e vanno ricercate nel risentimento, nella vendetta, nell'intimidazione, nei motivi politici. Sempre meno rare sono, invece, le circostanze in cui l'incendio è dovuto ad un piromane. Sono da escludere quelle motivazioni dovute alla ricerca occupazionale in ambito forestale.

CAUSE NON CLASSIFICABILI (DUBBIE)

Gli incendi attribuibili a cause dubbie sono il 31% del totale degli eventi. Questo valore, però, negli anni, sta' notevolmente riducendosi a scapito dell'aumento di quelle cause strettamente collegate alla volontarietà dell'uomo. Salvare il bosco dalle fiamme è compito delle istituzioni, prevenire gli incendi è dovere di tutti. È buona norma :

- b) Se fumi, non gettare cicche o fiammiferi accesi.
- c) Anche se sei in macchina o in treno.
- d) Accendere fuochi nei boschi è pericoloso e proibito.
- e) Per eliminare stoppie, paglia ed erba non usare il fuoco.
- f) Se siete circondati dal fuoco:
- g) Cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua.

- h) Attraversare il fronte del fuoco dov'è meno intenso per passare dalla parte già percorsa dall'incendio.
- i) Stendetevi a terra dove non c'è vegetazione infiammabile.
- j) Cospargetevi d'acqua o copriteli di terra.
- k) Preparatevi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca.
- l) Non tentate di recuperare auto, moto, tende o quanto vi avete lasciato dietro. La vita vale di più di qualsiasi oggetto.
- m) Segnalate, con qualsiasi mezzo, la vostra posizione.
- n) Non abbandonate l'automobile, chiudete i finestrini e il sistema di ventilazione interno e segnalate la vostra posizione con il clacson e con i fari
- o) Non abbandonate una casa se non siete certi che la via di fuga sia sicura.
- p) Sigillate porte e finestre con carta adesiva e panni bagnati. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che all'interno vi penetrino fumo e fiamme.

Personale da avvisare in caso di incendio boschivo:

Telefona subito: per attivare il personale necessario per l'opera di spegnimento al 1515 Corpo Forestale dello Stato al 115 Vigili del Fuoco, al 112 Carabinieri, 113 Polizia di Stato all'associazione di Volontariato preposta sul territorio per lo spegnimento di Incendi Boschivi.

Inoltre:

- q) Puoi tentare di spegnere un piccolo focolaio.
- r) L'incendio non è uno spettacolo. Non fermarti a guardarlo per non intralciare il lavoro e non metterti in pericolo.
- s) Denuncia chi accende fuochi in aree pericolose.
- t) Allontanati dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella da cui spira il vento

4.9 RISCHIO NEL PARCO DIVERTIMENTO “GARDALAND”

I lavori di costruzione del parco cominciarono nel febbraio del 1975.

Il 19 luglio del 1975 si inaugurò Gardaland, con una superficie di 90 mila metri quadrati e si poteva accedere a circa 21 attrazioni tra le quali si può ricordare l'Orologio Floreale (ancora esistente), il trenino, il Mini Zoo, il Giardino Roccioso con la pagoda cinese, il Labirinto Giapponese, il Villaggio a Fumetti e quello Western con il tiro a segno, la giostra Pony, il Villaggio degli Indiani, la Miniera dei Nani, il Safari Fotografico con canoe a motore e spettacoli vari con giovani artisti.

Il parco fu subito un successo e solo dopo 30 giorni dall'apertura si contarono ben 60 mila presenze.

Tra il '76 e il '78 i visitatori aumentarono del 50% in più ogni anno fino a raggiungere 465 mila presenze alla fine del 1978.

Ben presto, i visitatori aumentarono col passare degli anni sino ad arrivare alla cifra di 3.000.000 di visitatori nell'anno 2000.

PRINCIPALI ATTRAZIONI DI GARDALAND ED ANNO DI REALIZZAZIONE:

La Valle dei Re (1987): Prima Dark Ride costruita a Gardaland. Fuori si presenta come la fedele riproduzione della facciata del tempio egizio di Abu Simbel; internamente, ricostruisce una tomba egizia profanata che, attraverso un percorso meccanizzato, il visitatore può osservare.

Jungle Rapids (1998): Classico percorso acquatico su gommoni (emulazione delle rapide di un fiume) presente praticamente in ogni parco europeo (ma anche negli italiani Mirabilandia e Felifonte). L'attrazione è tematizzata riproducendo rovine birmane.

I Corsari (1992): I Corsari è una delle dark-ride di Gardaland. È un imponente percorso sotterraneo alla cui realizzazione parteciparono, nel 1992, trenta imprese diverse. Il percorso inizia alla stiva di un galeone spagnolo. Si sale su delle barche che scenderanno poi in un fiume sotterraneo e che trasporterà lo spettatore in mezzo a scene animate sul tema "Pirati della Tortuga".

Tunga: percorso su canoe nella giungla africana, presente nel parco dal 1975, inizialmente con il nome "Safari Africano", nel 1999 è soggetto ad un restyling e cambia nome.

Canyons (1975): Semplicissima attrazione che riproduce un percorso in una miniera del far west.

Fuga da Atlantide (2003): Classico percorso acquatico presente praticamente in ogni altro parco europeo (ma anche negli italiani Mirabilandia e Felifonte). Su dei barconi si affronta un percorso acquatico che scende poi ripidamente in uno specchio d'acqua sollevando grandi quantità d'acqua. Nel caso di Gardaland l'attrazione è ultratematizzata con statue di Nettuno e rovine finte.

Il Castello di Mago Merlino (1995): ospita uno show.

Giostra Cavalli (1988): quando è stata installata era la più grande giostra a cavalli d'Europa.

Ikarus (1989): giro vorticoso fino a 28 mt di altezza.

L'Albero di Prezzemolo (2002): grande albero che sorge al centro di Fantasy Kingdom: un'area fantastica dove tutto è a misura di bambino, ospita la casa di prezzemolo e l'attrazione Mad House.

Volaplano (2002): piccola monorotaia che permette di vedere Fantasy Kingdom dall'alto.

Doremifarm (2002): percorso su automobili d'epoca all'interno di un'allegria fattoria.

Funny Express (2002): breve percorso su un trenino.

Saltomatto (2002): fall tower per bambini.

Magic House (2001): Attrazione sotterranea che gioca sulla perdita dell'orientamento.

Flying Island (2000): attrazione a tema spaziale che permette una visione del parco da un'altezza di 50 mt.

Kaffeetassen (1988): girotondo di tazze da the.

SuperBaby: giostra per bambini

Peter Pan (1988): girotondo su barche

Monorotaia (1989)

TransGardaland Express (1975): Inizialmente tour panoramico del parco su trenino, oggi è semplicemente un percorso circolare interno al parco.

Arcade Games: sala giochi

Rio Bravo (1975): Riproduzione di un villaggio west

Souk Arabo (1986): Riproduzione di un mercato arabo, ospita il self service Aladino.

Blue Tornado (1998):Primo inverted coaster aperto in Italia. È una montagna russa prodotta in serie, il che vuol dire che la stessa si può ritrovare in altre realtà europee e mondiali, dalla Vekoma. Ha un'altezza di 34 mt.

Space Vertigo (1998): Free fall tower, a tema spaziale, alta 40 metri.

OrtoBruco Tour (Baby):classico persorso su brucomela.

Top Spin (1993):attrazione adrenalinica.

Magic Mountain (1985):Primo rollercoaster (montagna russa col classico "giro della morte") di grandi dimensioni costruito in Italia .

Sequoia Adventure (2005): Primo Squirrel coaster al mondo.

Colorado Boat (1985):Classico percorso acquatico su tronchi presente praticamente in ogni parco europeo (ma anche negli italiani Mirabilandia e Edenlandia).

4D Adventure (1990): Inizialmente si chiamava Cinema Dinamico. È un cinema sotterraneo, dove le file delle poltrone si muovono sincronicamente alle immagini proiettate (da non confondere con lo space lab dei luna park itineranti. Venne realizzato con il primo stralcio lavori dell'adiacente attrazione "I Corsari" (aperta due anni dopo). È stata la prima attrazione di questo tipo ad essere costruita in Europa.

Palaghiaccio: ospita un bellissimo show sul ghiaccio.

Teatro del Dragone

Palablu (1996): ospita lo spettacolo dei delfini e dei leoni marini.

Convention Center

Teatro delle Marionette

Arena Medievale: ospita uno show medievale

Gardaland Theatre: Grandissimo Teatro realizzato in cemento armato e legno lamellare. È stato costruito sullo stesso sito dove fino al 2004 sorgeva il tendone del "Teatro Azzurro", demolito per l'ormai esigua capacità. I prospetti del nuovo edificio sono stati tematizzati in funzione dell'area tematica sulla quale si affacciano. Contemporaneamente, sotto la platea del teatro, è stato preventivamente realizzato anche lo spazio che nel 2007 accoglie il nuovo cinema sensoriale.

Gardaland resort hotel: albergo 3 stelle a pochi passi dal parco.

Time Voyager (NOVITA' 2007): cinema 4D multisensoriale tematizzato, situato sotto il Gardaland theatre. Questa nuova attrazione porta lo spettatore in un viaggio a bordo di una navicella lungo un percorso attraverso caverne, canyons e cascate fino ad esplorare il fondale marino. In sala sono presenti numerosi effetti speciali tra i quali: un forte vento, spruzzi di acqua, vibrazioni, solletico, movimento della poltrona.

Gli ampliamenti più significativi:

- **1984:** apertura di una nuova area installando le attrazioni di **Magic Mountain** (montagne russe) e **Colorado Boat** (percorso acquatico su tronchi) allora uniche in Italia.
- **1992:** apertura dell'area "inglese" e costruzione della dark-ride **I Corsari**, ancora oggi l'attrazione più imponente del parco.
- **1998:** il parco raddoppia la sua superficie con l'istallazione del nuovo rollercoaster **Blue Tornado**, il percorso acquatico su gommoni **Jungle Rapids** e con la **Free Fall Tower, Space Vertigo**.
- **2001:** apertura dell'area **Fantasy Kingdom** realizzata sulla superficie del vecchio parcheggio


dipendenti e demolendo alcune vecchie attrazioni.

- **2003:** nuova estensione con l'inaugurazione dell'attrazione acquatica **Fuga Da Atlantide**.

Attualmente il parco si estende su una superficie 4 volte maggiore di quella iniziale. Delle attrazioni con cui il parco debutta nel 1975, ne rimangono attive solo quattro (Transagardaland Express, Tunga, Canyons e Rio Bravo), le restanti sono state tutte sostituite.

UBICAZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI:

È adiacente al [Lago di Garda](#) ma non vi si affaccia. Si estende su una superficie di 250.000 metri quadrati (di cui circa 175.000 metri quadri all'interno del Comune di Castelnuovo del Garda ed il resto nel Comune di Lazise del Garda) ed al suo interno si trovano attrazioni meccaniche, tematiche e acquatiche. Attualmente il parco viene visitato ogni anno da quasi tre milioni di turisti e nei mesi estivi e durante i ponti lavorativi diventa superaffollato.



In base ai dati forniti dall'Amministratore Delegato del Parco divertimenti (nota n.0010042 del 15.05.2007) il periodo di massima affluenza è durante il mese di **Agosto** con una media di circa **25.000** presenze e punte giornaliere di **33.000/35.000** presenze.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI:

In caso di emergenza (incendio, grave incidente..) che determini l'evacuazione immediata dal Parco divertimenti è necessario che il COC, attraverso le strutture Comunali di protezione Civili, provveda a regolamentare il traffico (sia delle persone che veicolare) sulle linee viarie limitrofe al Parco (Via Gardesana, Via Verdi).

Le uscite di emergenza sono rappresentate in **Allegato 2** al presente lavoro.

Con una fase di Emergenza di traffico veicolare intenso (nei giorni di massimo afflusso si stima una presenza di circa 350 autobus ed 8000 auto - 3 persone per auto) è necessario che il COC provveda ad allertare:

- Sindaci dei Comuni limitrofi potenzialmente interessati dal traffico;
- Strutture di reperibilità del Servizio opere stradali della Provincia di Verona (**045/582899**)
- Strutture Comunali di Protezione Civile
- Corpo di Polizia Municipale;
- Polizia Stradale;

Oltre a tutte le attività indicate nello stato di allertamento sarà necessario:

- 7) Istituire eventuali nuovi cancelli non previsti nell'Allegato 2;
 - Coordinare le Strutture Comunali di Protezione Civile in stretto accordo con il personale Corpo di Polizia Municipale da disporre lungo i punti di cancello e controllo per la regolazione del flusso veicolare (**Allegato 2**)

Al termine dell'evento il Sindaco, sentito il COC, revoca lo stato di allarme, dandone comunicazione a tutti gli Enti a cui era stata diramata la notizia di allarme (o preallarme).

4.10 RISCHIO IDROPOTABILE

Avuta notizia dell'inquinamento dalle aziende che gestiscono l'approvvigionamento e la distribuzione idrica, ovvero dalle strutture delle A.S.L. o dell'A.R.P.A.V. competenti, il Sindaco prende i provvedimenti di competenza, compreso il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili e alimentari, ed informa immediatamente:

- k) Le strutture sanitarie di emergenza per la predisposizione degli opportuni provvedimenti riguardanti gli interventi di profilassi o soccorso eventualmente necessari;
- l) Il Corpo Nazionale dei VV.FF. e strutture militari in grado di effettuare l'approvvigionamento idrico, in particolare per ciò che concerne il trasporto;
- m) Le aziende e ditte in grado di effettuare l'approvvigionamento idrico in attesa del ripristino della normalità, interessando, eventualmente, le ditte di autotrasporto opportunamente attrezzate;
- n) Regione Veneto, in particolare l'A.R.P.A.V. per il costante monitoraggio dei parametri chimici e fisici dell'acqua.
- o) Il Sindaco, opportunamente valutata l'estensione (in termini di popolazione interessata) e la probabile durata dell'inquinamento, decide l'eventuale attivazione delle funzioni del COC ritenute necessarie per fronteggiare l'evento stesso; inoltre, coordina la distribuzione dell'acqua potabile, mediante autobotti o confezioni, con priorità per le strutture sensibili, quali ospedali, case di cura, scuole, ecc., preventivamente individuate. Il Sindaco o, se costituito, il COC, valuta con l'A.R.P.A.V. e le aziende erogatrici le misure necessarie al ripristino della normalità.

Fase preventiva:

in questa fase viene definita la struttura organizzativa ed i relativi compiti, responsabilità e procedure; si procede poi alla diffusione delle informazioni ed alla formazione degli addetti

Fase di preallarme:

nel caso in cui si possano avere informazioni circa l'approssimarsi di un evento accidentale, verranno attivate le seguenti azioni:

- Riempimento di tutti i serbatoi idrici fissi ed equipaggiamento di stazioni
- Riempimento di tutti i serbatoi mobili
- Predisposizione dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
- Difesa dal danneggiamento agli impianti d'acquedotto
- Messa in preallarme del personale che gestirà l'emergenza (ovvero l'ente gestore della rete, l'Azienda Gardesana Servizi)
- Coordinamento con le strutture esterne (Prefettura, VVFF, Protezione Civile, ecc)

Fase di emergenza : Si dovrà gestire l'emergenza in funzione dell'accadimento dell'evento in corso avendo conoscenza dell'ambito territoriale interessato; dovrà essere nominato un **coordinatore dell'emergenza** e verranno definiti i suoi compiti e responsabilità e delle altre persone preposte allo scopo.

La gestione dell'emergenza avverrà con il ricorso al servizio di pronto intervento aziendale provvedendo anche alla precettazione di personale fuori turno.

Dovrà essere seguito questo schema generale d'intervento:

5. ricezione dell'allarme e/o anomalia di funzionamento
6. la segnalazione ricevuta da parte del numero di emergenza
7. chi riceve la segnalazione allerta immediatamente il personale reperibile
8. il reperibile: informa gli enti esterni utilizzando lo schema del modello A

valuta l'evento in corso informa gli enti esterni utilizzando lo schema del modello B
avvia le specifiche procedure d'intervento

Resta l'obbligo, che permane per tutta la durata dell'emergenza, di fornire tempestivamente agli enti interessati ogni utile notizia sull'evoluzione dell'emergenza in corso.
Dovrà inoltre essere prevista l'immediata cessazione della fornitura di acqua potabile dall'acquedotto con la contestuale informazione agli enti interessati, e dovrà essere individuata e circoscritta la zona colpita.

E' necessario inoltre avvisare la popolazione del grado di gravità della situazione di emergenza, informando sul tipo di rischio e sull'estensione dei problemi legati alla distribuzione dell'acqua potabile, se legato cioè alla carenza dell'acqua o alla qualità della stessa.

Per il Comune di Castelnuovo del Garda il gestore del Servizio è L'Agenzia Gardesana Servizi il cui numero di telefono 045/6445211 – Fax 045/6445299 e-mail: ags@ags.vr.it.

4.11 RISCHIO NEVE

Eventi eccezionali che comportino gravi rischi per l'incolumità delle persone potranno essere fronteggiati mediante l'impiego coordinato di uomini e mezzi attinti dalle risorse del presente piano o ricorrendo a interventi mirati richiesti alla prefettura ed attraverso le funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale.

Tuttavia è bene premunirsi anche per eventi di più basso livello.

La neve, anche di pochi centimetri, determina problemi al traffico, sia motorizzato che pedonale, per cui l'impiego di uomini e mezzi anche in questa fase per sgomberare la neve da strade, marciapiedi e scalinate è doveroso.

Si ritiene necessario predisporre un disciplinare tipo di intervento da verificare periodicamente da parte delle strutture comunali di Protezione Civile.

La finalità del Piano di Emergenza Neve è la tutela della pubblica e privata incolumità sull'intero territorio comunale, nonché garantire la continuità dell'erogazione dei servizi alla intera cittadinanza, in situazioni di emergenza per caduta neve e/o formazione di ghiaccio e per l'assolvimento dei compiti di prevenzione di soccorso e di superamento dell'emergenza, avvalendosi della collaborazione delle strutture operative comunali di supporto dell'attività di Protezione Civile, e delle organizzazioni di Volontariato nonché l'eventuale prestazioni di Enti pubblici e privati

DISCIPLINARE DI PRONTO INTERVENTO PER CADUTA NEVE E FORMAZIONE DI GHIACCIO

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Le presenti procedure di pronto intervento, regolano specificatamente i compiti e gli adempimenti del Comune di competente ad intervenire nel caso di caduta neve e per l'eventuale formazione di ghiaccio nelle strade del territorio comunale.

Art. 2

Avviso di pre-allarme

Allorquando le condizioni meteorologiche siano decisamente orientate verso la possibile caduta di neve nel Veneto Orientale, e nella zona della Provincia di Verona ai minimi livelli altimetrici, giunta la notizia inviata del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile direttamente e/o tramite la Regione Veneto e/o la Prefettura, l'Ufficio di Protezione Civile porrà in stato di pre-allarme le strutture dell'Amministrazione comunale nonché le Associazioni di Volontariato.

Art.3

Compiti in stato di pre-allarme

Al ricevimento dell'avviso di pre-allarme diramato dall'Ufficio di Protezione Civile Comunale:

–la Centrale Operativa Comunale deve pre - allertare il Comando del Corpo della Polizia Municipale e tutti i reparti interessati e deve predisporre l'attuazione del proprio piano di intervento;

- il Municipio deve allertare il personale e le imprese di manutenzione per l'attuazione dei propri interventi che le Imprese di manutenzione del cui personale e mezzi deve servirsi per l'attuazione dei necessari interventi inerenti le infrastrutture di competenza e gli impianti tecnologici di pertinenza in raccordo con le Aziende di Pubblici Servizi;
- la Centrale Operativa deve restare in attesa di ulteriori disposizioni da parte della suddetta Centrale Operativa 118; deve curare inoltre il raccordo con le Direzioni Sanitarie degli ospedali di riferimento e con le ASL;
- l'Ufficio di Protezione Civile valuta poi l'opportunità di far affiggere il manifesto contenente l'Ordinanza del Sindaco".

Art. 5 Costituzione del Centro Operativo Comunale (COC)

I componenti del COC devono assicurare la propria costante reperibilità e possono assumere iniziative temporanee ordinarie per tutti gli Uffici e Servizi dell'Amministrazione da sottoporre poi alla immediata ratifica del Sindaco.

Devono altresì provvedere al mantenimento di costanti collegamenti con i Dipartimenti e le Aziende comunali di cui precedente "avviso di pre-allarme", nonché con la Prefettura in raccordo con gli Enti, le Società e le Amministrazioni esterne che, per loro compiti istituzionali, hanno competenza ad intervenire nel Piano (ANAS, Società Autostrade per l'Italia; Autostrade dei Parchi, ACI, Polizia Stradale, VV.F., TELECOM, ITALGAS, ecc.).

Art. 6 Stato di allarme

Non appena abbia inizio la precipitazione nevosa e/o formazione di ghiaccio il COC deve diramare lo stato di allarme a tutti gli Uffici, le Aziende e i soggetti indicati nel precedente "avviso di pre-allarme".

Art. 7 Compiti in stato di allarme

Il Comando del Corpo della Polizia Municipale, deve immediatamente attivare, attraverso appostamenti mobili muniti di radio rice-trasmittenti e/o telefoni cellulari, un servizio di sorveglianza di tutti i nodi stradali che, per importanza ed intensità di traffico, pendenza o stato di dissesto per lavori o altro, presentino particolare pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale, provvedendo altresì, a fronteggiare nei limiti delle proprie possibilità e compiti di istituto, eventuali situazioni di emergenza, salvo casi imprevedibili e di forza maggiore che debbono essere immediatamente segnalati al COC e se del caso, alla Prefettura.

Si devono attivare le proprie imprese di manutenzione, del cui personale e mezzi debbono servirsi per gli interventi di competenza.

Art. 8 Compiti specifici

I Servizi Sociali Municipali, in raccordo con il Dipartimento V – politiche sociali e della salute, debbono organizzare e potenziare, ove ne fosse bisogno, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap che, non potendo provvedere direttamente, ne facciano richiesta, utilizzando al meglio le strutture esistenti di un singolo Municipio. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alle persone senza fissa dimora, ai meno

abbienti, agli immigrati ed ai nomadi.

La Direzione Generale - Provveditorato - deve provvedere a ricostituire immediatamente, se necessario, le scorte di sale industriale, materiali vario e attrezzature.

Il Comune recluterà, oltre ai volontari di protezione civile presenti sul territorio, se necessario, spalatori volontari a supporto dei propri servizi.

Gli stessi, in collaborazione con i relativi contingenti della Polizia Municipale debbono vigilare affinché tutti gli stabili pericolanti per crollo di tetti o cornicioni od altre strutture esterne, siano opportunamente transennate a cura dei rispettivi proprietari.

Tutti gli organi del Comune e in particolare il Corpo della Polizia Municipale, debbono segnalare al COC ogni inconveniente derivante la caduta di alberi o rami.

Il Servizio Giardini, come previsto dallo specifico piano di intervento, deve curare il controllo degli alberi sovraccarichi di neve e pericolanti, nelle aree di competenza comunale adottando tutte le iniziative necessarie per limitare i danni alla vegetazione, provvedendo a sgomberare tempestivamente le sedi stradali, i marciapiedi e le zone pedonali da ogni ramo od albero caduto, al fine di evitare i pericoli per la circolazione dei veicoli e per l'incolumità delle persone oltre a provvedere allo sgombero della neve secondo quanto previsto dal piano.

Inoltre, il Centro Operativo Comunale (COC):

- p) deve coordinarsi con l'ANAS, la Soc. AUTOSTRADE per l'Italia, la Autostrade dei Parchi ed eventuali altri Enti, affinché l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza siano efficacemente raccordati con quelli dell'Amministrazione comunale in modo da garantire la piena fruibilità delle strade;
- q) deve esaminare l'opportunità di divulgare alla popolazione, mediante l'utilizzo di megafoni, avvertenze particolari per prevenire o limitare danni alle persone o alle cose;
- r) deve tenere costantemente informati il Sindaco e gli Organi dell'Amministrazione Comunale sull'evolversi dell'emergenza;
- s) deve avvalersi, in supporto alle strutture comunali, delle Associazioni di Volontariato, per settori territoriali.

Art. 9

Situazioni di Emergenza di particolare criticità

La previsione o l'improvviso verificarsi di situazioni di emergenza debbono essere immediatamente segnalati, anche tramite la il Corpo di Polizia Municipale, al COC che, ove necessario, provvede a richiedere l'intervento della Prefettura, o tramite la stessa di altre strutture operative, istituzionali o private.

Art. 10

Avviso di "Cessato Allarme"

Allorquando le notizie, fornite dagli Enti superiori preposti e dalla Prefettura, facciano ritenere che il fenomeno atmosferico sia scongiurato o cessato e ne siano stati rimossi gli effetti conseguenti il COC, deve diramare l'avviso di cessato allarme e a tutti gli i soggetti interessati.

In particolare per ciò che concerne **i compiti del Sindaco**, sentito i pareri degli organi tecnici attiva l'unità di crisi locale. L'Ufficio Tecnico:

- t) impiega il personale e i relativi mezzi necessari (spazzaneve, pala meccanica gommata e camion);

- u) dare priorità ai collegamenti viari con i mezzi summenzionati, cospargere del sale in modo da consentire la ripresa del traffico;
- v) impiegare del personale per liberare i marciapiedi, cospargere del sale, alleviando i pedoni da pericolose e traumatiche "scivolate";
- w) spargere del sale in quanto con ulteriore abbassamento della temperatura non si verrebbero a creare pericolose ghiacciate;
- x) L'Ufficio Tecnico informa il Sindaco dello stato dell'intervento. Terminata l'emergenza consegna al Sindaco un rapporto circostanziato su quanto è stato fatto e sullo stato della viabilità.

La Polizia Municipale:

- y) concorre ad assicurare la debita vigilanza affinché vengano osservate le ordinanze del Sindaco;
- z) controlla il regolare svolgimento delle attività e, dove occorre blocca il traffico, onde consentire il normale svolgimento delle attività di ripristino al personale dell'unità, di crisi locale

PRIORITA' SGOMBERO NEVE PER IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Di seguito vengono indicate le priorità di sgombero, per il Comune di Castelnuovo del Garda, in caso di forti nevicate:

Strade primarie

- Strada Regionale n.11.
- S.S. 450;
- S.P. 27 A (via Brennero)
- S.P. 27 (via Mongabia)
- S.S. Gardesana n. 249;
- Via Stazione

Strade secondarie

- a) Via Roma, Via Marconi.
- a) Centro Castelnuovo
- b) Centro Sandrà
- c) Centro Oliosi;
- d) Centro Cavalcaselle;
- e) Via Testi
- f) Via Sagnol;
- g) Via Trento;
- h) Via Silani.

Strade ulteriori

- Via Colombara
- Via Fontanelle

Edifici primari

- Sala CoC, CoM
- i) Municipio
- j) Elisuperficie
- k) Centro anziani
- l) Scuole
- m) Stazione ferroviaria

Edifici secondari

- Campi sportivi
- Palazzotto dello sport,
- Caserma vigili del Fuoco

4.12 RISCHIO DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Avuta notizia di un incidente stradale coinvolgente un mezzo che addetto al trasporto di sostanze pericolose, allertare i Vigili del Fuoco, fornendo notizie sull'ubicazione dell'incidente e sul tipo di merce trasportata. Tale informazione viene ricavata osservando la tabella arancione applicata al mezzo.

Per identificare la merce pericolosa è in vigore l'*ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.), adottato a Ginevra il 30/09/1957: NUMERO DI KEMLER*. Le tabelle vanno lette come di seguito illustrato.

Numero di Identificazione del Pericolo (2 o 3 cifre): es. 33

Numero di Identificazione della Materia (4 cifre): es. 1088

CODICE DI PERICOLO	
PERICOLO PRINCIPALE (prima cifra)	
2	Gas
3	Liquido infiammabile
4	Solido infiammabile
5	Materia comburente o perossido organico
6	Tossico
7	Radioattività
8	Corrosivo
PERICOLO ACCESSORIO (seconda e terza cifra)	
1	Esplosione
2	Emanazione Gas
3	Inflammabile
5	Comburente
6	Tossico
8	Corrosivo
9	Reazione violenta (decomposizione spontanea)

Il numero di identificazione del pericolo va letto come segue :

- Quando le prime due cifre sono uguali, ciò sta ad indicare in generale un rafforzamento del pericolo principale; quando la seconda e la terza cifra sono le stesse, ciò sta ad indicare un rafforzamento del pericolo secondario; così 33 significa un liquido molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 21°C); 66 indica una materia molto tossica; 88 una materia molto corrosiva.
- quando il pericolo di una materia può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, questa cifra è completata da uno zero in seconda posizione: per esempio, 80 indica una materia corrosiva.
- quando le prime due cifre sono 22, ciò sta ad indicare un gas fortemente refrigerato;
- quando le prime due cifre sono 44, ciò sta ad indicare un solido infiammabile, allo stato fuso e ad una temperatura elevata.
- la combinazione 42 indica un solido che può emettere gas a contatto con l'acqua.
- quando il numero di identificazione è 333, ciò sta ad indicare un liquido spontaneamente infiammabile.
- quando il numero di identificazione è preceduto dalla lettera X ciò sta ad indicare il divieto assoluto di contatto tra la materia e l'acqua.

In caso di incidenti con autocisterne coinvolte comunicare al soccorso Tel. 115 i numeri presenti sui pannelli arancioni fissati anteriormente e posteriormente alla cisterna.

4.13 RISCHIO DERIVANTE DA EVENTI METEOROLOGICI

- Trombe d'aria

Avuta conoscenza certa dell'accadimento di un evento atmosferico violento nel territorio comunale, il Sindaco, sulla base delle informazioni ricevute sulla località interessata dallo stesso, contatterà i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine, onde effettuare una prima valutazione dei danni provocati. Qualora dalla valutazione si evidenziassero danni rilevanti a infrastrutture e coinvolgimento di persone relativamente ad un territorio sufficientemente vasto, il Sindaco provvederà ad attivare il COC e a comunicarne l'attivazione a:

- Prefetto, per la diramazione del preallarme alle Forze dell'Ordine e militari;
- Regione Veneto – Protezione Civile;
- Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati alla ricezione della popolazione sfollata;
- Strutture sanitarie e di assistenza (ASL, SUEM, CRI, altre associazioni di volontariato sanitarie);
- Strutture di supporto alle telecomunicazioni (Telecom, Gestori telefonia mobile, ARI, FOR-CB) al fine di garantire l'efficienza dei contatti tra il C.O.C. e le zone colpite dall'evento;
- Trasporti Pubblici;
- Gestori dei servizi pubblici essenziali (ENEL, ITALGAS, ecc);
- ANAS,
- Provveditore agli Studi;
- propri uffici tecnici operativi per i necessari interventi.

Il Sindaco o, se costituito, il COC assumono la gestione unitaria degli interventi di soccorso nelle zone interessate dall'evento atmosferico, mantenendosi costantemente in contatto con il Co.R.Em.

Al termine degli interventi di emergenza il Sindaco, sentito il C.O.C., revoca lo stato di allarme, dandone comunicazione a tutti gli Enti a cui era stata diramata la notizia di allarme.

- Gelate

Qualora le condizioni meteorologiche fossero favorevoli al verificarsi del fenomeno delle gelate, il Sindaco, sulla scorta delle informazioni ricevute dal Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a decretare lo stato di attenzione, informando:

- Le proprie strutture tecnico operative, al fine di predisporre un servizio di spargimento sale sulle principali arterie di traffico di propria competenza;
- L'ANAS;
- Le Ferrovie dello Stato, le Aziende di Trasporto Pubblico, le strutture sanitarie di Pronto Soccorso;
- Gli organi di informazione a livello locale per la diffusione della notizia alla popolazione;
- Il Prefetto, per la comunicazione alle Forze dell'Ordine dell'eventualità del verificarsi del fenomeno.

Qualora l'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche portasse ad un effettivo verificarsi del fenomeno di gelata previsto, il Sindaco attiverà gli Enti sopra elencati, affinché questi attuino gli interventi di propria competenza, previamente pianificati.

4.14 LE AREE DI EMERGENZA (ALLEGATO 2)

Aree di attesa della popolazione:

Sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati, non soggetti a rischio raggiungibili tramite percorso sicuro.

Qui i cittadini riceveranno le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa delle aree di ricovero.

Aree di ricovero della popolazione:

Sono luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: tendopoli o ruolottopoli., Aree di dimensioni di 6000 mq per tendopoli da 500 persone, non soggetti a rischio. Possono essere considerati luoghi di ricovero anche alberghi, hotel, ostelli, residence (si vedano, per informazioni più specifiche, le schede contenute nel capitolo 3). Devono essere ubicati vicino a risorse idriche, elettriche, e ad allacciamenti delle acque reflue

Aree di ammassamento soccorritori :

Sono luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: tendopoli o ruolottopoli.,

Aree di dimensioni di 6000 mq per accogliere i soccorsi, e le scorte per il campo di ricovero della popolazione, non soggetti a rischio, e nei pressi di caselli autostradali, grandi vie di comunicazione, e facilità accesso per grandi mezzi.

Possono essere considerati luoghi di ricovero anche alberghi, hotel, ostelli, residence. Devono essere ubicati vicino a risorse idriche, elettriche, e ad allacciamenti delle acque reflue

Area elisuperficie:

Non presenza linee elettriche nel raggio di 500 metri.

Possibilità di illuminare il campo di atterraggio.

Area di 1000 mq

4.15 PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE DEGLI ABITANTI

Obiettivo di questa procedura è il trasferimento presso parenti o conoscenti o presso le strutture della protezione civile degli abitanti che devono essere evacuati dal paese in caso di pericolo imminente o di catastrofe.

Tale trasferimento può essere effettuato con i mezzi della protezione civile o con mezzi personali. Per valutare le energie e i mezzi necessari per tale operazione è necessario fare riferimento ai dati raccolti con il censimento della popolazione.

Affinché l'operazione abbia successo e possa essere esaurita nel minor tempo possibile, è **indispensabile** che le persone coinvolte nel trasferimento abbiano una chiara idea di cosa devono fare e dove devono andare, soprattutto gli abitanti che ricadono all'interno degli scenari di rischio individuati.

L'informazione relativa al piano di protezione civile che coinvolge la popolazione deve essere capillare e fornita con largo anticipo perché possa essere efficace ed eviti di creare panico.

A tale scopo è indispensabile presentare i dettagli del piano tramite riunioni dedicate e fogli informativi facilmente conservabili contenenti informazioni generali e informazioni dedicate al nucleo familiare che lo riceve.

Organi di informazione da utilizzare in caso di evacuazione:

I mezzi a disposizione della protezione civile comunale per tenere informata la popolazione possono essere di tre tipi diversi:

1.- Altoparlanti montati su autoveicoli;

2.- Le campane a martello; (**Attenzione!** Questo mezzo deve essere usato con cautela per non creare panico e solo per azioni preventivamente e chiaramente definite con la popolazione che deve interpretare il segnale non come allarme ma come inizio di una operazione concordata).

Sarà inoltre possibile avere informazioni direttamente presso la sede municipale tramite uno sportello di protezione civile opportunamente attivato in funzione dell'emergenza.

Procedure da diffondere tra la popolazione per agevolare le procedure di evacuazione:

Cosa fare prima di abbandonare l'abitazione (a seconda del rischio atteso):

14. Chiudere il rubinetto del gas;
15. Spegnere tutti gli elettrodomestici e staccare la spina (dopo una perfetta pulizia e asciugatura i motori elettrici possono ripartire senza danno);
16. Togliere corrente all'edificio chiudendo il contatore dell'ENEL;
17. Dove possibile, se non si è in grado di trasferirli in luoghi più sicuri, trasportare ai piani superiori gli oggetti di maggior valore quali televisore, HI-FI, computers, etc. Non appoggiarli sul pavimento ma sui letti o meglio sui mobili perché, in caso di inondazione, il pavimento del primo piano potrebbe essere raggiunto dall'acqua.
18. Se possibile, togliere i vetri dalle finestre del piano terra e, comunque, lasciarle spalancate;
19. Lasciare i frigoriferi e i congelatori aperti e saldamente ancorati, gli oggetti di grosse dimensioni contenenti bolle d'aria, se trascinati dall'acqua, possono arrecare gravi danni alle strutture della casa (in alcuni casi, freezer a pozzo, hanno sfondato il soffitto della cucina dove erano stati lasciati);

20. Nel momento in cui si abbandona l'abitazione, accertarsi che non vi siano animali alla catena o chiusi in gabbia. Se non è possibile spostarli insieme alla famiglia, devono essere messi in libertà;

Cosa portare con sé:

Durante l'evacuazione delle persone evitare di portare con sé oggetti ingombranti che possono ostacolare le operazioni di soccorso. Chi intende traslocare mobili ed elettrodomestici è bene che lo faccia con largo anticipo.

Specialmente in caso di trasferimento con i mezzi della protezione civile o se si verrà ospitati presso campi di raccolta, limitare il bagaglio a quanto riportato sotto.

- c) Raccogliere in una borsa gli oggetti di valore e i documenti personali;
- d) Se soggetti a particolari patologie, portare con sé i risultati delle analisi, i referti medici e i medicinali che si devono assumere;
- e) Oltre ai vestiti che si indossano, preparare una borsa o una valigia contenente il necessario per vivere fuori casa per alcuni giorni:

- n°3 paia di calze;
- n°2 maglie di cotone o di lana;
- n°3 paia di mutande;
- n°1 tuta da ginnastica;
- n°1 maglione;
- n°1 asciugamani;
- n°1 pacco di assorbenti esterni (per signore);
- n°borsa contenente gli oggetti per la pulizia personale.

- f) In attesa che la protezione civile sia in grado di organizzarsi per la fornitura di cibi e bevande è utile portare con sé una bottiglia di acqua minerale da 1.5 litri, una minima quantità di alimenti facilmente trasportabili e non deperibili (biscotti, o fette biscottate, o panini, etc.) per una autonomia di 6-8 ore. Se ci sono bambini piccoli è bene portare un litro di latte a lunga conservazione (in confezioni da mezzo litro).

Evacuazione con mezzi personali:

In caso di evacuazione di un centro abitato, anche di piccole dimensioni, l'uso dei mezzi di trasporto personali può creare non pochi problemi alla buona riuscita dell'operazione stessa se questa non viene organizzata nei minimi particolari e se gli abitanti non conoscono quali sono le vie di fuga consentite.

In caso di imminente straripamento del fiume, le autorità sono in grado di avviare la procedura di evacuazione con alcune ore di anticipo sulla base dei dati di previsione raccolti dalla centrale operativa comunale.

Chi è in grado di raggiungere i centri di raccolta e/o parenti in luoghi sicuri dovrà avere le informazioni sotto riportate.

- h) Conoscere quali sono le strade individuate come vie di fuga;
- i) Conoscere il percorso da seguire per poter lasciare nel più breve tempo possibile l'abitato;
- j) Evitare di parcheggiare i mezzi sulla strada. Nel caso fosse necessario il parcheggio lungo la strada, questi dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni di senso unico indicato dai cartelli stradali affissi dalle squadre di protezione civile;

- k) E' opportuno non contare su soccorsi esterni di parenti con mezzi di trasporto perché, in genere, questi non vengono autorizzati ad accedere al centro abitato. In questo caso è bene utilizzare i mezzi di protezione civile a disposizione.

Evacuazione con i mezzi della protezione civile:

Chiunque, non provvisto di mezzi propri, potrà essere evacuato con i mezzi della protezione civile.

L'evacuazione verrà effettuata con autobus o pulmini dislocati in punti del Comune facilmente raggiungibili:

- a) davanti al piazzale del municipio;
- b)
- c)

Come predisposto, le persone verranno trasportate presso dalle aree di ammassamento e di raccolta identificate negli elaborati cartografici verso le aree di ricovero (per l'ubicazione si vedano le schede contenute nel terzo capitolo).

Meglio sarebbe se le persone da accogliere sapessero in anticipo il luogo di accoglienza al quale sono state destinate. Questo ridurrebbe l'intasamento nel centro di smistamento.

Evacuazione di persone anziane o in difficoltà

L'elenco di queste persone, compilato in base alle informazioni fornite dai medici di base, ai dati disponibili presso l'ufficio assistenza del comune, verrà messo a disposizione dei mezzi della protezione civile (Comunale o esterna).

Le persone da evacuare verranno avvertite preventivamente dal personale di protezione civile e verrà chiesto ad un parente di accompagnarle e di assisterle durante tutta la durata dell'evacuazione. Il nome del parente dovrà essere indicato preventivamente sull'elenco.

Le persone anziane o in difficoltà dovranno essere suddivise in gruppi per aree omogenee (due o tre vie adiacenti) in modo tale che i minibus o le automobili della protezione civile le possano prelevare seguendo la traccia degli indirizzi riportata su un unico documento di accompagnamento. La raccolta di tali persone dovrà essere coadiuvata da un volontario della Protezione Civile Comunale.

Al termine della raccolta delle persone riportate nell'elenco, il volontario verrà riportato nella zona di triage presso la sala operativa e si metterà a disposizione per il giro di raccolta successivo.

Le persone verranno trasferite nei centri di accoglienza presso gli "ambienti protetti" reperiti preventivamente dal Prefetto, dal 118 o offerti direttamente dai comuni che ne hanno la disponibilità.

Sotto, viene riportato un esempio di scheda riassuntiva e la pianta delle vie da percorrere per la raccolta di anziani e persone in difficoltà relativa ad un giro di minibus.

Scheda per il trasferimento di anziani e non autosufficienti in ambienti protetti

Percorso n°3 (Via Martiri – Via Don Bosco)

Cognome e Nome Età

Condizioni fisiche

Via/Piazza Medico Curante Parente (telefono)

Rossi Paolo Età 88 – Cammina

con difficoltà

Via Martiri, 11 Di Giovanni Figlio Rossi Alfredo

(0377-56.....)

Bianchi Giovanni Età 75 – Non vedente

Via Martiri, 45 Bonvini Sorella Paola

(0338-457.....)

Verdi Roberto Età 45 – sedia a rotelle

Via Don Bosco,
38

Di Giovanni Figlio Giovanni

(0377-56.....)

Neri Angelo Età 92 – Persona anziana

Via Don Bosco, 5 Di Giovanni Nipote Patti Aldo

(0345-795.....)

Evacuazione di ammalati cronici e acuti

Le schede delle persone allettate, preparate su indicazione dei medici di base operanti in paese, verranno messe a disposizione delle ambulanze che si accingono ad eseguire i trasferimenti presso gli ospedali o i centri di accoglienza appositamente predisposti ed attrezzati.

Su ogni ambulanza dovrà essere presente un volontario della Protezione Civile Comunale in grado di guidare agevolmente il mezzo agli indirizzi indicati.

Verificare che, insieme al paziente, vengano raccolte tutte le informazioni utili ai medici dell'ospedale quali, ad esempio, i medicinali che si stanno assumendo, risultati di esami clinici, referti medici, tessera sanitaria e documento di ricovero ospedaliero preventivamente compilato dal medico di base non datato e disponibile presso l'ufficio assistenza del comune.

Ogni paziente dovrà essere accompagnato da un parente. Per gli ammalati in fase acuta di malattia è necessario effettuare il censimento nel momento stesso in cui si decide l'evacuazione. La raccolta dei nomi e degli indirizzi viene fatta nel momento in cui si decidono le operazioni di sgombero interpellando i medici di base o su segnalazione dei famigliari e procedendo come per gli ammalati cronici

Un esempio di scheda per la raccolta delle persone da evacuare con ambulanza è allegata al documento.

Ogni persona o nucleo familiare che deve essere trasferito presso i centri di accoglienza dovrà essere preventivamente informato sulle procedure da seguire per abbandonare l'abitazione per poter ridurre al minimo i danni causati dalla calamità.

Dovrà quindi essere informato di quanto segue e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.

- 1.- Conoscere la procedura da seguire prima di abbandonare l'abitazione.
- 2.- Conoscere l'elenco delle cose da portare con sé.
- 3.- In caso di evacuazione con mezzi personali, deve conoscere il percorso da seguire.
- 4.- In caso di evacuazione con mezzi della protezione civile, dovrà conoscere su quale autobus dovrà salire.